



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 87

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 23/03/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405117828

Esito: RINVIO AL 24/03/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ORDINANZA.....	3
ORDINANZA.....	6
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. RAGNO.....	10
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. C. SASSI.....	44

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 23/03/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima di iniziare, innanzitutto confermo che la Corte è composta dalla signora Lucia Giacoia in luogo della signora Carmela Leone e do lettura dell'ordinanza che in merito a queste questioni sollevate nella giornata... nell'udienza di ieri sono state sollevate.

ORDINANZA

La Corte di Assise, considerato che in base al disposto degli Articoli 138 e 139 del Codice di Procedura Penale si prevede che il dibattimento sia oggetto di stenofonoregistrazione e successiva trascrizione, salva una diversa indicazione delle Parti, come disposto dal V

comma 5 dell'Articolo 139 C.P.P.;

rilevato che, quanto alla fase delle discussioni, le Parti hanno espressamente richiesto la trascrizione della discussione del Pubblico Ministero rinunciando alla trascrizione delle ulteriori udienze;

rilevato tuttavia che l'ingravescenza della emergenza sanitaria, che ha comportato la legittima sostituzione di un Giudice popolare effettivo con un Giudice popolare aggiunto – in base al potere organizzativo di esclusiva competenza presidenziale (vedi Cassazione 23 febbraio 2012, numero 12252) impone la fonoregistrazione e la trascrizione delle discussioni che residuano;

rilevato che in tal senso anche le Difese, all'udienza del 22 marzo 2021, hanno manifestato l'interesse alla fonoregistrazione delle discussioni;

per tali motivi dispone la fonoregistrazione e trascrizione delle trascrizioni delle Parti a decorrere dalla data odierna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi le discussioni saranno fonoregistrate e trascritte, diciamo per ogni evenienza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Giudice, ha terminato, non ci sono altri provvedimenti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi era sembrato di capire ieri che nel momento in cui si fosse verificato che il Giudice sostituito oggi era negativo si sarebbe rinviato, invece se ho capito bene la Corte non intende rinviare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per il momento è ancora in isolamento fiduciario e non sappiamo diciamo sino a quando resterà in questa situazione, quando si saprà l'esito del tampone, per cui rispetto a questa incertezza abbiamo deciso di procedere, come ho detto, alla sostituzione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, allora Presidente, io per il verbale... Per il verbale, Presidente, allora io verbalizzerei una deduzione di nullità dell'intero dibattimento a questo punto, anche in sostituzione dell'Avvocato Annicchiarico, dell'Avvocato Vozza, dell'Avvocato Melucci, dell'Avvocato Convertino e dell'Avvocato Urso. Due parole in questo senso, ci metto veramente un minuto. Dal punto di vista diciamo teorico generale del diritto posso essere anche d'accordo che il provvedimento del Presidente della Corte d'Assise di sostituzione di un Giudice popolare abbia una natura diciamo prevalentemente amministrativa. Questo dal punto di vista della stretta natura del provvedimento, nel senso che è un provvedimento di ordine organizzativo, dice la Cassazione. Questo non toglie però che questo provvedimento di – diciamo così –

asserita natura amministrativa ha degli effetti su uno dei principi fondamentali del Codice di Procedura Penale che ha una declinazione, come voi sapete benissimo meglio di me, anche a livello costituzionale, che è quello del Giudice naturale. Quindi, seppure il provvedimento può essere considerato amministrativo, gli effetti sul processo penale sono assolutamente evidenti, e anzi, su uno dei principi su cui si fonda il processo penale che è il Giudice naturale e la sua conservazione a tutti i costi. A questo livello... Siccome sto comunque motivando una deduzione di nullità vi chiedo la pazienza di altri dieci secondi. A questo livello è chiaro che esiste il sistema del Giudice supplente, che è presente al dibattimento, a tutto il dibattimento, ma evidentemente l'eccezione rispetta una regola, la regola è quella del Giudice naturale nella sua composizione iniziale, e il Giudice supplente è solo un istituto che consente di ovviare a questa regola, che è quella del Giudice immutabile, nel momento in cui ci siano delle esigenze superiori, una situazione di emergenza che non consentirebbe al processo di proseguire altrimenti. Quindi concludo: è vero che può essere considerato quello di sostituzione un provvedimento di natura amministrativa ma, come voi mi insegnate, anche i provvedimenti di natura amministrativa devono avere una loro motivazione. In questo caso devono avere una motivazione tanto forte da giustificare la deroga a un principio fondamentale come quello del Giudice naturale immutabile e immutato. In questo caso la motivazione sarebbe che una signora si è messa in quarantena volontaria venerdì scorso. Allora, siccome è noto a tutti il breve termine di questa plausibile... di questa quarantena volontaria, non ritengo che questo provvedimento seppur di natura amministrativa sia motivato. Se fosse possibile sostituire un Giudice ed erogare un principio fondamentale come quello del Giudice naturale senza una reale motivazione questo principio del Giudice naturale non avrebbe nessuna tutela. Arrivo al paradosso: se al Presidente fosse antipatico un Giudice popolare potrebbe sostituirlo, sarebbe un provvedimento amministrativo, ma sarebbe un provvedimento amministrativo motivato? E allora vi domando: il Presidente sostituisce un Giudice popolare perché deve stare in quarantena altri cinque giorni? È un provvedimento amministrativo motivato? Giustifica la deroga al principio del Giudice naturale? Io non credo. Io quindi deduco la nullità del processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Gli altri difensori?

AVVOCATO G. RAGNO – Si rimettono alle considerazioni già fatte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, io credo che il principio del Giudice naturale non c'entri molto qui, perché il Giudice naturale ovviamente è la Corte di Assise e in questa Corte di Assise abbiamo i giudici supplenti che fanno parte del Collegio. Quindi non c'è

nessuna violazione del principio del Giudice naturale; peraltro il Giudice ha seguito tutte le udienze, quindi non si pone alcuna lesione del principio del contraddittorio e della conoscenza degli atti ovviamente del processo. Spetta al Presidente la sostituzione, che è stata effettuata, e peraltro noi non sappiamo quando e se il Giudice impedito potrà ritornare a far parte del Collegio. Noi per esigenze di Covid non sappiamo se effettivamente sarà contagiato, non sarà contagiato, questo al momento non lo sappiamo, quindi c'è incertezza assoluta sulla possibilità che il Giudice rientri. Per cui credo che il provvedimento di sostituzione sia legittimamente assunto dalla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Mi associo al Procuratore per le giuste motivazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

(La Corte d'Assise si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:07 e rientra in Aula di udienza alle ore 11:53).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell'ordinanza.

ORDINANZA

La Corte di Assise, sulla deduzione di nullità del processo avanzata dai difensori degli imputati per violazione del principio del Giudice naturale, sentite le Parti, osserva:

il principio di rango costituzionale del rispetto del Giudice naturale trova la sua traduzione codicistica nel disposto di cui all'Articolo 525 Codice di Procedura Penale, che stabilisce che alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati;

alla deliberazione della sentenza devono pertanto provvedere, in virtù del principio di immutabilità (o di identità), gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento;

con specifico riferimento alle Corti di Assise, la Legge 10 aprile 1951, numero 287, all'Articolo 26 comma secondo prevede che nei dibattimenti che si prevedano di lunga durata prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti;

per il Giudice popolare – a differenza di quanto disposto in relazione alla sostituzione del

Giudice togato per impedimento – la sostituzione può avvenire anche per la mera assenza;

nell'ipotesi di sostituzione, i provvedimenti emessi nel corso del dibattimento conservano, ai sensi dell'Articolo 525 secondo comma Codice Procedura Penale efficacia, salvo che non siano espressamente revocati;

con riguardo al Giudice supplente, l'aver partecipato al dibattimento significa semplicemente l'avervi assistito (in tal senso, tra le tante, vedi Cassazione 25 gennaio 2006 in procedimento Mensha, numero rivista 233487 in motivazione);

detto approdo può dirsi in evoluzione in senso ulteriormente estensivo, alla luce dell'orientamento interpretativo più recente della Suprema Corte di Cassazione in tema del principio dettato dal citato Articolo 525 C.P.P. (Cassazione Sezioni Unite 30 Maggio 2019 numero 41736, estensore Beltrani;

il provvedimento di sostituzione ha natura amministrativa e non necessita di particolare motivazione, dovendosi prendere atto dell'impedimento o dell'assenza del Giudice.

Questa è proprio l'ipotesi che si è verificata nel caso di specie, in cui il Giudice popolare supplente ha sostituito il titolare impedito avendo partecipato, nel senso sopra detto, all'intero dibattimento sin dalle sue battute iniziali.

In ogni caso l'impedimento del Giudice popolare, signora Leone, non è espressione di una scelta volontaristica prudenziale del paziente ma corrisponde ad una prescrizione della normativa vigente – impartita dal medico curante – in considerazione del suo contatto stretto con un familiare convivente risultato positivo al Covid 19, la cui tempistica di risoluzione è incerta con riferimento alla presumibile durata.

Quindi, con riguardo al bilanciamento di interessi confliggenti che il Giudice è sempre chiamato a risolvere, la necessità di procedere in un processo quale il presente, il cui dibattimento si è dipanato per circa cinque anni nella fase della discussione finale programmata ormai da tempo, si ritiene che debba prevalere rispetto a una richiesta apparentemente motivata dal rispetto di un principio costituzionale ma di fatto ulteriore espressione di un intento dilatorio.

Nessuna scelta, infine, dei Giudici popolari può essere rimessa al Presidente, atteso che con riferimento agli stessi la loro individuazione anche nell'ordine delle sostituzioni è esente da qualsiasi margine di discrezionalità essendo rimessa al sorteggio effettuato nelle forme di legge, alla presenza del Pubblico Ministero e di un rappresentante del C.O.A.

Per tali motivi, rigetta la questione e dispone procedersi oltre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, chi deve iniziare a discutere?

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, io prima dell'inizio della discussione volevo fare questa istanza alla Corte di Assise. Come avevamo programmato, comincerà la discussione l'Avvocato Ragno. Siccome è presumibile che, diciamo, io non finirei per l'udienza di questa sera, l'istanza che io rivolgo alla Corte è questa: io domani mattina sono impegnato in un processo a Crotone a cui non posso mancare, quindi col consenso della Corte e con la cortesia dei colleghi Ippedico e Sassi, abbiamo... proponiamo questo... diciamo questa variazione di programma, cioè dopo l'intervento dell'Avvocato Sassi... dopo l'intervento dell'Avvocato Ragno, chiedo scusa, intervengono i colleghi Ippedico e Sassi, di modo che io possa intervenire domani nel pomeriggio, tempo di appunto risolvere il processo a Crotone e tornare qui nel primo pomeriggio. Se la Corte mi dà questa possibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se le Parti non hanno nessuna osservazione, per noi non ci sono problemi. Va bene. D'accordo. Allora, prego Avvocato Ragno.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, premesso che l'intento non era affatto dilatorio, visto che sono cinque anni che faccio duemila chilometri a settimana per venire in questo processo; ma, a parte questo, quindi - se ho capito bene - il programma prevede che l'udienza di oggi e di domani saranno occupate da queste quattro discussioni, giusto? Quindi Avvocato Ragno, poi sarà seguito da Ippedico e Sassi...

AVVOCATO C. SASSI – Presidente, noi pensiamo di occupare il pomeriggio e la mattina di domani.

AVVOCATO S. LOJACONO – E quindi il pomeriggio di domani Lanucara, giusto? Anche perché così magari posso tornare dalla...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era già previsto che ci fosse l'Avvocato Melucci il 22 marzo e anche l'Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Siccome del nostro diciamo dovrei cominciare io dopo Lanucara, per sapere quando tornare. A questo punto Lanucara parlerà domani pomeriggio, se ho capito bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, domani diciamo dobbiamo rimodulare il calendario. Per domani restiamo diciamo d'accordo così, nel senso che parlerà l'Avvocato Sassi terminando, se eventualmente riesce a iniziare oggi, e poi l'Avvocato Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente, anche se vi preannunzio che sicuramente non

finirò però domani nel pomeriggio. Domani sera non finisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì. In ogni caso, in ogni caso...

AVVOCATO L. LANUCARA – Però comincio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, in ogni caso comincerà, poi vedremo.

AVVOCATO L. LANUCARA – Va be'!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La invitiamo, come abbiamo invitato tutti, a contenere i tempi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eventualmente depositando...

AVVOCATO S. LOJACONO - Per me era solo importante sapere che incomincerà Lanucara.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Lojacono, domani pubblicheremo un nuovo calendario, però quello che mi sento di dire è che domani non credo che lei potrà iniziare a discutere, né lei né l'Avvocato Melucci, quindi... Poi, la settimana prossima è prevista l'astensione, quindi diciamo che comunque c'è... sicuramente dopo Pasqua a questo punto, immediatamente dopo Pasqua riprenderemo. Però domani pubblicheremo il nuovo calendario, va bene? Però, in ogni caso lei se deve rientrare può rientrare.

AVVOCATO S. LOJACONO – La ringrazio. Sì, sì, questo mi consente di rientrare quantomeno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, la ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei Avvocato.

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, chiedo scusa, siccome lo stesso problema si pone per noi che avevamo l'udienza del 07 aprile, non so se poi in seguito alla astensione la nostra slitterà oppure rimane...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no Avvocato. No, voi rimanete... Rimanete fermi per il 07 aprile, va bene?

AVVOCATO L. PALOMBA – Giusto per avere una data certa, più o meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voi rimanete fermi, cioè quello che abbiamo già fissato extra rimane fermo, il problema è il calendario ordinario che deve essere assolutamente rivisto. Va bene.

AVVOCATO L. PALOMBA - Va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Ragno.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. RAGNO

AVVOCATO G. RAGNO – Signor Presidente, signor Giudice a latere, signori della Corte e signor Pubblico Ministero, intervengo nell'interesse Dell'Ingegnere De Felice. Se è possibile dare atto della presenza della collega Iannone Maria ai fini della pratica forense. Grazie. Dopo tanto... tanto tribolare per questo intervento, possiamo incominciare. Io partirei dal capo di imputazione e dal perimetro segnato dal capo di imputazione, ma anche dalla requisitoria del Pubblico Ministero perché – guardate – secondo me sin dall'inizio, sin dalle prime battute si capisce l'ambito, si capisce la prospettiva del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero esordisce con una domanda rivolta alla Corte e dice: “Guardate, voi dovete rispondere a una domanda molto semplice: l'Ilva inquina oppure no? L'Ilva ha inquinato oppure no? L'Ilva continua ad inquinare oppure no?”. Voi dovete rispondere solo a questa domanda, tutto il resto non conta nulla, e io non ritengo che sia una domanda semplice, io ritengo che sia una domanda semplicistica, perché elimina tutta una serie di questioni, elimina chi, dove, quando, alcuni sì e alcuni no; perché dietro questa insegna luminosa Ilva S.p.A. ci sono delle persone, ci sono delle professionalità, delle famiglie, dei sentimenti, degli uomini che hanno avuto dei ruoli all'interno dell'Ilva. Dice: “Voi non vi dovete interessare di questo, voi dovete accertare solo ed unicamente se l'Ilva inquina, non dovete verificare il singolo soggetto se con la propria condotta ha inquinato o ha contribuito a inquinare, cosa ha fatto, cosa non ha fatto o cosa avrebbe dovuto fare”. "L'Ilva inquina oppure no?" Solo a questa domanda dovete rispondere, e non dovete nemmeno accertare se l'Ingegnere De Felice abbia posto in essere condotte, abbia posto in essere... abbia concorso a commettere quel reato. No, voi dovete farvi questa domanda, punto: "L'Ilva inquina oppure no?"

Ma il Pubblico Ministero fa un'altra questione, fa un'altra premessa il Pubblico Ministero, dice: "Voi avete nominato una serie di consulenti, consulenti che sono delle persone che hanno preso danaro dall'Ilva, che hanno preso danaro dall'Ilva e che hanno scritto le cose che l'Ilva voleva". Tradotta in italiano vuol dire che hanno scritto il falso, hanno preso danaro per scrivere il falso.

Io invece non ho avuto bisogno di consulenti, io non ho fatto consulenze. Io mi sono avvalso di periti, mi sono avvalso di custodi, mi sono avvalso di fatti, di circostanze pubbliche, perché i periti sono stati nominati durante la fase dell'incidente probatorio dal G.I.P., quindi sono di estrazione pubblica, come pure i custodi. I custodi pure sono stati nominati dal G.I.P.

Anche in questo caso il Pubblico Ministero si disinteressa delle persone, delle professionalità, si disinteressa di tutto, uno vale più dell'altro perché il mio è pubblico e il vostro è privato.

Mi viene in mente quella famosa sentenza della Cassazione che ci ha fatto rabbrivire, penso

che abbia fatto rabbrivire anche i Magistrati, non solo gli Avvocati. Quella che dice che i consulenti del Pubblico Ministero valgono di più dei consulenti dei difensori, perché questo valore viene determinato a prescindere. Non è possibile fare questo, perché è un concetto mortificante, un concetto tristissimo, un concetto terribile. Vuol dire che tu non hai prove per contrastare il merito, è più bravo a prescindere. Ed è una cosa molto triste, molto demoralizzante, perché mette in crisi tutto il lavoro che noi Avvocati abbiamo fatto fino a questo momento, tutte le conquiste dell'Avvocatura fino a questo momento, ed è ancora più triste perché proviene da una Corte Suprema di Cassazione.

Il Pubblico Ministero non dice: "Ho nominato i consulenti miei, valgono di più dei vostri consulenti". Dice: "Io mi sono avvalso dei periti. Mi sono avvalso dei periti, quindi sono più bravi dei vostri, perché i vostri sono stati pagati con i danari dell'Ilva". Signor Pubblico Ministero, guardi che i nostri consulenti non sono stati pagati con i danari dell'Ilva, loro hanno percepito dei compensi per il lavoro che hanno fatto. Non hanno preso soldi per scrivere il falso, hanno preso una parcella, hanno avuto una parcella per scrivere con scienza e coscienza una consulenza. Non è un sistema, un sistema giusto per denigrare il lavoro di questi periti... di questi consulenti. Non è giusto, non è giusto farlo in un'Aula di Giustizia.

Io non mi interessero dei periti, io non mi interessero dei periti, perché io... Io continuo a dire che quello che abbiamo sostenuto sin dall'inizio del dibattimento è sacrosanto, cioè la non opponibilità a noi di quelle perizie, perché quelle perizie sono prodotte ad un incidente probatorio a cui noi non abbiamo partecipato, ed è opponibile il risultato di un incidente probatorio solo ai soggetti che hanno accettato il contraddittorio, che sono stati messi nelle condizioni di partecipare a quell'incidente probatorio. E noi abbiamo anche evidenziato la non opponibilità a noi di quelli che sono i verbali di causa, di quello che è l'esame di quei periti, lo abbiamo detto sempre, non accettando nemmeno il contraddittorio. E, nonostante la vostra ordinanza, io continuo a dire che quell'ordinanza deve essere revocata e che bisogna in qualsiasi modo... anzi bisogna dichiarare la non opponibilità ed inutilizzabilità sia delle perizie che dell'esame dibattimentale dei periti.

Ma voglio parlare delle relazioni dei custodi, io di questo parlerò; di quei custodi soggetti pubblici, di quei custodi che assurgono a pietra angolare della costruzione di questo processo e che vengono valorizzati dal Pubblico Ministero in qualsiasi momento, anche nella requisitoria. Ora, io faccio una riflessione, ma se il Pubblico Ministero dice: "Voi dovete rispondere solo a una domanda: l'Ilva inquina oppure no? Del resto vi dovete disinteressare", e se il Pubblico Ministero dice: "I miei periti valgono di più, perché i

miei sono di estrazione pubblica, i vostri sono privati", io sto perdendo tempo in questo processo! Noi stiamo perdendo tempo, perché ha vinto il Pubblico Ministero. Perché non è possibile per noi contrastare quel pubblico. Noi non potremmo mai nominare un perito di estrazione pubblica, ci è vietato dalla legge, noi possiamo nominare un consulente di parte. E come facciamo a contrastare con il privato il pubblico? Come facciamo a farlo? Questo processo è morto, ma non è morto solo questo processo se ha ragione il Pubblico Ministero, è morta la storia del processo in Italia, del processo penale in Italia. Le tesi si confrontano, non esiste chi ha ragione a prescindere, le tesi dei tecnici si confrontano in aula e il Giudice deve scegliere qual è quella fondata e quella infondata, non che partiamo che i nostri periti valgono di più dei vostri... i periti del Pubblico Ministero valgono di più dei consulenti.

Poi, guardate, non è vero, non è vero quello che dice il Pubblico Ministero, non è vero che non ha avuto un consulente. Il Pubblico Ministero l'ha avuto un consulente, consulente anomalo ma lo ha avuto, perché quel consulente è stato De Felice, perché durante l'esame del De Felice... fino a quel momento si navigava a vista sugli altiforni, fino a quel momento nessuno aveva capito il funzionamento degli altiforni. De Felice ha spiegato, De Felice ha chiarito, ha fatto vedere, ha fatto verificare il vero funzionamento dell'altoforno. E proprio il collegamento dell'esame del De Felice con le consulenze, con l'elaborato dei consulenti, anzi con le prescrizioni contenute in quell'elaborato sull'altoforno, io da questo voglio partire. Quello che dicono i consulenti secondo il Pubblico Ministero vale più di tutto: vale più delle nostre prove, vale più dei nostri consulenti, vale di più di tutti gli atti che abbiamo prodotto a dibattimento. Ma voi leggeteli quei verbali di esame del De Felice, io l'ho fatto. Ne parlerò in maniera succinta, ma leggiamoli, leggiamoli in maniera approfondita. Io ne parlerò velocemente oggi. Sicuramente l'avrete fatto. Non c'è una cosa che dicono i custodi che viene riscontrata dal De Felice. A un certo punto non ce la fa più il De Felice e dice: "Ma questi non sono proprio venuti? Questi non hanno visto niente, perché i filtri sono dei palazzi". Si parlava dei filtri a manica. "Come si fa a non vederli? Questi non sono venuti in azienda, questi non hanno visto nulla". Perché tutte, tutte le prescrizioni indicate nelle relazioni dei custodi in relazione agli altiforni erano tutte presenti. Tutte. Non ce n'è una, guardate, che è contestata dal Pubblico Ministero. Il De Felice dice: "Alzo le mani, mi arrendo, hanno ragione i custodi signor Pubblico Ministero"? No, mai, nemmeno uno, e quando... salta sulla sedia il De Felice quando si parla di AFO 4. Dice: "AFO 4, le prescrizioni per AFO 4? Ma sono impazziti, mi meraviglio!" Utilizza il termine "mi meraviglio" perché è stato rispettoso, sono impazziti l'ho detto io. "Mi meraviglio!" Porre delle prescrizioni su AFO 4 che era il the best in class in quel

momento. E poi quelle prescrizioni che erano inattuabili, quelle prescrizioni assurde: l'azoto, mettere l'azoto all'interno di un ambiente chiuso. Dice il De Felice: "Avrebbe creato una strage di dipendenti e di operai".

Io non voglio denigrare le competenze, le professionalità dei custodi, come ha fatto il Pubblico Ministero, perché poi anche i custodi vengono pagati, anche i periti di estrazione pubblica vengono pagati. Ma noi non diciamo che vengano pagati con i soldi, con i danari dello Stato, come ha fatto il Pubblico Ministero per quelli dell'Ilva. Saranno bravissimi, saranno intelligenti, saranno preparati, competenti, ma in una materia diversa, non sull'altoforno. Dire che i custodi solo perché di estrazione pubblica sono più bravi, più intelligenti, più belli, più alti dei nostri periti, dei nostri consulenti è un fuor di luogo, perché loro sono stati sbugiardati a dibattimento dal De Felice. Sbugiardati! Dice a dibattimento il De Felice: "Guardate, qui evidentemente non avete visto nulla. Non avete esaminato l'impianto, non siete venuti, non vi siete resi conto di tutte le cose che state dicendo che sono irrealizzabili". Ma il Pubblico Ministero non si accontenta, cioè fa questa premessa, dice: "Voi disinteressatevi". Dopo vi dirò perché fa questa premessa. "Disinteressatevi di tutto, rispondete a questa domanda semplice: inquina oppure no?" Poi dice: I miei periti, le mie prove valgono di più delle vostre, quindi sono io che devo essere preferito dalla Corte nella valutazione". E non si accontenta di questo, perché poi dice, in soldoni, non è la frase precisa del Pubblico Ministero ma dice: "Voi non dovete guardare i reati commessi dalle persone, voi non dovete guardare questo, voi dovete emettere una sentenza che deve essere da monito per le generazioni future, una sentenza che deve essere da monito per le generazioni future". È questo quello che chiede a voi il Pubblico Ministero. Cioè, chiede che voi condanniate il De Felice ad anni di carcere, non pochi vista le richieste di diciassette anni fatte dal Pubblico Ministero, perché De Felice debba essere da monito per le generazioni future.

È come se... è come se mi incolpassero di furto all'interno di un supermercato sapendomi innocente, falsamente, e mi fate... e la Corte mi condanna a venti anni perché io devo essere da monito per tutti gli altri che hanno voglia e interesse di andare a rubare in quel supermercato.

La giustizia non funziona così, se sono responsabile devo essere condannato, se non sono responsabile devo essere assolto. E non funziona nemmeno così, perché funziona in questa maniera, un fatto si stigmatizza in un capo di imputazione, se questo fatto è sussumibile all'interno di una norma penale mi fai il capo di imputazione, vieni a dibattimento, mi provi quelle condotte, mi provi l'elemento psicologico, e alla fine se sono responsabile mi condanni oppure no.

C'è una cosa bella che mi ha colpito in un libro brutto. Non mi sono mai piaciuti i pentiti, quelli che fanno le minacce velate, se tu hai da denunciare qualcosa vai all'Autorità Giudiziaria e denunci, non scrivi i libri, i libri che sono delle sottili minacce per i tuoi colleghi. Però c'è una cosa bella in quel libro, quando parla della dea bendata, quando parla del simbolo della giustizia. La dea bendata è un principio di terzietà, è quella scritta che avete dietro di voi "La legge è uguale per tutti". Io non sto a guardare chi sei e da dove vieni, io sto a guardare se tu sei responsabile oppure no di un fatto costituente reato. Però quella dea bendata ha una spada tra le mani e quella benda si può trasformare in qualcosa di assurdo, di pericoloso, perché brandire una spada senza guardare dove vai a colpire è pazzesco, perché la giustizia deve fare interventi chirurgici, non deve brandire una spada e colpire chicchessia. Devono essere condannate nel processo le persone che hanno commesso i fatti. Non esistono sentenze politiche, culturali, sentenze che devono essere da monito per gli altri.

Ma c'è una considerazione che voglio fare, dopo la affronterò nell'esame dei capi di imputazione. Io non posso rispondere penalmente per il tutto. Io non posso rispondere per il tutto, perché io sono De Felice. Chiedo scusa se lo sono io per un attimo. Io sono De Felice, io ho gestito l'altoforno per nove anni e io dell'altoforno devo rispondere, della mia area devo rispondere, se la mia area inquina oppure no. Perché all'interno dell'Ilva ci sono differenze, distinzioni di responsabilità. Ognuno è responsabile per la propria area. Perché altrimenti, se seguiamo il ragionamento del Pubblico Ministero, perché non l'usciera? Perché non l'usciera? Perché l'usciera è uscito fuori dalle maglie della giustizia, della rete della giustizia, perché? Anche l'usciera ha contribuito a mantenere in piedi l'Ilva. Sono contento per l'usciera! Ma anche lui ha mantenuto in piedi l'Ilva, ha fatto sì che con la sua opera, col suo lavoro continuasse a funzionare l'Ilva. Perché non anche lui? Perché, guardate, le soluzioni del Pubblico Ministero, ricorderete la sua requisitoria, non è "Correggiamo, spostiamo, modifichiamo, rettifichiamo". No. "Dovevate spegnere gli impianti". Questo è quello che dice il Pubblico Ministero e ha sempre detto il Pubblico Ministero.

Ma come si può attribuire, signor Pubblico Ministero, la responsabilità al De Felice di non aver spento gli impianti? Come si può attribuire la responsabilità a qualsiasi capoarea di non aver spento gli impianti? O te ne vai oppure spegni gli impianti. C'è una terza via, quella che è stata seguita dal De Felice, e la terza via è stata quella di rimanere all'interno dell'Ilva, quella di aver portato l'Ilva a non inquinare dal 2003 al 2012. Perché, guardate, uno che è responsabile degli altiforni è disponibile per l'Ilva ventiquattro ore su ventiquattro, perché non dorme sonni tranquilli e sta all'interno dell'Ilva quattordici, quindici, sedici ore al giorno. Pensate solo se poteva il De Felice

inquinare volontariamente stando all'interno dell'Ilva quattordici ore al giorno, per avere su se stesso tutti i danni prodotti dall'Ilva, così come dice il Pubblico Ministero.

Noi abbiamo dimostrato attraverso una copiosa documentazione versata agli atti che De Felice non ha mai inquinato. Questa ovviamente viene sminuita dal Pubblico Ministero, il quale dice: "Guardate, la metà degli ordini non sono stati eseguiti, quindi l'altra metà è falsa". Beh, io non lo seguo in questo ragionamento, cioè metà non sono stati eseguiti e perché l'altra metà è falsa, se esiste l'altra metà? Perché è falsa? Io non ho capito questo ragionamento. Alcuni non sono stati fatti, quelli fatti sono falsi. Tutto falso! Falsa la richiesta di investimento, false le fatture, falsa la posa in opera, falso il verbale di collaudo, è tutto falso. Questo è un modo, è un sistema per non fare i conti con la realtà. È un sistema utilizzato dal Pubblico Ministero per non fare i conti con la realtà.

De Felice sin dall'inizio ha affermato: "Io ho eseguito manutenzioni ordinarie e straordinarie, tutto quello che chiedevo mi veniva dato". Per il sistema... per gli investimenti c'era un sistema diverso, il sistema della tripla A di cui parleremo dopo.

Ma guardate, se io... se io ho fatto manutenzione ordinaria e straordinaria, se nella mia area non ci sono emissioni diffuse, se le convogliate sono state sempre al di sotto dei limiti prefissati dalla legge, se io ho fatto sempre le richieste d'ordine da me che volete? Me lo volete dire che cosa volete dal De Felice? Perché io oggi non l'ho capito, è finito il processo ma io non l'ho capito! In maniera chiara un elenco di dieci punti che doveva seguire il De Felice. Io ho solo capito che De Felice doveva spegnere l'impianto, ma non mi pare che l'abbia capito solamente io, mi pare che l'abbiamo capito tutti quanti.

Dice il De Felice: "I custodi parlano di spegnimento di AFO 5, di fine vita AFO 5. Io rispondo di inquinamento perché non ho spento nel 2012 AFO 5", perché secondo i custodi era arrivato a fine vita AFO 5. Non è vero, non è vero perché AFO 5 è stato spento nel 2015, è arrivato a fine vita nel 2015 e ha continuato a funzionare sotto il regno, io governo, la signoria, come volete chiamarla, dei custodi. Però i custodi non hanno commesso nulla. I custodi se l'avessero... per De Felice vale lo spegnimento nel 2012, per i custodi... se lo sono tenuti altri tre anni. Non mi pare che sia vero che solo perché di estrazione pubblica i custodi prevalgono su tutto il resto.

Signor Pubblico Ministero, è facile in questo processo fare breccia nel cuore delle persone. Dicevo, è facile fare breccia nel cuore delle persone e su molte cose io sono d'accordo col Pubblico Ministero, l'avrei fatto anche io, ma al contempo bisogna ricostruire i ruoli delle persone dietro quella facciata dell'Ilva; allo stesso tempo bisogna farlo, perché scaricare poi il mitra contro tutti quanti è un fatto che non appartiene alla giustizia, è una giustizia sommaria che non appartiene allo stato di diritto.

Dicevo, il Pubblico Ministero ha utilizzato il De Felice come consulenti, perché prima si

navigava a vista, perché il De Felice ha spiegato come... come funzionava un altoforno, le caratteristiche di quell'altoforno, ha spiegato la grandezza dei filtri a manica, l'esistenza di tutte quelle prescrizioni indicate dai custodi che evidentemente rappresentano la responsabilità del De Felice. Dico evidentemente per quello che dirò dopo. Tutte, non alcune di esse. Erano tutte presenti lì. E il Pubblico Ministero che ha fatto? Ecco perché approfondiamo quel verbale di esame del De Felice. Il Pubblico Ministero non ha mai contrastato una volta, non ha mai preso metaforicamente un atto, un documento, una foto e gliel'ha sbattuta in faccia al De Felice per dire: "Non è vero quello che sta dicendo lei. Non è vero quello che sta dicendo lei, hanno ragione, hanno ragione i custodi per questa ragione e quest'altra ragione". Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. RAGNO - E quando ha parlato di emissioni diffuse dicendo che non esistono delle emissioni diffuse, lei Presidente, lei Presidente personalmente è insorta, è insorta ponendo una domanda al De Felice: "Ma lei si riferisce alla sua area?" Perché lei aveva necessità in quel momento di porre un confine, di porre un argine a quella risposta che non c'erano le emissioni diffuse, e lo ha fatto benissimo, perché il De Felice ha detto: "In effetti sì, parlo della mia area".

Io non mi sottraggo alle avversità, non lo faccio nella vita, figuriamoci nel lavoro. Parlerò dopo della valenza probatoria delle dichiarazioni del De Felice, dell'esame del De Felice ne parlerò dopo. De Felice a un certo punto dice: "Guardate, evidentemente da quello che hanno scritto si capisce che sul posto non ci sono proprio andati loro, che non hanno mai analizzato le parti dell'impianto sulle quali secondo loro bisognava fare questi interventi per migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto stesso". Non ci sono andati. Quando parla di emissioni diffuse e dice che ci sono dei numeri che sono abnormi, al di fuori della realtà, perché sono stimate, non sono misurate, perché siccome non si hanno... Si hanno quando c'è un incidente gravissimo presso l'altoforno, non possono stare lì una vita per cercare di misurarle. Ecco perché sono stimate. Tra l'altro dirà dopo, lo vedremo dopo, a Taranto non c'è mai stato un incidente di questo genere. Per sapere questo dice il De Felice: "Guardate che tu devi avere... l'altoforno lo devi vivere, l'altoforno lo devi avere come amante; l'altoforno... ci devi stare nell'altoforno dalla mattina alla sera, non ti devi limitare a fare un giro in macchina come hanno fatto alcune persone, perché solo attraverso un giro in macchina si possono fare quelle prescrizioni". Ma io devo occuparmi del mio cliente, io devo occuparmi dell'altoforno, io devo occuparmi di quell'area, e quindi lei Pubblico Ministero la deve modificare quella domanda. Lei non può più dire: "L'Ilva inquina oppure no?" Lei deve fare la domanda: "L'altoforno inquina oppure no?" Se inquina deve essere condannato, se non

inquina deve essere assolto.

Io penso a una rapina, una rapina in banca, arrivano i Carabinieri all'interno della banca, arrestano tutti: arrestano il direttore, il cassiere, l'usciera, i clienti, tutti quanti, e quelli che hanno fatto la rapina. No, non funziona così. Se voi vi stavate occupando di rapine, il Pubblico Ministero si sarebbe alzato e avrebbe detto: "Voi dovete rispondere a questa domanda: la rapina è stata fatta oppure no?" Se sì, sono tutti responsabili: direttore, usciere, cassiere, clienti, tutti. No, non è così che funziona. Funziona che sono responsabili le persone che hanno commesso quella rapina, se la rapina è stata fatta. È come... C'è uno che dichiara: "Io vivevo nell'Ilva, 365 giorni all'anno, tranne una settimana di vacanza", mi pare che abbia detto. Tranne una settimana di vacanza. Immaginate uno che rimane, che intossichi la propria abitazione, rimane all'interno, chiuso all'interno dell'abitazione per fare un dispetto ad uno che sta a chilometri di distanza. Bisognerebbe aprire le porte della psichiatria se dovesse essere affermato un principio di questo genere.

Che responsabilità ha il De Felice per gli investimenti? Che responsabilità ha il De Felice per il mancato spegnimento dell'impianto? Il Pubblico Ministero vuole trattare l'impianto dell'Ilva come la caldaia dell'appartamento del De Felice: chiude la porta, abbassa l'interruttore, ha chiuso tutto, ha spento tutto. Dopo che il De Felice ha fatto un lavoro certosino per portare l'Ilva al top in Europa. In Europa.

Beh, io fino a questo momento l'ho sempre contrastato il Pubblico Ministero, sempre. La domanda, i periti valgono di più, la sentenza che deve essere da monito per tutti quanti, ma per quello che dice ora io non posso contrastarlo, io sono d'accordo con lui, io sono fermamente convinto che lui abbia ragione. Dice: "Si sarebbe potuto fare di più". Io ora gli do ragione. Ha ragione, è così, nella vita si può sempre fare di più, tutto è migliorabile nella vita. Io faccio... vi faccio un esempio: io prendo la mia autovettura e vado, viaggio su una strada con un limite di 100 chilometri orari. Ma io posso fare di più, perché posso andare a 5 chilometri orari. Di meno no perché dovrei parcheggiare, ma a 5 chilometri orari, e questo vuol dire fare di più. Ma se io dovessi andare a 90 chilometri orari, se io dovessi andare a 90 quando il limite è di 100, quindi se dovessi andare a una velocità inferiore al limite imposto dalla legge tu non mi puoi chiedere diciassette anni di carcere, non è possibile fare questo! Non è possibile, perché dice il De Felice: "Guardate, c'è l'AIA, ci sono le BREF, ci sono le BAT, ci sono delle regole, c'è una normativa di settore che prevede dei limiti di emissione. Noi siamo stati sempre al di sotto dei limiti di emissione, e anche quando l'AIA del 2011 l'ha portata a 20 milligrammi per normal metro cubo noi eravamo già al di sotto di quel limite dell'AIA 2011". Cioè, noi viaggiavamo a 90 chilometri orari quando il limite era 100 chilometri

orari, per riportarci a quell'esempio. Si può fare di più? Certo che si può fare di più. Ma in Italia, in Italia c'è un sistema che prevede che le regole devono essere prefissate e quindi osservate. Io devo osservare quelle regole. Voi vi siete mai chiesti se "Si sarebbe potuto fare di più?" esprime un concetto giuridico? Cioè, se è un concetto giuridico "Si sarebbe potuto fare di più?" È un concetto intriso di soggettività, perché è un concetto che non ha delle regole oggettive. Quel di più di cui parla il Pubblico Ministero è il suo di più. È un di più soggettivo che io non posso nemmeno conoscere. Allora, se io non ho fatto il di più soggettivo del Pubblico Ministero, se io sono andato però a 90 chilometri orari, il Pubblico Ministero doveva andare dal De Felice, gli doveva dare una pacca sulla spalla, lo doveva esortare, doveva dire: "Ingegnere cerchi di fare di più, lei sta viaggiando a 90 chilometri orari, sotto il limite prefissato, cerchi di fare di più". Ma non gli può chiedere diciassette anni di carcere, non è possibile farlo! E poi, in relazione ad un soggetto, il De Felice, che non ha mai avuto poteri economici, non ha mai avuto un budget di spesa. Lui dice: "Guardate" – il De Felice – "che dobbiamo fare questo investimento, perché c'è un cronoprogramma, perché c'è bisogno di fare questo investimento". Io ho assolto il mio, io ho fatto quello che era il mio compito, poi c'è il sistema della tripla A di cui parleremo.

Nella parte finale, come ho anticipato, mi occuperò dei capi di imputazione. Mi serve in questo momento dire che i capi di imputazione sono assolutamente generici e questa genericità non viene nemmeno colmata nella requisitoria del Pubblico Ministero. Quando parla di altiforni non fa nemmeno una volta il nome del De Felice, non stigmatizza le sue condotte, le sue omissioni, la condotta alternativa lecita, l'obbligo giuridico di intervenire. Nulla. Parla dei filtri ad umido sui camini 101, 102, 103 e 104, ma gliel'abbiamo detto al Pubblico Ministero che era in vigore fino a quel momento l'AIA del 2011 che prevedeva... insieme alla BAT del 2005 prevedeva alternativamente l'utilizzo dei filtri ad umido e dei filtri a manica. Non c'è violazione di legge se ci sono i filtri ad umido. Poi parla di Area Parchi che non è di competenza del De Felice, parla di torce. Ma ve l'abbiamo detto, le torce insistono fisicamente nella nostra area ma sono gestite dal DIE, che è un'altra area, un'altra competenza, un'altra responsabilità. Poi parla di emissioni diffuse che non ci competono, poi parla di superamento dei limiti delle convogliate con prestazione dei camini sotto la media europea. E chiedo per un attimo una maggiore attenzione della Corte, perché qui scivola il Pubblico Ministero. Qui scivola, perché si scivola sulla verità. Quando tu la vuoi nascondere la verità poi scivoli, poi ti si presenta all'improvviso e hai una metamorfosi, la metamorfosi che ha avuto in questa frase il Pubblico Ministero quando ha preso il posto mio e del collega Lanucara nel difendere il De Felice, quando da Pubblica Accusa si è trasformato in

difensore. Perché vi leggo la frase per intero: "di superamento dei limiti delle convogliate con prestazione dei camini sotto la media europea, però entro i limiti dell'AIA 2011". Cioè, quello che doveva fare il De Felice e quello che ha fatto il De Felice. Si è trasformato da accusatore in difensore del De Felice. Poi evidenzia una serie di responsabilità che non appartengono al De Felice, perché appartengono a soggetti... se provate, appartengono a soggetti che avevano potere di decidere. Gli ordini che non esistono, non è vero che non esistono gli ordini. Avvocato Lanucara, quanti ne abbiamo depositati di documenti sulle richieste di investimento? Quanti ne abbiamo depositati? E non si può fare l'equazione: metà non sono stati attuati, gli altri sono inaffidabili. Questo è il termine che usa il Pubblico Ministero.

E poi continua questa metamorfosi nella difesa del De Felice, quando dice... Questo secondo il Pubblico Ministero sarebbe l'uovo di Colombo. Gli ha dato una botta forte sul tavolo e si è mantenuto in piedi: "Quindi, se mi proponi questi investimenti, questi ordini vuol dire che sapevi che erano necessari". E certo che lo sapevo che erano necessari! Questo vale al contrario per De Felice. Può valere secondo le intenzioni del Pubblico Ministero per altri soggetti, ma vale al contrario per il De Felice. "Io lo sapevo e per questo l'ho fatta la richiesta d'ordine, pure del cronoprogramma, e l'ho fatta perché la mia responsabilità si fermava lì". Bilanci controllati, parla sempre nella requisitoria di bilanci controllati dalla Valenzano e dice che alcuni investimenti vengono portati di anno in anno. Non ci appartiene questa cosa. Noi abbiamo depositato tutto, anche i verbali di collaudo, tutto. Le carte. Parla di carte che rappresentano una realtà dell'impianto che è inesistente. Il De Felice non ha mai manipolato quelle carte, il De Felice non c'entra nulla con la manipolazione di queste carte.

Poi torna al primo amore il Pubblico Ministero, che è quella domanda iniziale, la domanda che si pone inizialmente, continua a difendere il De Felice quando dice: "Se l'impianto inquina, lo chiudo". Dice, sono parole del Pubblico Ministero: "Faccio gli interventi che devo fare, dopodiché riparto senza alcun inquinamento. Questo è quello che un imprenditore illuminato avrebbe fatto". Beh, il De Felice di illuminato lo è, lo è come responsabile della sua area, perché ha portato gli altiforni al top in Europa. Ma imprenditore no signor Pubblico Ministero. De Felice non è imprenditore. Il De Felice è prestatore d'opera ancorché capoarea. E quindi se la prende con soggetti diversi. Poi si rende conto il Pubblico Ministero che degli ordini sono stati fatti, che sono state rispettate le regole e dice: "Guardate, la domanda a cui dovete rispondere non è quella che vi ho fatto inizialmente ma ve la specifico ulteriormente: se in tutti questi anni l'Ilva abbia inquinato, indipendentemente dagli interventi fatti, dall'esistenza di un impianto adeguato o meno alle BAT, dall'osservanza dell'AIA oppure no. Non mi interessa nulla,

ha inquinato o non ha inquinato?" Anche in questo caso il Pubblico Ministero si trasforma in difensore del De Felice. Il De Felice è un esecutore materiale di compiti all'interno della sua area e con il recinto che ha intorno alla sua area. Come pure il De Felice non ha mai partecipato alla manipolazione della commissione per il rilascio dell'AIA, e poi vedremo perché. Non ha mai saputo e non sapeva dell'esistenza della falsificazione delle analisi, se non a seguito delle imputazioni in questo processo.

Il Pubblico Ministero continua ad affermare che gli interventi servivano solo ad aumentare la produzione e quindi i guadagni, mai per un miglioramento ambientale. E poi continua sempre a difendere De Felice, perché dice: "Chi doveva controllare non ha controllato oppure è stato ingannato dai risultati delle analisi effettuate dall'Ilva". Il De Felice, se è vero quello che dice il Pubblico Ministero, si sarebbe potuto costituire Parte Civile in questo processo e non essere imputato, se è vero che è stato ingannato dai risultati dalle analisi fatte e condotte dall'Ilva.

Come dicevo, è da quel rapporto che voglio partire: esame del De Felice, prescrizioni dei custodi.

Il compito del De Felice era quello di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e anche quella di proporre degli ordini. Il De Felice dice: "Non ho mai avuto autonomia... autonomia finanziaria". Tutto quello che chiedeva in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria gli veniva concesso, tutto. Ecco, ora vi faccio notare una domanda che fa il Pubblico Ministero, dalla quale si ricava che il De Felice ha esercitato funzioni di consulente del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero dice: "Gli impianti di depurazione del gas erano presenti nel 1995?" Il De Felice rimane disarmato, è come fare una domanda: "L'autovettura che possiedi ha il motore oppure no?" È uguale! Perché il De Felice dice: "Guardi signor Pubblico Ministero che non può esistere un impianto, non può esistere un altoforno senza un impianto di depurazione del gas, è un fatto strutturale". Ecco perché dicevo, dicevo che è stato un esame conoscitivo, per conoscere il funzionamento dell'altoforno. Ha parlato di fermate, di fermate che erano fermate programmate, quarantotto, sessanta ore, perché altrimenti si raffreddavano i fusi all'interno del crogiolo. Poi ha detto i lavori che richiedevano più tempo, e questo... Questo è importante. "I lavori che richiedevano più tempo bisognava aspettare il fine vita o bisognava aspettare una fermata per ragioni di produzione oppure un incidente, qualcosa di grave". Dice a pagina 15: "Ma queste non sono scelte che potevo fare io". Quelle delle fermate per fine vita, quelle dello spegnimento, quelle delle fermate per la produzione. Non poteva fare lui, non erano scelte che poteva fare lui. Poi il Pubblico Ministero incomincia ad analizzare i vari impianti dell'altoforno e dice... Pagina 39 del verbale, impianto PCI, dice: "Guardi, ci sono delle prescrizioni dei custodi: trasportatori

chiusi e protetti; riduzione al minimo delle altezze di caduta a seconda delle dimensioni dell'impianto; riduzione delle emissioni derivanti del caricamento della torre fossile e della macchina caricatrice; sistema di captazione e successiva depolverazione". Queste sono le prescrizioni imposte dai custodi nella loro relazione. "Erano presenti" dice il De Felice. Pagina 39 e 40. "Erano presenti. Ma voglio aggiungere" - sente la necessità il De Felice di aggiungere un concetto fondamentale – "che il documento prodotto dai custodi è tutto pasticciato, sembra fatto da una persona che assolutamente non ha preso visione dell'impianto, nel senso che fa riferimento alla mancanza di impianti e di presidi dove sono tutti esistenti". Nell'impianto PCI non ci sono emissioni diffuse dice il De Felice e tutte le raccomandazioni erano state già attuate.

Il Pubblico Ministero... Cercherò di analizzare in maniera sintetica per quello che riguarda quello che dirò dopo. Incominciamo ad analizzare altoforno per altoforno. AFO 1: le raccomandazioni dei custodi sono quelle: intervento di rifacimento del corpo dell'altoforno e impianto di caricamento. Queste sono le prescrizioni. Non era necessario farlo, pagina 41. Non era necessario farlo perché non era previsto dall'AIA del 2012. Il problema della fermata di AFO 1 era stato introdotto nell'AIA del 2012. In quel momento non era necessario farlo. Bastava andare a vedere la normativa di riferimento per non scrivere una sciocchezza di questo genere. Rifacimenti dei piani di carico. Le attività richieste dai custodi non hanno valenza ambientale ma esclusivamente tecnica. Rigoloni, pagina 46, con la separazione dalla ghisa dalla loppa e con il successivo raffreddamento non ci sono emissioni diffuse, perché i rigoloni sono coperti, le rigole ghisa sono coperte e anche la rigola loppa è coperta. Pagina 47, il Pubblico Ministero dice: "I custodi, nell'ottica del miglioramento" – sempre AFO 1 – "del sistema di captazione e depolverazione Stockhouse occorre catturare le emissioni di polvere ed eseguire una successiva depolverazione a secco". Viene colto in fallo il De Felice, dice: "In effetti AFO 1 e AFO 2 in quel momento avevano dei depolveratori a umido, non li avevano a secco, ma bastava che i custodi andassero a verificare la normativa di riferimento, l'AIA del 2011 che si riferiva alle MTD del 2005, che prevedeva alternativamente i filtri a manica e i filtri ad umido e non avrebbero scritto nulla, quella prescrizione non l'avrebbero inserita".

C'è un distinguo che sarà... è stata l'ossessione della mia vita in questa analisi: c'era o non c'era? C'era o non c'era? È un fatto tecnico. Noi ci alziamo ora tutti quanti, andiamo... facciamo due chilometri, andiamo sul posto e verificiamo: c'era o non c'era? Questo è quello che vi chiedo io. Pagina 49, sempre il Pubblico Ministero chiede in base alla prescrizione dei custodi: "Al fine di ridurre le emissioni inquinanti connesse al funzionamento dei recuperatori si dovrà provvedere all'utilizzo di gas di cokeria in

eccesso, desolfato e depolverato come previsto dal punto 65 delle BAT". De Felice risponde: "Questo sistema era già attuato dall'Ilva, questo sistema era già lì, sarebbe stato sufficiente per i custodi andare a leggere i risultati delle analisi dei camini per verificare che il gas AFO era recuperato, che il gas coke era depolverato e che il metano no perché era pulito, e che stavamo al di sotto dei 10 milligrammi per normal metro cubo". Pagina 50, processo di combustione dei recuperatori, secondo il Pubblico Ministero i custodi dicono... Su questa si fonda, forse, poi vedremo, forse la responsabilità del De Felice. I custodi dicono: "Si dovrà provvedere all'attuazione delle seguenti tecniche e alla loro combinazione: supporto computerizzato per la gestione del recuperatore; preriscaldamento del combustibile o dell'area di combustione associata all'isolamento della tubazione a vento freddo dei fumi di scarico; utilizzo di bruciatori più adeguati per migliorare la combustione; rapidità della misurazione dell'ossigeno e conseguente adattamento delle condizioni di combustione". "Tutti questi sistemi erano attuati presso l'Ilva" - risponde il De Felice – "Quindi gli altiforni avevano il sistema del processo di riscaldamento, i custodi dicono una inesattezza". Ecco perché prima dicevo: non c'è mai stato un momento in cui il Pubblico Ministero ha detto: "Sta dicendo una sciocchezza, Ingegnere lei sta dicendo una sciocchezza, hanno ragione i custodi". Bruciatori ceramici dei Cowpers. Contrariamente a quanto affermato dai custodi su tutti i Cowpers sono installati i bruciatori ceramici, l'unica cosa che manca – lo coglie in fallo al De Felice - è il recupero di calore, quello manca. Ma bastava andare a leggere le MTD del 2005 che prescrivevano questo impianto che era di dimensioni gigantesche, per i nuovi impianti, non era adattabile a quelli preesistenti. Bastava leggere quello e non scrivere nulla. C'era o non c'era? Colaggio ghisa e loppa. Secondo i custodi bisogna procedere alla copertura dei canali di colata, all'ottimizzazione dell'efficienza di captazione delle emissioni di polveri diffuse e di fumi con depurazione dei gas mediante filtri a maniche, ovvero abbattimento dei fumi con azoto durante lo spillaggio, in caso in cui sia applicabile e in cui non sia installato un sistema di captazione e di depolverazione per le emissioni derivanti dallo spillaggio. Pagina 52, risponde il De Felice: "Questi sistemi erano già in atto presso l'Ilva". Fase di trattamento della loppa con impianto di granulazione in ambiente chiuso con circuito ad acqua e condensazione di vapori, pagina 54. "Tale sistema di condensazione mancava, ma non era obbligatorio con la vigenza dell'AIA del 2011. Bastava andare a guardare la normativa e non scrivere questa prescrizione".

AFO 5, i custodi parlano di spegnimento di AFO 5. Cioè, la prescrizione era quella che dovevi spegnere l'AFO 5. Tu sei responsabile De Felice di disastro perché non hai spento l'AFO 5. AFO 5 ha continuato a funzionare senza che nessuno battesse ciglio per altri

tre anni, sotto il regno, il dominio, il governo dei custodi, senza che succedesse nulla. Il fine vita è arrivato nel 2015. Il Pubblico Ministero dice: "I refrattari all'interno dell'altoforno possono avere delle rotture e quindi provocare delle emissioni diffuse". Questa è un'altra domanda conoscitiva, esplorativa, perché vuoi sapere da De Felice come funziona AFO 5. Infatti il De Felice rimane disarmato, il De Felice dice: "Guardate che stiamo parlando di AFO 5, AFO 5 non ce li ha i refrattari, AFO 5 ha un profilo di piastre la cui presenza di refrattari è veramente minima". Ma poi aggiunge una cosa, che bisognava saperla. Ecco perché dico si stava navigando a vista fino all'esame del De Felice. I refrattari stanno all'interno del crogiolo, sono problemi strutturali, non sono problemi... problemi ambientali. Si hanno delle emissioni solo quando si rompe il crogiolo, quando ci sono incidenti gravissimi che a Taranto non si sono mai verificati.

I custodi dicono che bisogna sostituire i quattro rigoloni su AFO 5. È vero. Beh, allarga le braccia De Felice e dice: "Guardate, mi avete colto in fallo, è vero, bisognava cambiarli". Ho fatto l'esempio della macchina, continuo a fare l'esempio della macchina. E' come per noi, visto che sono quattro i rigoloni, andare a mettere a pressione le quattro gomme della nostra macchina. E' un intervento, una cosa che si fa normalmente, li avremo cambiati decine di volte i rigoloni su AFO 5. E' un intervento di ordinaria amministrazione. I custodi dicono che bisognava attuare, Pubblico Ministero, il sistema di depolverazione Stockhouse e il sistema di depolverazione delle polveri. Pagina 58. Non ce la fa più, non ce la fa più il De Felice: "I custodi hanno visto poco dell'impianto. AFO 5 era già adeguato, non avrebbero dovuto scrivere nulla su AFO 5". Addirittura parlano dei camini E108, E108 bis dicendo che hanno i filtri a umido, invece erano filtri a manica. Io ritengo che in questo caso il giro in macchina se lo sono fatti ad altissima velocità, perché non hanno visto dei palazzi che sono i filtri a manica. "Quindi vuol dire" – dice il De Felice – "che non ci sono andati". I recuperatori e l'utilizzazione del gas di cokeria erano già in atto su questo impianto, i Cowpers per la ottimizzazione del processo di combustione erano già presenti su AFO 5, come pure era attiva su AFO 5 la copertura dei canali di colata, i filtri a manica, l'azoto, il discorso dell'azoto durante lo spillaggio. Era tutto presente. Secondo il Pubblico Ministero con questa risposta ha prestato il fianco il De Felice e cerca di coglierlo in fallo, gli pone questa domanda: "Allora la condensazione dei vapori loppa non era in funzione su AFO 5?" E rimane disarmato infatti il De Felice, il quale risponde: "No, non era in funzione. Ha ragione signor Pubblico Ministero, hanno ragione i custodi, non era in funzione. Ma quell'impianto, l'impianto di depolverazione era in ambiente chiuso, l'impianto di granulazione era in ambiente chiuso, non è in ambiente aperto in vasche come negli altri altiforni" E il vapore esce, viene espulso dal raffreddamento da due camini. C'era o non

c'era questo impianto? C'era o non c'era? Ha ragione il De Felice o hanno ragione i custodi?

AFO 2. Anche per AFO 2 i custodi parlano di recuperatore Cowpers fissando delle prescrizioni per l'utilizzo dei gas di cokeria. Su AFO 2 tutto quello che chiedono i custodi è già in atto, tranne il recuperatore di calore. Abbiamo detto di impianti che non era adattabili, ai vecchi impianti ma ai nuovi, con riferimento alla fase di colaggio loppa, sempre AFO 2, loppa e ghisa. Chiedono la copertura dei canali di colata, i filtri a manica, abbattimento dei fumi in fase di spillaggio. Queste misure erano tutte presenti su AFO 2. Trattamento loppa: accertare l'efficienza dell'impianto di granulazione loppa in ambiente chiuso con il circuito ad acqua e condensazione, chiede il Pubblico Ministero. La risposta del De Felice è questa, che mi lascia disarmato, incredulo: "Sì, c'era, è stato realizzato il 2000". Cioè, era un impianto che era lì presso l'Ilva da dodici anni quando hanno fatto quella relazione. Ma perché scrivono questo? Ma perché hanno scritto tutto questo? Io voglio... voglio continuare a pensare alla buona fede di queste persone, ma qualche domanda incomincio a pormela, qualche domanda incomincio a farmela su questa buona fede.

AFO 4, i custodi parlano della depolverazione a secco, miglioramento del sistema di captazione e depolverazione a servizio delle Stockhouse, sempre questo discorso dei filtri a manica. "Era tutto presente su AFO 4 come su AFO 5" dice il De Felice. Sistema di colaggio ghisa e loppa. La copertura dei canali di colata, l'adozione dei filtri a manica erano presenti su AFO 4? Domanda del Pubblico Ministero. "Assolutamente sì". Perché queste le prescrizioni dei custodi. AFO 4 aveva i filtri a manica, anzi era il best in class. I custodi... secondo i custodi bisognava costruire un nuovo impianto di granulazione loppa in ambiente chiuso. E qui è il colpo di grazia di De Felice, il quale è diciamo costretto ad ammettere che non c'era, costretto ad ammettere che questo impianto di granulazione loppa in ambiente chiuso non c'era, ma AFO 4 era fermo in quel momento, AFO 4 è ripartito i primi giorni di gennaio 2013. Bastava andare a vedere il progetto di costruzione di AFO 4 e verificare che in quel progetto era previsto un impianto di granulazione loppa in ambiente chiuso che era in fase di costruzione in quel momento.

Depolverazione del campo di colata AFO 1 e AFO 5, erano presenti su AFO 1 e AFO 5. AFO 4 era al completo, perché AFO 4 era il best in class. Ma forse avranno utilizzato dei manuali per scrivere queste prescrizioni. Dicevo, ma forse hanno utilizzato... non sono andati sul posto, si sono fatti un giro veloce in macchina come abbiamo detto prima; ma forse hanno utilizzato dei manuali, hanno utilizzato delle riviste, non hanno visto l'impianto. Perché è facile, c'era o non c'era? È facile andare a riscontrare che queste cose già erano presenti sugli impianti. Dice il Pubblico Ministero: "L'AIA prescrive il completamento entro sei mesi del lavoro di chiusura completa degli edifici". Pagina 70.

"Le Stockhouse" - dice De Felice – "sono dei sili chiusi, tutto è chiuso tranne la struttura che li contiene è aperta". Quindi, la Stockhouse è di per sé un edificio chiuso. Anche in questo caso il Pubblico Ministero pensa che il De Felice abbia prestato il fianco a una domanda successiva per affondare. Ma oltre ad essere... Chiede il... "Oltre ad essere chiuso" – dice il Pubblico Ministero – "vi era prevista la costruzione di un impianto di aspirazione che porta le polveri ad un valore inferiore di 10 milligrammi normal metro cubo". De Felice dice: "Non è così. Guardi che non è così, perché con il sistema che abbiamo utilizzato noi, quello dei sili chiusi e della struttura solo aperta, le polveri, il valore delle polveri era ben lontano dai 10 milligrammi per normal metro cubo". A questo punto io... io non faccio mai domande, non sono abituato a fare domande se non nella fase dibattimentale, ma non nella fase delle discussioni. Ma lei Pubblico Ministero è proprio certo? Ma lei Pubblico Ministero è proprio certo che un soggetto solo perché di estrazione pubblica è più bravo, più intelligente e più competente di uno di estrazione privata? Non mi pare fino a questo momento, non mi pare che i custodi siano più bravi del De Felice, perché – ripeto – il De Felice non è stato mai contrastato da lei signor Pubblico Ministero, non ha mai detto una volta: "Guardi ingegnere, lei sta sbagliando, questa è la foto che l'impianto non c'era. L'impianto che dice, hanno ragione i custodi". Mai. Mai, nemmeno un momento. Io prenderò solo alcune cose, veramente poche da questa fase, perché ci sono solo delle cose che mi interessano per quello che dirò dopo. Il De Felice è capoparea... è stato capoparea dal 2003 al 2012, al 03 luglio del 2012. A pagina 81 del verbale vi è un errore di trascrizione, si parla dal 2013 al 03 luglio 2012, bisogna intendere 2003 anziché 2013. E poi è stato dal 03 al 26 luglio 2012 direttore di stabilimento. Ha parlato delle fasi. Di questo si interesserà in maniera particolare poi il collega Lanucara, io prenderò solo le cose che mi interessano. Delle fasi dell'altoforno: fase di caricamento, di riduzione in altoforno, di generazione del vento caldo, fase di colaggio ghisa e loppa, fase relativa al trattamento gas e depurazione di altoforno, fase di trattamento... di trattamento della loppa. In tutta questa parte, quella frase che ha detto inizialmente il Pubblico Ministero: "Metà degli ordini sono stati eseguiti, gli altri sono inaffidabili", è una cosa che non capisco il senso proprio... proprio in italiano. In italiano, cioè il senso vero. Non che non sia una frase in italiano, non voglio... Il senso vero di questa frase. Metà forse non sono stati realizzati, se ha ragione il Pubblico Ministero, ma l'altra metà esiste. Di tutto quello che ha parlato il De Felice in questa parte del suo esame dibattimentale abbiamo prodotto le richieste di investimento, le fatture, le messe in opera e i verbali di collaudo. Quindi sono lì. La famosa cosa: alziamoci, andiamo a verificare se questi interventi di cui parla il De Felice ci sono o non ci sono.

Fase di caricamento del materiale. Lui dice: "Guardate che i minerali arrivano con le navi, sono bagnati, non c'è spolverio e vengono bagnati prima di arrivare all'altoforno. Non c'è spolverio, non ci sono emissioni". Come pure il coke, sistema di raffreddamento del coke è quello ad acqua, e prima di venire presso l'altoforno vengono bagnati, arrivano bagnatissimi, quindi non c'è pericolo di spolverio. Nonostante questo abbiamo un impianto di depolverazione. Pagina 110. "Durante tutti gli anni della mia gestione sono sempre stato al di sotto dei limiti delle convogliate". Non lo diciamo solamente noi, lo dicono pure i periti del Pubblico Ministero, quelli utilizzati dal Pubblico Ministero. Noi siamo sempre stati al di sotto di quei limiti. E c'è stata pure a dibattimento la dottoressa, non mi ricordo che titolo ha, Valenzano... Ingegnere. L'Ingegnere Valenzano che ha fatto i complimenti a De Felice pubblicamente in udienza per quello che ha fatto il De Felice. Il limite ante AIA è 50 milligrammi per normal metro cubo, poi portata a 40 milligrammi, l'AIA del 2011 era di 20 milligrammi. Ma noi siamo stati sempre al di sotto dei limiti delle diffuse... delle convogliate, anche quando l'AIA del 2011 l'ha portato a 20 milligrammi per normal metro cubo. Abbiamo capito che le diffuse non si possono misurare ma sono stimate, e che si stimano... vengono stimate attraverso una norma americana, l'EPA 62, che dà dei valori che sono abominevoli, abnormi, al di fuori della realtà.

Generazione del vento caldo. L'aria viene insufflata nella tubiera dell'altoforno e viene riscaldata, l'aria passa attraverso questi scambiatori di calore chiamati Cowpers. In questa fase, essendo i Cowpers completamente chiusi, non si generano emissioni diffuse. Tutti i Cowpers sono dotati di bruciatori ceramici e del sistema di automazione. Nell'impianto PCI di cui parlava il Pubblico Ministero in esordio del suo esame, quella dell'iniezione del polverino di carbone è una BAT che ha portato lo stabilimento di Taranto ad essere primo in Europa. E la cosa che mi interessa di questo sapete qual è? Sono quattro righe, ve li leggo per intero. "Per raggiungere quei risultati" – dice il De Felice – "fu studiato a fondo il processo di riduzione dell'altoforno, fu implementata la vagliatura dei materiali, fu migliorata la qualità del coke, furono migliorate le pratiche operative, creammo..." Fate attenzione: "Creammo anche una scuola di formazione per approfondire molti aspetti e per rendere la conoscenza un patrimonio comune, affinché non fosse soltanto dei capi, ma che fosse diffusa questa conoscenza". Pagina 8 del verbale. Questo è il soggetto che coscientemente e volontariamente, con il dolo che vedremo dopo, ha inquinato con condotta autonoma, ha collaborato, ha concorso ad inquinare. Uno che fa anche del patrimonio raggiunto, di quello che ha raggiunto, delle conoscenze raggiunte fa una scuola. "In questa fase non ci sono emissioni diffuse perché tutti i punti di emissione sono dotati di filtri a maniche". Fase del trattamento del

gas di altoforno: "Questa fase non presenta emissioni diffuse né emissioni convogliate". "Ma noi abbiamo creato un sistema ecologico", dice il De Felice, sempre con ordini, sempre con tutta quella documentazione che abbiamo depositato. Che cosa mi interessa di questa parte? Esisteva a partire dal 2003... esistevano delle pratiche operative e l'Area Altoforno è stata la prima area in cui sono state applicate, fatte delle pratiche operative, dal 2003 al 2012 fatte dal De Felice, che prescrivevano che tutti gli operai, tutti quelli che operavano all'interno dell'Area Altoforno... se ci fossero state delle emissioni diffuse che erano vietate bisognava bloccare gli impianti. Questa è la persona che vuole coscientemente inquinare.

Fase di colaggio ghisa e loppa: "Tutti gli altiforni sono dotati di depolverazione a tessuto e per quanto riguarda il campo di colata sono dotati di una serie di captazioni, vari punti di captazioni nonché di cappe sia sui tetti che sui fori di colata. Non c'era da fare nulla. Io autonomamente imposi un miglioramento del campo di colata di AFO 5". La fase di condensazione della loppa. Oltre alla ghisa, l'altoforno produce la loppa granulata. "La granulazione della loppa è la migliore tecnica disponibile del 2005, perché si dà come sottoprodotto alla cementeria". E poi parla delle torce e dice che le torce insistono nella sua area fisicamente, controllano la pressione del gas. Nella sua area fisicamente, ma sono di competenza del DIE, Distribuzione Interna Energia, pagina 28, con un responsabile di area.

Pagina 33. Parla delle fermate, delle fermate programmate che avvenivano ogni quattro mesi, e si interveniva, si sostituivano i pezzi usurati, si faceva ordinaria e straordinaria manutenzione. "L'Ilva di Taranto, se non sbaglio Ingegnere, aveva un indice di valutazione del 98 percento delle ore lavorative". L'indice... l'indicatore di valutazione di efficienza dell'impianto era del 98 percento. Cioè, vuol dire che questo sistema è utile sia sotto il profilo produttivo ma anche ambientale, vuol dire che la manutenzione sia straordinaria che ordinaria l'hai fatta bene. E questo è riconosciuto, lo si capisce, lo si individua attraverso... consultando il sistema informatico S400 dell'Ilva ma anche confrontandosi con altri stabilimenti, era il primo in Europa. Non aveva un budget di spesa come abbiamo detto, ma ha sempre affermato: "La manutenzione straordinaria e ordinaria, tutto quello che chiedevo all'Ingegnere Capogrosso mi veniva concesso, io facevo la richiesta e lui mi autorizzava sempre". Per quanto riguarda gli investimenti, lì era diverso. Gli investimenti come funzionavano? C'era il caporegione che aveva un cronoprogramma per gli investimenti e lui aveva l'obbligo, il dovere, la responsabilità di fare la richiesta di investimento secondo quel cronoprogramma. La richiesta di investimento riceveva una A; dopodiché la richiesta di investimento veniva inviata... la richiesta di investimento veniva inviata al Centro Acquisti di Milano, che richiedeva

alla ditta che doveva costruire, doveva fare il macchinario, chiedeva la scheda tecnica e chiedeva l'offerta economica. La richiesta di investimento, con allegata la scheda tecnica e l'offerta economica ricevevano la seconda A. Poi dice a pagina 37 il De Felice: "Quella era la mia responsabilità. Poi, la decisione di autorizzare l'investimento era una decisione che spettava esclusivamente alla direzione o alla proprietà. Io preparavo solo la proposta, poi le decisioni successive di andare avanti nello studio, di avere le offerte tecniche, le offerte economiche o di autorizzare l'investimento non spettava a me". Cioè, il suo obbligo, la sua responsabilità era quella di fare la richiesta di investimento in base a un cronoprogramma, ciò che ha fatto sempre il De Felice. Dopodiché lui non ha mai partecipato a quello che succedeva dopo, non ha mai partecipato alla richiesta della scheda tecnica, alla valutazione economica, mai ha partecipato alle decisioni di fare l'investimento, cioè di mettere il danaro per fare quell'investimento. Era di competenza di altri soggetti, di soggetti completamente diversi. Questo sistema transitava attraverso il sistema informatico S400 dell'Ilva e noi abbiamo depositato a dibattimento tutti gli atti a dimostrazione dell'esistenza di questo sistema.

Per le motivazioni di cui parlerò subito dopo, io devo affrontare anche un altro problema, è quello di quei ventitré giorni. Il De Felice è stato capoarea per ventitré giorni, il De Felice è stato capoarea perché dopo le dimissioni dell'Ingegnere Capogrosso ebbe una telefonata da Fabio ed Emilio Riva - se non ricordo male - che gli comunicarono la nomina a direttore. "Tutto avvenne" - dice il De Felice - "nel giro di qualche ora".

Era un momento concitato, quindi non ci furono passaggi di consegna tra Capogrosso e De Felice. Era un momento concitato perché... Presumo, perché dire: "Stavamo aspettando la notifica di provvedimenti giudiziari..." Forse qualcuno glielo aveva detto che stava arrivando... stavano arrivando dei provvedimenti giudiziari, forse di sequestro, poi dopo abbiamo... hanno capito di che cosa si trattava. E quindi era una fase concitata. Fase che è diventata tumultuosa per lui, anche perché c'è stato un grave incidente in quel periodo, una signora ha subito delle lesioni per un fatto assolutamente accidentale. Quindi, quell'incarico di ventitré giorni è un incarico puramente formale, non certo concreto, è un incarico formale. Tant'è che nel capo di imputazione di cui parleremo dopo men che mai... non si parla, non si fa riferimento a questi ventitré giorni. Davvero non si fa... L'incidente a cui facevo riferimento è un tubo fuori sulla strada, fuori dall'Ilva, non un incidente di quelli... E' bene fare...

Nel capo di imputazione non ho ravvisato, per vero non ho ravvisato quasi nulla, ma non ho ravvisato il riferimento a questa qualifica del De Felice. Nemmeno nella requisitoria del Pubblico Ministero si fa riferimento alla qualifica del De Felice.

Devo dire che questa situazione è stata delibata più volte dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Taranto. Io mi sono interessato di due casi: il procedimento Leucaspide che vedeva il qui presente Pubblico Ministero come Pubblico Ministero in quella circostanza, ed è il dottor Buccoliero che ha chiesto, ha fatto una richiesta di archiviazione accolta, perché evidentemente il tempo di ventitré giorni non ha consentito al De Felice di prendere cognizione di quella situazione che era una situazione molto limitata e circoscritta. Come pure il procedimento delle vasche, per il quale noi abbiamo depositato la sentenza a dibattimento, una sentenza depositata il 07 gennaio del 2020 con la quale il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha assolto il De Felice per non aver commesso il fatto, affermando che posto che il periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica è stato così breve che evidentemente non poteva attivarsi in così poco tempo, ossia in venti giorni, per rimediare alla criticità. E quello era un fatto circoscritto in base a quelle vasche, figuriamoci rispetto a questa prospettazione accusatoria.

Ma anche l'esame conclusivo del Pubblico Ministero, non contento di questo gratuito utilizzo del De Felice come consulente, anche nell'esame conclusivo continua ad utilizzarlo come consulente, perché nell'esame conclusivo dice: "Ma voi avete cambiato la macchina a forare su AFO 2 per ragioni di emissioni?" Dice: "No, guardi, la macchina a forare non ha emissioni", dice il ... "L'abbiamo cambiata perché questa nuova è più efficiente rispetto a quella che avevamo prima". Ma anche quando c'è stata la sommossa popolare dei difensori, quando il Pubblico Ministero ha contestato la consulenza Montgomery al De Felice, il quale poco prima aveva dichiarato: "Io quella consulenza non l'ho mai vista, non sapevo l'esistenza. Ho saputo dell'esistenza solo qui a dibattimento e non l'ho mai letta"... Quindi, quando il Pubblico Ministero ha contestato quella situazione, il contenuto di quella consulenza, beh, tutti siamo insorti tranne il De Felice che non si è sottratto a quella domanda e ha continuato a fare... ad esercitare funzione di consulente. Emissioni convogliate, dice questa consulenza Montgomery secondo il Pubblico Ministero, di idrogeno solfato dall'impianto di granulazione della loppa AFO 5 superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Intervento consigliato in quella consulenza: installazione di sistemi per la condensazione del vapore con abbattimento dell'idrogeno solfato, nel 1996. Il De Felice dice: "Non è assolutamente vera questa circostanza. AFO 5 dal '96 al 2015, fino a quando è arrivato a fine vita, non è stato mai modificato". Se i limiti emissivi erano superiori all'epoca figuriamoci nel 2015! Ma nel 2015 sono stati sempre inferiori ai limiti più bassi in vigore in quella circostanza.

La nota dolente, alla quale non mi sottraggo, come dicevo prima, nemmeno nella vita, la credibilità del De Felice. Io non mi nascondo dietro la realtà processuale. Le

dichiarazioni... l'esame De Felice vale meno di tutto, tranne che delle sue stesse dichiarazioni spontanee. Mi pare che sia così. Mi pare che sia così. Cioè vale di più del teste... del teste terzo, vale di più del teste interessato, Parte Civile e Persona Offesa, vale di più, vale di meno... No, perché qui, del valore che non si sa a prescindere, mi sono un po'... mi sono un po' confuso. Vale di meno della perizia, vale di meno della consulenza, vale di meno di tutto, tranne che delle sue dichiarazioni spontanee. Ma è un fatto formale, non è un fatto sostanziale. E' un fatto formale, e questo fatto formale qui lo diventa di più. Diventa più formale per una semplice ragione: perché quello che dice il De Felice sono fatti tecnici. Non parla di filosofia, non parla di esegesi delle fonti, lui parla di fatti tecnici. Se ora noi ci alziamo e andiamo all'Ilva, verifichiamo che quello che ha detto il De Felice è la verità. E questo viene... la riprova di questo sta nella circostanza che il Pubblico Ministero non lo ha mai contrastato, il Pubblico Ministero non ha mai detto nulla, il Pubblico Ministero – ripeto – metaforicamente non gli ha sbattuto in faccia nemmeno una volta un atto!

Ora, io non do consigli ad altre persone, non riesco a darne a me stesso nella vita, figuriamoci se le do ad altre persone, ma vorrei dare un consiglio al Pubblico Ministero: quando parla di libri di sogni, quando dice che quello è un libro dei sogni, inserisse anche la relazione dei custodi e le prescrizioni fatte dai custodi in relazione all'altoforno. Lo inserisse nel libro dei sogni!

C'è una persona che io non conosco. L'ho conosciuto, forse due o tre volte l'avremo visto. Non voglio fare il difensore suo, forse nemmeno mi sceglierebbe come difensore, che è stato umiliato, utilizziamo i termini esatti, che è l'Ingegnere Fontana. Cioè uno che ha preso il danaro per scrivere le cose che voleva l'Ilva, che ha preso i soldi per scrivere delle cose che voleva Ilva, quindi sono false, non corrispondono alla realtà, e che non fa altro che riscontrare tutto quello che ha detto De Felice fino a questo momento. Tre minuti mi dovete dedicare. Ho promosso, gestito e... Ha promosso, il De Felice, gestito e portato a compimento tutti gli interventi ambientali relativi all'area di sua competenza e ha messo in atto tutte le prescrizioni emesse dagli enti competenti relative a tale ambito. Sotto la sua gestione di altiforni di Taranto hanno ottenuto prestazioni a livello di eccellenza internazionale, sia in termini di regolarità di marcia sia in termini di consumi di coke, con evidenti benefici ambientali. È stato referente tecnico per tutti i progetti di miglioramento ambientale. Si è reso anche promotore di svariati progetti per l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche con evidente rilevanza ambientale, anche se non richieste dalla normativa. Campo di colata AFO 5 di cui parlavo prima, lo ha migliorato spontaneamente. È uno degli esempi, ce ne saranno decine. Tali continui interventi hanno garantito il rispetto delle prescrizioni ambientali richieste dalla

normativa e assicurato livelli di emissioni imposti. Questo è quello che ha scritto il falso.

Ho detto che mi sarei occupato dopo del capo di imputazione, e penso che sia una delle cose più belle di questo processo. È sorprendente, ma lo è il capo di imputazione. È una delle cose più belle da affrontare per un difensore in questo processo. Per un difensore. Io non parlerò delle imputazioni satellite, perché ritengo che il tempo trascorso abbia reso giustizia a queste imputazioni, ma mi pare che sia stata anche conclamata questa circostanza dal Pubblico Ministero nelle richieste. Mi soffermerò invece sull'analisi dei capi B), C), H) I) nei quali i fatti sono stati alternativamente contestati al De Felice in forma commissiva, in forma omissiva. Cioè, io provo difficoltà a dire che sono assolutamente generici, io provo imbarazzo a dire che i capi di imputazione sono generici, perché questi capi di imputazione non sono generici, non ci sono, sono assenti, mancano i capi di imputazione! Se noi leggiamo, per esempio, il capo B) di imputazione, non vengono contestate puntualmente le condotte poste in essere dal soggetto, da qual uno di questi imputati, cioè non vengono contestati i fatti commessi, le condotte, le omissioni, e si dice con una formula generica: "Nelle rispettive qualità, nella gestione dell'Ilva di Taranto, operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza". Nelle rispettive qualità di cui sopra dove? Nelle rispettive qualità di cui sopra quando? Cioè, se voi prendete il capo B) di imputazione, se uno dice: "Nelle rispettive qualità di cui sopra", io vado a leggere il capo A), è così che mi hanno insegnato. Io non lo so se sono impazzito io oppure no. È così o ho sbagliato? Nelle rispettive... Capo B) "Nelle rispettive qualità di cui sopra". Ma io non sono imputato del capo A), io non ho un'imputazione nel capo A), e così pure come gli altri capi di imputazione. Nelle rispettive qualità di cui sopra chi, dove, quando, come, perché? Sapete che il De Felice è stato tecnico, responsabile, capoarea, direttore di stabilimento. In quale qualità mi volete condannare o in quale qualità mi contestate questa nullità di capo di imputazione? Quale di cui sopra cosa? Ma questa mancanza di individuazione della qualità è anche fondamentale nel caso... nel momento in cui si determina la condotta, la consumazione. E dice: "In Taranto, Statte, dal 1995 fino al 20 giugno 2013, ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa". Se io non so la qualità, io so quando finisce la mia condotta ma non so quando inizia, perché il Pubblico Ministero non mi ha detto che è la qualità di De Felice capoarea, perché la posizione di De Felice – guardate – è singolare, perché De Felice è stato anche direttore di stabilimento. Io non so se si riferisce ai nove anni di capoarea o si riferisce ai venti giorni in cui è stato direttore di stabilimento. Io questo non sono riuscito a capirlo.

Ma il Pubblico Ministero pensa... il Pubblico Ministero pensa di superare questa assenza di capo di imputazione? Cioè pensa di superare l'Articolo 27 della Costituzione, pensa di superare la personalità della responsabilità penale che è richiesta anche nel caso di concorso di persona nel reato? Perché tu mi devi contestare la condotta che ho posto in essere io, sotto il profilo psicologico me la devi contestare, e mi devi contestare sotto il profilo psicologico il fatto intero. Vi rubo due minuti, perché voglio tornare veramente indietro, sedermi, andare al liceo e forse non all'università, ma questo mi serve, mi serve per questa assenza assoluta del capo di imputazione. Ciascun concorrente deve cooperare causalmente all'evento o al reato. Il concorso lo sappiamo tutti quanti, ecco perché vi chiedo scusa veramente, è morale o materiale, all'interno della prima categoria autore, coautore complice, determinatore e istigatore sotto quello... sotto quello morale. Chi è l'autore? L'autore è colui che pone in essere la condotta tipica costituente reato, è colui che commette il reato normalmente. Cioè tutta la condotta. Il furto, vado io a rubare da solo o con altri, non cambia nulla perché ho fatto io, ho messo io la condotta. Coautore. Coautore è colui che pone in essere la stessa condotta dell'autore o una frazione di questa condotta. Il complice. Il complice è colui che pone in essere una condotta atipica, una condotta che non costituisce reato di per sé. La giurisprudenza fa sempre, perché è molto affascinante, è molto eloquente, l'esempio del palo della rapina. Il palo che è colui che passeggia su una pubblica via o che si appoggia ad un'auto in una pubblica via, a parte il rimprovero del padrone dell'auto, ma nessuno gli può rimproverare nulla, non commette un reato, perché non è vietato passeggiare in una pubblica via. L'unica cosa che lo lega a un fatto costituente reato è il collegamento psicologico a quella rapina, è la prova della circostanza anche che prima si erano seduti e avevano detto: "Tu che sei il più gracile... che sei il più gracile, tu stai fuori. Tu che non hai la capacità di puntare una pistola ad un essere umano rimani fuori a fare il palo". Ma fare il palo non è reato. Quella condotta me la devi collegare alla rapina, altrimenti io non commetto reato. Determinatore è colui che fa sorgere in altri il proposito di commettere un reato; istigatore è quello che non ha forza. Ma i contributi, entrambi, morali e materiali devono agevolare la commissione del reato dal punto di vista psicologico. Vi è una separazione tra... Questi sono... Poi vedremo come utilizzarli questi dati. Tra il concorso e la connivenza. Ci ricordiamo quando facevamo... eravamo piccoli che facevamo i processi di droga, quando lo spaccio avveniva nell'abitazione si cercava sempre di salvaguardare la posizione della moglie attraverso cosa? attraverso la connivenza non punibile. Cioè, si dice: "La moglie non ha posto in essere delle condotte che hanno agevolato la consumazione del reato del marito". E quindi, siccome non vi è un obbligo giuridico da parte... in Italia di denunciare, se non in casi particolari, un fatto

costituente reato, tu stavi lì, sapevi ma non sei punibile.

Poi ci vuole la volontà, la volontà di cooperare al reato e la consapevolezza, la rappresentazione e volizione di quell'evento. Lo sappiamo benissimo, non c'è bisogno più di mettersi al tavolo, di discutere: "Questo è il ruolo tuo, questo è il ruolo tuo", il premio concerto non esiste più. Però esiste una intesa, c'è necessità di una intesa, una intesa anche in itinere fino a quando l'altro soggetto non ha portato a consumazione il reato. E una intesa ci deve essere per forza. Ma anche la tesi più restrittiva che dice non c'è bisogno di intesa, di accordo, non c'è bisogno di niente, prevede la necessità di una conoscenza, consapevolezza quantomeno unilaterale di dare il contributo ad un altro soggetto per la commissione di un fatto. Nel caso di specie l'accordo è avvenuto su più reati. Quando l'accordo viene su più reati diventa un po' più difficile distinguere 110, 416, sono tutti e due contestati, il 416 non al De Felice. Ma è difficile. A che cosa si guarda per decidere se è un 110 o un 416? All'accordo, occasionale e accidentale nel caso di concorso, diretto alla programmazione di uno specifico programma criminoso nel caso di associazione. "Deve sussistere" – dice la giurisprudenza – "una intenzione criminosa del singolo comune al progetto che altri condividono". E ha fissato un principio che secondo me è fondamentale: l'efficienza materiale non può supplire la deficienza dell'elemento psicologico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se io mi attivo, se io pongo in essere delle condotte, tu non è che da queste condotte che pongo in essere puoi arguire il mio elemento psicologico. L'elemento psicologico me lo devi sempre provare. Io faccio l'esempio, per intenderci, dell'atto amministrativo a formazione progressiva. Ci sono tre o quattro pubblici ufficiali che ognuno pone in essere una parte, una frazione dell'atto finale. Il geometra, il vigile urbano, l'ingegnere che pongono in essere varie parti degli atti amministrativi che confluiscono per esempio nel permesso di costruire. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico, se si fa dare una tangente per rilasciare quel permesso di costruire, lui risponderà di corruzione o concussione a seconda dei casi, e agli altri, che succede agli altri? Agli altri che succede? Agli altri, che sono – tra virgolette – complici in quel concorso che abbiamo visto di carattere materiale, cosa succede? Gli altri hanno posto in essere delle condotte lecite, gli altri hanno posto in essere frazioni di condotte lecite. E sapete perché hanno posto... non possono essere collegati? Perché loro sotto il profilo psicologico avevano in mente l'atto definitivo amministrativo, il permesso di costruire e non la corruzione o la concussione. I capi di imputazione così come fatti rendono conto della incapacità del Pubblico Ministero, della impossibilità, meglio, del Pubblico Ministero, di creare delle condotte sul De Felice, di creare delle omissioni sul De Felice. E la mancanza di queste condotte, di queste omissioni, dell'obbligo giuridico, la mancanza di condotta alternativa lecita nel caso di omissione, hanno

contratto, compreso il diritto di difesa, perché noi non ci troviamo di fronte a un capo di imputazione, a una condotta che dobbiamo contrastare, noi dobbiamo contrastare il nulla. Noi dobbiamo contrastare l'inesistenza. Noi dobbiamo dare una prova diabolica, che è quella della ricostruzione della vita del De Felice. Quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo ricostruito tutto il periodo in cui il De Felice... prendendo quello più grande, in cui è stato capoarea, ma non perché sappiamo che capoarea è la qualità del De Felice con la quale risponde di quei capi di imputazione, e abbiamo ricostruito il periodo dal 2003 al 2012, l'abbiamo ricostruito dimostrando tutto quello che il De Felice ha fatto, perché c'è stata un'inversione dell'onere probatorio in questo processo. Ma abbiamo anche ricostruito il tipo di concorso del De Felice, se morale o materiale, se è stato autore, coautore o complice, se è stato determinatore ed istigatore. Noi ancora oggi non lo sappiamo. Oggi non lo sappiamo, e non sappiamo nemmeno la qualità e l'inizio della sua condotta. E abbiamo cercato per difenderci, perché non è questo un tipo di processo per il quale tu taci, non si sta parlando di una contravvenzione, perché il processo penale è fatto in questa maniera, una condotta, un elemento psicologico che devi provare, ma fino a quando non lo provi io posso tacere, io difensore posso tacere, posso dire che io non parlo a difesa del mio cliente. Solo se lo provi sorge il mio dovere di difendere il cliente. Ma questo non è un processo di contravvenzione, di mesi, è un processo per il quale il Pubblico Ministero ha chiesto diciassette anni, e noi abbiamo fatto tutto lo sforzo per ricostruire la vita del De Felice.

In modo intuitivo, forse male, forse bene, lo dirà poi il Pubblico Ministero se avrà interesse, abbiamo interpretato il pensiero del Pubblico Ministero e abbiamo scartato, eliminato il dolo morale, il concorso morale, perché sovrapporre alla sagoma del De Felice la figura dell'istigatore o la figura del determinatore mi sembra un fatto pazzesco, un fatto assurdo, un fatto nemmeno da tenere in considerazione. Ma abbiamo provato una serie interminabile di difficoltà a scegliere tra la figura di autore, coautore e complice dal capo di imputazione. Lo abbiamo fatto attraverso la nostra ricostruzione della vita del De Felice, e quindi abbiamo escluso quello di autore e di coautore, perché De Felice non ha mai inquinato, non ha mai posto in essere una condotta tipica e una frazione di quella condotta tipica. Ci siamo concentrati su quella di complice. Il correo per essere punibile deve rappresentarsi la possibilità che qualcuno stia commettendo un reato e che con la sua condotta aiuti il soggetto in detta commissione. Perché ho fatto quella cosa scolastica? Perché se tu sei autore io non ti devo provare il dolo di partecipazione, devo provarti il dolo del reato, perché tu hai commesso... cioè da solo o con altri è uguale, non ti devo affiancare ad altre persone. Se tu sei andato a rubare, hai preso... hai sottratto quella cosa e te la sei portata a casa, da solo o con un altro, il dolo è sempre

quello, è quello del reato. Se sei coautore e hai posto in essere la stessa condotta dell'autore vale la stessa cosa, ma se hai posto in essere una frazione di quella condotta devi dare la prova dell'elemento psicologico di partecipazione. Ma non è così ferrea, così rigida, perché una frazione di condotta atipica l'hai pur sempre posta in essere. Ma se sei complice, se hai posto in essere una condotta atipica, se per intenderci sei il palo di quella rapina, tu mi devi dare la prova dell'elemento psicologico di partecipazione in maniera rigida e ferrea, oltre ogni ragionevole dubbio, perché l'unica cosa che lega me al fatto illecito, cioè la volontà di partecipare, è la rappresentazione e la volizione di quell'evento. Questo è quello che mi lega e questo è quello che mi devi... mi devi provare.

Proprio per tale motivo si è avvertita la necessità di contestare al De Felice, in maniera alternativa – come dicevo – una condotta, una condotta e un'omissione e in maniera assolutamente generica e inesistente una consapevolezza e conoscenza dell'evento dannoso cagionato. Ma il Pubblico Ministero l'ha data mai la prova? Ha dato mai la prova della consapevolezza del De Felice? E questo lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo fatto noi attraverso l'inversione dell'onere probatorio di cui parlavo prima, dimostrando che il De Felice si è impegnato per tutta la vita a non inquinare riuscendoci dal 2003 al 2012, prendendo noi l'iniziativa di individuare quel periodo storico, quelle date di inizio di contestazione. Non si può fare come fa astutamente il Pubblico Ministero, perché è l'unico modo per affrontare questo processo. Questo è l'unico modo che ha il Pubblico Ministero, di dire: "L'Ilva inquina oppure no? Disinteressatevi di quello che ha fatto il De Felice, questo è quello che dovete valutare, non dovete valutare altro". Noi abbiamo dimostrato che il De Felice è stato sempre al di sotto dei limiti emissivi delle convogliate e ha rispettato, guarda caso, ha rispettato una normativa di settore proveniente da enti pubblici terzi, proprio quei soggetti pubblici di cui parla il Pubblico Ministero, che sono al di sopra di tutto e di qualsiasi altro avversario. Noi abbiamo osservato la normativa pubblica, l'AIA del 2011, proveniente da enti pubblici terzi sulla cui fondatezza non abbiamo mai avuto dubbi, mai avuto dubbi. Noi abbiamo provato in maniera incontrovertibile, e lo sa la Corte, e lo sa benissimo il Pubblico Ministero, che noi non abbiamo mai prodotto, dalla nostra area non è mai stata prodotta... state prodotte quelle sostanze nocive di cui parla il Pubblico Ministero nel capo di imputazione: IPA, benzoapirene, diossina, metalli, polveri nocivi, PCB. Non le abbiamo mai prodotte. Il Pubblico Ministero dice: "Voi li avete pagati". Io non ho avuto bisogno di nominare il consulente, gli rispondo che a me non servono i consulenti. Noi approfondiremo le cose dei consulenti, lo farà il collega... Ma a me non servono i consulenti, perché a me non interessano le slides, le misurazioni, i grafici, non mi

interessa nulla, perché io con le sostanze non devo provare che sono stato al di sotto dei limiti, tranne che per le convogliate, per le quali concordano i periti del Pubblico Ministero. Tutto il resto io lo produco. Io le slides, i grafici li lascio ad altri. Lui, il Pubblico Ministero non ha avuto necessità, a me non servono proprio i periti.

Ma il concorso, la contestazione è stata fatta nominalmente anche in forma omissiva, cioè si ha quando uno ha una posizione di garanzia, per impedire che altri commettano dei reati. Ha una posizione di garanzia perché tu devi avere l'obbligo giuridico. Non so se vale ancora l'Articolo 40. Vale l'Articolo 40 del Codice Penale? Vale ancora parlare di obbligo giuridico oppure no? Il capoverso dell'Articolo 40 è stato abrogato o è ancora applicabile? Tutto diverrebbe reato se non hai un obbligo giuridico di intervenire. Cioè, se io dovessi passeggiare qui e dovessi guardare uno che sta rubando una macchina, io sono concorrente con quello se non ci fosse l'Articolo 40 del Codice Penale, io sarei concorrente perché già il fatto di passare di là e di guardarlo mi fa diventare concorrente. Perché io non ho l'obbligo giuridico di fermare quel furto di autovettura, c'è l'obbligo giuridico solo per alcuni soggetti e in condizioni particolari di denunciare i fatti costituenti reato. Ma la giurisprudenza ha enucleato proprio per il concorso questo tertium genus della posizione di garanzia, accanto a quelle classiche di protezione di controllo. Ha detto: "Guardate, accanto a quelle classiche, cioè il potere di fatto, su una fonte di pericolo di terzi ci deve essere un obbligo..." Ha enucleato il concetto di obbligo giuridico di intervenire per evitare che altri pongano in essere dei reati. E la mancanza di effettivi poteri giuridici di intervenire taglia in radice la possibilità di concorrere, la taglia in radice, e taglia in radice l'attuazione di quel meccanismo di equivalenza tra condotte e omissioni previste dal capoverso dell'Articolo 40. E nemmeno di mera connivenza si può parlare nel caso di specie, perché la connivenza anche se non punibile tiene conto di una circostanza, cioè la conoscenza da parte del De Felice che si sta commettendo un fatto costituente reato. E lui questo non l'ha mai saputo, non è mai stata provata questa consapevolezza. Manca dicevo, è assente, inesistente il tipo di omissione, l'obbligo giuridico ma anche la condotta alternativa lecita. Qual è la condotta alternativa lecita? Noi l'abbiamo... Non era una domanda ovviamente. La condotta alternativa lecita l'abbiamo capita nella discussione, l'abbiamo capita nella requisitoria del Pubblico Ministero qual è, ed era quella di spegnere gli impianti. Ora, io questa volta la faccio la domanda: ma secondo voi il De Felice ha un obbligo di interferire, di intervenire o di inibire quando la condotta lecita è quella di spegnere gli impianti? Cioè, lui aveva il potere di spegnere gli impianti? Perché, guardate, l'omissione - lo sapete meglio di me - naturalisticamente è un'assenza, è una mancanza, è un nulla che si riempie attraverso una condotta alternativa lecita, tu non hai

fatto quello che avresti dovuto fare, che è questo. Mi devi dire cosa avrei dovuto fare. Ma me lo volete... una persona me lo vuole dire cosa avrebbe dovuto fare De Felice? Spegnere gli impianti. Ora, l'obbligo giuridico non esiste né se la condotta alternativa lecita era quella di spegnere gli impianti né se fosse stata quella di intervenire nelle altre aree per cercare di ostacolare altri che commettono reati, se hanno commesso reati. Non c'è la condotta alternativa lecita, perché non poteva impedire nulla. Ma anche, guardate, quella inesistenza del capo di imputazione di cui al capo C), quella di collocare e di gestire in maniera adeguata impianti ed apparecchiature idonee ad impedire emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera può essere contestata al De Felice, perché già nel capo di imputazione sta scritto emissioni diffuse e fuggitive che noi non produciamo. Vengono indicate nel capo di imputazione aree che non appartengono a noi. E poi noi non produciamo quelle sostanze nocive di cui ai capi di imputazione. Che cosa devo migliorare? Cosa devo fare io agli impianti? Che cartelli devo mettere ai miei lavoratori? Che cosa devo dire ai lavoratori per non rispondere di quei reati? Ma nemmeno i reati di cui ai capi H) e I) possono essere addebitati al De Felice, perché il De Felice non produce diossine, PCB e metalli pesanti. C'è bisogno della piena consapevolezza.

È necessario dimostrare la consapevolezza del singolo di cooperare con altri nella commissione di un reato, ma c'è necessità anche della rappresentazione e della volizione del fatto. Cioè, io mi devo svegliare la mattina e devo dire, devo farmi questo ragionamento: "Io voglio collaborare con l'Avvocato Lanucara che sta commettendo... lo voglio fare coscientemente, ad aiutarlo nella commissione di un reato". Ma non devo farmi solo questo ragionamento, io devo rappresentarmi già ad inizio quando ho fatto questa scelta che l'Avvocato Lanucara ha come scopo la commissione di quel reato, e io devo non solo rappresentare ma volerlo quel reato. La volontà, perché ho preso quelle parti, quelle parti dell'esame del De Felice? Ma come si può parlare di volontà del De Felice di collaborare con altri nella commissione del reato e di rappresentarsi quel reato e di volerlo? Come si può? Uno che ha dedicato la vita a non inquinare, che non produce nulla di quello che sta scritto nei capi di imputazione e che per le convogliate è stato al di sotto dei limiti imposti dalla normativa pubblica di riferimento, pubblica! Uno che ha fatto una scuola per dare la possibilità ai suoi dipendenti, ai suoi sottoposti... di condividere con i sottoposti quello che era il patrimonio dallo stesso raggiunto, quelle che erano le sue capacità, che ha fatto le pratiche operative come prima area in tutta l'Ilva per scongiurare quello che volevano; uno che si impegna con tutte le forze per raggiungere questi risultati. Sapete – lo sapete benissimo – cosa dice la Cassazione? Guardare, per eliminare il *dolus in re ipsa* che cosa... ha enucleato gli indicatori. Gli

indicatori, e uno degli indicatori è la circostanza che l'imputato abbia predisposto misure volte a prevenire il verificarsi dell'evento, sintomatiche della non accettazione del fatto evento. Cos'altro avrebbe dovuto fare? Io prima di tutto non so dall'inizio cosa ho fatto e cosa avrei dovuto fare, non lo so dall'inizio. Ma uno che si comporta in questa maniera, uno che ha fatto quello che ha fatto il De Felice, con questi indicatori cos'altro avrebbe dovuto fare per dimostrare di non accettare il rischio?

Faccio un piccolo pascolo abusivo, perché il De Felice non risponde di associazione a delinquere e il De Felice non risponde di quell'associazione che è stata costituita per porre in essere i reati contro la pubblica incolumità, gli stessi reati di cui corrisponde il De Felice come concorrente, sia reati contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica. Di questo non risponde il De Felice. Perché, secondo il capo di imputazione... Chiedo scusa! Ho quasi finito però. Secondo i capi di imputazione: "Gli imputati, al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l'emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento Ilva S.p.A., concordavano così le possibili soluzioni, individuando i soggetti di vari livelli da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari dei vari uffici, provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento Ilva, al fine di ridimensionare problematiche anche gravi in materia ambientale, ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell'attività produttiva in spregio della normativa vigente, giungendo persino a compiere fatti di corruzione, concussione e falso; provvedevano a gestire l'Ilva attuando le scelte dei vertici della proprietà, al fine di rendere concreto il programma associativo teso all'ottenimento del massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento ed al fine di ottenere, pur in presenza di gravi criticità dello stabilimento, l'AIA facendo accettare alla commissione il 90 per cento delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza, nonché provvedendo a pilotare l'ispezione presso lo stabilimento da parte del gruppo istruttore della procedura AIA".

Io, per il mestiere che faccio, sono per la presunzione di innocenza assoluta, sarà compito dei difensori degli associati dimostrare che i fatti non sussistono o che gli imputati non l'hanno commesso, ma prendo da questa parte, l'imputazione fatta dal Pubblico Ministero, delle cose che mi servono per difendere il De Felice. De Felice, è chiaro, basta leggere il capo di imputazione, non ha partecipato alla commissione dei fatti di cui al capo A), non era consapevole delle scelte di politica industriale fatte dall'Ilva, né – tra virgolette – dei sistemi utilizzati dall'Ilva per la gestione stessa. Non è stato attinto, nemmeno sfiorato da quella che è la contestata manipolazione della politica, dell'istituzione, dei mass media, delle organizzazioni sindacali, del settore scientifico e

addirittura del clero. Non so a cosa servisse il clero, ma addirittura del clero. Non risulta che il predetto si sia seduto, che fosse andato... o fosse andato da qualche parte, in un posto segreto per sedersi, per mettere al tavolino con tutti gli altri associati e stilare l'atto costitutivo e lo statuto di quella associazione a delinquere, che ha previsto come scopo, come programma quello teso al massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento. Men che mai di essersi associato per condizionare l'AIA. Perché sotto il profilo materiale il De Felice si è sempre comportato all'opposto, si è sempre comportato in maniera diversa, in maniera diametralmente opposta rispetto... rispetto al contenuto dell'associazione. Massimo profitto a scapito delle criticità ambientali attuato anche attraverso i capi di imputazione contestati al De Felice. Ma secondo il Pubblico Ministero è ovvio, questo è patrimonio degli associati, non è patrimonio dei concorrenti. Lo scopo dell'associazione è patrimonio degli associati e non dei concorrenti che nulla sapevano, altrimenti sarebbero stati partecipi dell'associazione se avessero saputo. Lo esclude... Il Pubblico Ministero facendo due capi di imputazione separati, uno di associazione e l'altro di concorso, esclude la consapevolezza del De Felice di quelle contestazioni di cui al capo A), perché altrimenti non vedo e non capisco perché il De Felice non fa parte come partecipe dell'associazione. Sono contento per lui, ma non lo capirei. Qual è il distinguo tra associazione e concorso? I primi sapevano e i secondi non sapevano. Ecco perché il De Felice deve essere mandato assolto perché i fatti non sussistono, perché l'imputato non l'ha commesso, perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi del secondo comma dell'Articolo 503, perché lui non ha mai posto in essere condotte commissive tese ad inquinare, non ha mai prodotto le sostanze nocive nella sua area di cui ai capi di imputazione e non ha posto in essere nemmeno delle omissioni penalmente rilevanti perché... per mancanza dell'obbligo giuridico in capo al De Felice.

Ma devo fare – e poi ho finito – una subordinata. Noi diciamo spesso, diciamo "per scrupolo difensivo". Non è vero, è una bugia, lo confesso io. E' una bugia quando diciamo "per scrupolo difensivo", ma questa volta è proprio così. Guardate, questa volta è proprio così, perché è solo per scrupolo difensivo, perché è un processo complesso, è un processo gravissimo, un processo per il quale uno che si sente dire: "Il Pubblico Ministero mi ha chiesto diciassette anni"... io non avrei dormito per tutto il resto della mia vita! Io sarei morto prima dell'inizio di quei diciassette anni. Ecco perché questa circostanza mi porta a fare una subordinata. Derubricazione dei reati contestati ai capi B), H), I); in particolare derubricazione del reato di cui all'Articolo 439 contestato ai capi H) I) in quello punito e previsto dal 452 comma secondo, mentre quello di cui all'Articolo 434 in quello previsto dall'Articolo 449 contestato al capo B).

Noi abbiamo rimestato le carte, abbiamo visto e rivisto le carte, le abbiamo guardate cento volte, noi non siamo riusciti a trovare un fatto colposo nella condotta del De Felice, non siamo riusciti a trovare la violazione di una norma cautelare nelle condotte del De Felice. La ripeto, ripeto una... diciamo una subordinata di questo tipo, perché è tutto quello che abbiamo detto per tutte le ragioni sin qui esposte, ma anche per un'altra ragione. Mi dispiace, il Pubblico Ministero in questo processo è arrivato in ritardo, è arrivato quando la giurisprudenza è cambiata, è arrivato quando... quando le cose si sono modificate. Non è colpa del Pubblico Ministero, è colpa dell'evoluzione giurisprudenziale, è colpa di... Ci sono delle persone, ci sono due signore nel mio paese di origine che hanno sempre quel tipo di abbigliamento e che ogni vent'anni sono di moda, ma per vent'anni precedenti sono fuori moda, poi arriva la moda di quel... La giurisprudenza è cambiata, la giurisprudenza è cambiata. No, è vero, è vero questo. La giurisprudenza è cambiata. La giurisprudenza prevede per questi reati il dolo intenzionale, la giurisprudenza prevede in questi reati il dolo intenzionale. La giurisprudenza prevede anche nel caso di dolo eventuale una prova sulla volontarietà, una prova sul momento della volontà, di accettazione del rischio. È finito il tempo delle vacche grasse, è finito il tempo in cui tu vedevi il fatto, arrivavi alla violazione del factum, vedevi l'evento e tornavi indietro, dicevi: "Tu hai accettato il rischio di quell'evento". Ora è il tempo delle vacche magre, cioè tu mi devi dimostrare che io al momento in cui ho accettato il rischio avevo la volontà. Dopo vedremo. Perché il dolo intenzionale è la forma più grave di colpevolezza. Cioè, io non mi pongo problemi, io voglio quello, quell'evento, unicamente quell'evento, e io quello devo raggiungere! E' la massima... la volontà raggiunge l'intensità massima. Non mi ricordo come li ha chiamati il Pubblico Ministero gli imputati. No delinquenti. Criminali. Criminali. Mi ha corretto con un movimento della testa. Criminali. Colui che ha il dolo intenzionale è il più criminale tra i criminali, cioè è il primo criminale. Degli altri tipi la volontà... tipi di dolo, la volontà si attenua, ma lì è il massimo della volontà, dolo intenzionale. Il dolo implica atteggiamenti interni, processi psicologici non solo meramente potenziali ma reali. Se un individuo è convinto di non cagionare l'elemento manca in realtà l'elemento rappresentativo, e il dolo deve essere escluso anche quando questo appaia certamente legato alla sua condotta. Dicevo che c'è un approccio, la giurisprudenza predilige l'approccio volontaristico e la giurisprudenza si dedica con grande attenzione alla lettura dei dettagli fattuali, gli indicatori di cui abbiamo parlato prima, che possono orientare la lettura del moto interiore che sorregge la condotta. La volontà è un pensiero elaborante e motivato da un obiettivo che si risolve in intenzione. E questo è conclamato nel dolo intenzionale, questa circostanza è conclamata nel dolo intenzionale e nel dolo

diretto. Devi accertarlo nel dolo volontario, ma non con quel sistema che si è verificato l'evento, quindi tu obbligatoriamente e automaticamente hai accettato il rischio. No, me lo devi provare! Perché si richiede di definire l'atteggiamento psichico nel dolo eventuale, che possa essere considerato equivalente alla volontà, entro un unitario nucleo capace di conservare a ciascuna delle configurazioni del dolo un analogo concetto di volontà. Non vi sto parlando... parafrasando una frase del Pubblico Ministero dei libri dei sogni, vi sto parlando della cattedrale del diritto. Io vi sto parlando delle Sezioni Unite, della cattedrale del diritto, non del libro dei sogni che è una cosa diversa. Una presa di posizione volontaristica, un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento, per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non voluta dalla propria condotta. Occorrerà che l'agente, dopo aver tutto soppesato, considerato il fine perseguito, il prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa esprimendo una scelta razionale il più possibile assimilabile alla volontà. Addirittura si è stabilito che anche nell'ipotesi in cui vi sia irragionevolezza oppure irrazionalità del convincimento dell'agente in relazione alla non verifica dell'evento non possa fondarsi un rimprovero al titolo di dolo eventuale. Dice la Cassazione: "E' finito il momento in cui tu venivi, Pubblico Ministero venivi alleggerito dalla prova della coscienza di volontà nel momento dell'accettazione del rischio, perché ora me lo devi provare". Perché dicevo che è stato forse sfortunato, sicuramente sfortunato il Pubblico Ministero, perché si è evoluta la giurisprudenza? E parlo della sentenza del 31 ottobre del 2019, la 44528, che dopo aver detto che tipo di reato è il 434 alla fine dice: "Guardate che voi quello che avete accertato..." E si parlava di mancata manutenzione di alcuni impianti. "Quello che avete accertato è il dolo eventuale. Non coincidendo" - il principio è questo della sentenza - "la forma del dolo concretamente ravvisata nel caso in esame, la realizzazione dell'evento... la realizzazione dell'evento disastro con quella prevista dalla norma che prevede il dolo intenzionale".

Ora, nel caso in cui... sia nel caso in cui sia dolo intenzionale, ed è dolo intenzionale, e quindi mi devi provare tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, ma anche se fosse dolo eventuale, tu mi devi provare la volontà mia nel momento in cui pongo in essere la condotta e accetto il rischio. Io accetto il rischio nell'ipotesi in cui quell'evento si verifica, ma l'accetto prima. Non è una valutazione ex post, è una valutazione ex ante, e quindi la mia volontà deve essere presente al momento in cui io prendo la decisione di comportarmi in quella maniera e di porre in essere la condotta tipica. Non mi devi provare un episodio, un episodio non me lo devi provare come unico episodio, mi devi provare nove anni di episodi. Io per nove anni, ogni mattina che arrivo nell'Ilva mi devi

dire che cosa ho fatto e che cosa non ho fatto, se avevo quando sono arrivato nell'Ilva la coscienza e la volontà di porre in essere quel tipo di reato, di partecipare ad un concorso. Perché io quei reati non li ho commessi, io non sono né autore né coautore, io potrei essere complice, e quindi mi devi provare l'elemento psicologico oltre che del reato anche della partecipazione. Mi devi valutare se io avevo coscienza e volontà di partecipare e se ho avuto la rappresentazione e la volizione di quel tipo di reato. E non me lo devi valutare... me lo devi valutare ogni giorno, ogni minuto per nove anni.

E questo è un altro momento in cui, con grande rammarico, perché non mi piace farlo ma sono onesto intellettualmente... è un altro momento in cui ha ragione il Pubblico Ministero quando dice che se si dovesse richiedere il dolo intenzionale sarebbero tutti pazzi, ed è vero, lui ha ragione, ma quando ha detto questa frase evidentemente non si è reso conto che il dolo richiesto da quel reato è il dolo intenzionale e che la giurisprudenza sul dolo... sul dolo eventuale è cambiata. Saranno tutti pazzi, se voi scriverete nella sentenza che questi soggetti con coscienza e volontà hanno posto in essere quelle condotte rimanendo all'interno... È come se uno rimanesse... intossicasse la propria abitazione, rimanesse dentro, si chiudesse dentro per fare un dispetto ad uno che sta a chilometri di distanza. Questo è quello che deve dimostrare questa sentenza: come ha potuto essere consapevole il De Felice se non ha partecipato a quella associazione a delinquere, come si può dire, come potrà fare il Pubblico Ministero a dimostrare la consapevolezza del De Felice se lui non sapeva - sempre se fossero vere - le cose dette nel capo A), contestate nel capo A) di imputazione? Perché poi il Pubblico Ministero mi ha rubato più volte il mestiere nella sua requisitoria. Quando lui dice... il vero punto di questo processo non è se l'Ilva ha fatto o meno gli interventi, se ha rispettato la BAT, se ha rispettato l'AIA e se inquina oppure no, non è un problema mio. Mi preoccupa ma non è un problema mio, è un problema... De Felice ha rispettato l'AIA e lo dice il Pubblico Ministero.

Quindi, al limite, ove la Corte dovesse ravvisare una cosa che noi non abbiamo visto, non abbiamo ravvisato profili... profili di responsabilità di carattere colposo, potrà rispondere autonomamente. Noi ci siamo posti il problema del concorso colposo in delitto doloso, ci siamo posti questo problema, l'abbiamo affrontato questo problema e avevamo ragione. Ecco, pure noi siamo stati – tra virgoletta – sfortunati, perché abbiamo avuto ragione fino al 2018. Dal 2002 mi pare fino al 2018 abbiamo avuto ragione. Perché dal duemila... la giurisprudenza si evolve sotto una serie di profili. Cioè, prima si diceva che tu potevi con il tuo apporto colposo aiutare un altro che poneva in essere una condotta dolosa. La dottrina faceva l'esempio della signora che dava il topicida... il signore che dava il topicida alla signora pur sapendo che voleva ammazzare

il marito... nella consapevolezza che lo utilizzasse per uccidere i topi e invece lei lo utilizza... lo utilizza per uccidere il marito. E quindi si aveva questa... questa figura. Era prevista anche per la 231, nel rapporto delle responsabilità tra la persona giuridica e la persona fisica, e si è parlato di concorso colposo e reato doloso. Ma la Cassazione dal 2018 ha detto: "Guardate che questa non si può fare per un principio fondamentale, perché il 113 del Codice Penale prevede solo il concorso colposo in reato colposo", cioè se è stato preferito il dogma della unitarietà del reato concorsuale che richiede l'omogeneità dell'elemento psicologico. E quindi, in ragione dell'Articolo 42, comma secondo Codice Penale e del 113 e della impossibilità di una estensione dei concetti in (*parola incomprensibile*) si è abolita questa possibilità.

L'unica possibilità che c'è in un caso del genere è il concorso di cause indipendenti.

Ora, io mi riporto alle conclusioni che ho fatto, quelle di assoluzione, perché io non ritengo... Ho finito. Perché io non ritengo che ci siano o che siano residue dalla nostra analisi profili di responsabilità colposa, perché... perché io ritengo, io sono convinto che il De Felice ha dedicato la sua vita professionale, che ha dedicato anni della sua storia, anni della sua preparazione, delle sue competenze, per cercare – riuscendoci – a portare dal 2003 al 2012 l'impianto di Taranto a non inquinare. La sua vita è stata... è stata distrutta. Ovviamente è stata distrutta, perché il processo penale funziona in questa maniera ormai, il processo penale funziona con i primi atti, funziona con i sequestri, funziona con gli arresti, tutto... Cioè, poi il resto interessa... interessa poco, interessa... All'inizio sono gli articoli dei giornali, le televisioni che parlano che ti ammazzano, che ti uccidono, che ti uccidono non solo fisicamente, ma ti uccidono moralmente, ti distruggono la vita. Noi chiediamo solamente giustizia, chiediamo solamente questo, che non ci sia la possibilità in questa Corte italiana e non ci sia posto a una sentenza che sia da monito, non ci sia posto a una sentenza vendicativa, non ci sia posto a una sentenza che faccia strage o che agiti con quella benda la spada a destra e a manca senza intervenire chirurgicamente. Io non penso che questa Corte farà questo, perché io ritengo che questa Corte non potrà motivare una condanna sotto il profilo del fatto perché non c'è una contestazione al De Felice, perché non c'è un'omissione, perché non c'è un obbligo giuridico, una condotta alternativa lecita. Perché si dice "nella qualità di cui sopra" e la qualità noi oggi non la sappiamo, noi non la conosciamo la qualità del De Felice. Può essere di direttore, e voi dovete decidere per venti giorni che è stato direttore il De Felice; può essere quando faceva l'operaio, perché la condotta è dal '95 in poi, fino al 2012. Noi conosciamo solo la parte finale di quella condotta, non conosciamo altro. Non è possibile fare una sentenza politica, culturale, che debba essere da monito per le altre persone, il De Felice deve essere giudicato per quello che ha fatto nella vita, per il

valore della sua vita, per quello che ha fatto contribuendo all'esistenza dell'Ilva e facendo in modo – riuscendoci – che la sua area non inquinasse, perché noi... E lo sappiamo tutti quanti, penso che sia anche il Pubblico Ministero d'accordo su questo, il De Felice non ha mai prodotto quelle sostanze nocive di cui ai capi di imputazione. Ed è quel palo dell'esempio della rapina, che mi devi dimostrare l'elemento psicologico della partecipazione e la condotta alternativa lecita e l'obbligo giuridico, perché lui non è che non poteva controllare le altre aree, se le altre aree hanno inquinato, ma non poteva nemmeno affacciarsi, perché vi era una divisione di responsabilità all'interno dell'Ilva. Dice il De Felice: "Io ho fatto il mio, ho fatto la richiesta di investimento, il resto non è mia competenza, non è mia capacità. Io non posso fare altro e non potevo fare altro se non fare la richiesta di investimento". Non sacrifichiamo oltre quello che è stato la vita del De Felice, perché... Guardate, io non potrei mai fare il Pubblico Ministero nella mia vita, perché pensare di richiedere diciassette anni a uno che ha fatto sempre il suo dovere nella vita non mi farebbe dormire sonni tranquilli. Mi rimetto alle conclusioni già rassegnate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Allora, prima di cominciare facciamo una breve pausa, massimo mezz'ora, alle tre riprendiamo, alle 15:00.

(Il processo viene sospeso alle ore 14:26 e riprende alle ore 15:06).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Sassi, prego. A lei la parola.

AVVOCATO C. SASSI – Giudice, ci portiamo avanti, vi distribuiamo delle slide, ce n'è una per ciascuno di voi, quindi inclusi anche i Giudici Popolari in modo tale che potete seguire anche proprio sul cartaceo, ci sono degli schemi del diagramma, quindi è meglio che possiate verificare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato, possiamo cominciare.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. C. SASSI

AVVOCATO C. SASSI – Grazie Presidente, grazie Signori della Corte. Assisto l'Ingegnere Adolfo Buffo, lo assisto insieme all'Avvocato Vito Ippedico, che parlerà dopo di me e vi anticipo che ci siamo ripartiti i compiti, in modo tale per cui io parlerò del processo cosiddetto "Ambiente Svenduto" e l'Avvocato Ippedico parlerà degli infortuni sul lavoro.

L'Ingegnere Buffo, come sapete, si trova in una situazione del tutto particolare e questo per varie ragioni, innanzitutto il periodo della sua imputazione è estremamente breve, pochi mesi.

Certamente il più breve tra tutti gli imputati ai quali sono contestate condotte connesse all'esercizio dello stabilimento. Poi, perché l'esercizio della sua carica – come sapete – interviene dopo i sequestri e dopo gli arresti, quindi nella stessa prospettiva accusatoria quando il reato era oramai già ampiamente conclamato. Infine, la sua carica viene esercitata nell'epoca in cui l'esercizio dello stabilimento era stato affidato ai custodi giudiziari, con tutti gli ampi poteri che sapete che poi, comunque, ripasseremo in rassegna. Nonostante questa situazione già di per sé assai peculiare, e ovviamente ben nota fin dall'inizio l'Ingegnere Buffo è stato rinviato per una serie di reati gravissimi, che vanno dall'avvelenamento – riferito solo ai militi - al disastro, al 437.

Durante il dibattimento, inevitabilmente direi quasi, dell'Ingegnere Buffo si è parlato pochissimo. Essenzialmente gli unici due momenti di attenzione sono stati l'udienza dell'11 febbraio 2019, quando Buffo si è sottoposto all'esame qua in Aula e qualche volta per lo più en passant quando la custode, Ingegnere Valenzano lo ha nominato quale riferimento per alcune delle attività svolte nei primi mesi dopo il sequestro. Il Pubblico Ministero nell'ambito di una requisitoria durata sette giorni si è occupato di Buffo per soli otto minuti e trenta secondi e, precisamente, se volete andare a risentirvelo – e ve lo suggerisco - su Radio Radicale, udienza del 15 febbraio, dalle ore 2:01:30 alle ore 2:10. Otto minuti e mezzo. A fronte di otto minuti e mezzo di requisitoria sono stati chiesti venti anni di carcere, più di due anni per ogni minuto.

Se poi consideriamo che per metà di quegli otto minuti o giù di lì ha dovuto riconoscere, cosa che peraltro aveva già fatto ripetutamente nel corso della requisitoria e delle precedenti udienze, che quanto avvenuto già durante i primi mesi post sequestro rappresentò nella stessa sua prospettiva la svolta nella vita dello stabilimento e finalmente lo standard cui da sempre avrebbe dovuto riformarsi la gestione del siderurgico, possiamo davvero dire che i venti anni di carcere sono appesi a una manciata di minuti, addirittura a poche frasi. Io credo che voi abbiate un modo semplicissimo per farvi un'idea di questo processo, con riferimento all'Ingegnere Buffo ed è un modo che potrebbe addirittura prescindere da tutto quello che vi dirò io oggi. Andate a risentirvi gli otto minuti e mezzo di requisitoria del Pubblico Ministero del 15 febbraio e poi vi rileggete dalla prima all'ultima riga il verbale dell'esame reso da Buffo l'11 febbraio 2019, avendo cura – mi permetto raccomandarvelo – di fare come abbiamo fatto noi quella mattina e quel pomeriggio che ricorderete, di legare le affermazioni di Buffo ai documenti che abbiamo prodotto e allegato a quel verbale di quella stessa udienza.

Una pena mostruosa, direi addirittura paradossale, se si pensa che è poco meno rispetto a quella chiesta per gli imputati che hanno avuto il controllo totale dello stabilimento per anni, che hanno fatto la storia recente dell'Ilva di Taranto e ai quali peraltro vengono

contestati molti più reati di quelli che vengono contestati a Buffo, come per esempio la associazione a delinquere e la corruzione, che Buffo non ha. Ma voglio essere chiaro, mostruosa qui non è tanto e solo la richiesta dei vent'anni, mostruosa è la richiesta di condanna in sé. E questo per due ragioni, gigantesche: la prima, perché Buffo non ha commesso nessuno dei reati contestati, perché ne difettano tutti gli elementi costitutivi e il dibattimento non ha fornito nessuna prova di responsabilità. La seconda, perché la richiesta di condanna di Buffo è del tutto contraddittoria rispetto alla stessa impostazione del Pubblico Ministero, che per udienze e udienze ancora qui in requisitorie, lo vedremo, ha continuato a contrapporre la gestione, fino al sequestro del luglio 2012, a quella immediatamente successiva sotto la guida dei custodi. Io, guardate, ve lo dico senza nessun problema, in una totale trasparenza, a costo di essere tacciato di essere ingenuo. Io ero convinto che per Buffo sarebbe stata chiesta l'assoluzione, ma non fosse altro che per una ragione, perché conveniva il Pubblico Ministero che evidentemente non si sta rendendo conto che chiedendo la condanna di Buffo indebolisce tutta la sua impostazione accusatoria, perché va a colpire la condotta alternativa lecita o, se vogliamo usare un termine più proprio, visto che la condotta alternativa lecita fa parte del reato colposo e qui sono contestati i reati dolosi, il comportamento legittimo! Il controfatto diremmo ancora impropriamente attingendo alle categorie del reato colposo. Queste sta colpendo! Allora, vediamo subito, un distillato di quegli otto minuti, quali sono le tre ragioni che il Pubblico Ministero ha addotto per cercare di dare non dico una motivazione, direi più che altro una giustificazione ai vent'anni di carcere. Buffo, primo, è un uomo Riva; secondo, ha preso i premi di produzione; terzo, non ha ridotto il tempo di distillazione del coke 24 ore. Non ci credete che siano queste le ragioni? Vi sembra impossibile che si possano chiedere vent'anni di carcere per questo? Andate a riascoltarvi quegli otto minuti e mezzo su Radio Radicale: 15 febbraio, ore 2, 1 minuto e 30.

Ora, chiunque comprenda agevolmente che tra questi tre addebiti è la prova di reati colossali e complessi come quelli che gli vengono contestati c'è un abisso incolmabile, neppure da commentare. I profani lo capiscono a buon senso. Per i giuristi possiamo specificare che non c'è il minimo accenno alla condotta, se non quel frammento sulla distillazione del coke di cui ho appena detto e di cui naturalmente ci occuperemo, e non c'è il minimo accenno all'evento. Ma non deve stupire. In effetti nell'epoca Buffo rispetto ai reati contestati non ci sono né condotta e né evento. Tolto questo, quindi tolti i reati, voglio soffermarmi qualche minuto, brevemente su questi tre temi, questi tre piccoli appigli a cui vengono agganciati quei mostruosi vent'anni di reclusione.

Primo, non è affatto vero che Buffo sia un uomo Riva. È una circostanza totalmente inveritiera.

Buffo entra in quello stabilimento negli anni ottanta, e c'è ancora adesso. Buffo è un uomo Riva tanto quanto è stato un uomo Italsider, tanto quando è un uomo ArcelorMittal oggi. Qui tra l'altro, abbiamo già un primo problema nell'architettura dell'imputazione. Vi è stato accennato dal collega di prima. Anche qui abbiamo un soggetto che concorre nel reato doloso senza fare parte dell'associazione. Quindi, tu concorri nel reato doloso con Tizio e Caio, quando Tizio e Caio erano associati tra loro per il perseguimento di un piano comune, ma tu non sei partecipe dell'accordo generale. Quindi, lo fai a insaputa degli associati. Se poi invece si vuole dire che all'epoca dei fatti, siamo a cavallo tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, la proprietà era ancora Riva, allora sì, questo sì, questo è un dato oggettivo. Questo è un dato oggettivo non possiamo replicare nulla su questo, ma allora si dica che si vogliono colpire i Riva e Buffo è un danno collaterale. I danni collaterali, lo sapete, nei bombardamenti americani è classico, si va a colpire l'obiettivo militare e c'è sempre qualche civile che ci lascia le penne. Buffo è il civile che ci lascia le penne.

I premi. Buffo non ha preso alcun premio, almeno nel senso criminale in cui lo intende il Pubblico Ministero. Ha preso la retribuzione, come tutte le persone che al mattino si alzano e vanno al lavoro. C'è, e Buffo l'ha spiegata chiaramente, una suddivisione che c'è per tutti i dirigenti, su tutto il territorio nazionale, in Italia funziona così, tra la parte fissa e la parte variabile. Era così anche con Italsider, è così anche con Arcelor. La parte variabile è un'integrazione senza la quale tu prenderesti una somma così bassa che nessuno verrebbe a lavorare qua. Quindi, la parte variabile è un qualche cosa su cui il dipendente dirigente deve poter contare perché, altrimenti, il sinallagma con il datore di lavoro va a farsi benedire, perché questo direbbe ma io perché devo venire qua per quella somma lì? Vado da un'altra parte e me ne danno di più.

Tutte queste cose sono state spiegate nell'esame dell'11 febbraio 2019 perché il Pubblico Ministero gli ha fatto le domande, Buffo risponde puntualmente, dice: "Guardate l'abbiamo discusso anche al Tribunale Fallimentare", perché in tutta questa storia, tra l'altro, a proposito di profitto, Buffo ci ha perso un sacco di soldi, perché ha un sacco di retribuzioni che non gli sono state pagate dagli amici Riva. Ma al Pubblico Ministero le risposte di Buffo non interessano.

Poi, quando si dice il premio, il premio, il premio criminale, ma di quale premio avrebbe dovuto beneficiare Buffo in un esercizio dall'andamento economico in perdita? Per cosa dovevano premiarlo i Riva? Per aver chiuso le batterie della cokeria? Per aver spento un altoforno? È questo il premio che si meritava? Erano contenti i Riva di questa roba qua, contentissimi, gli hanno dato un premio a fine anno, bravo, dovevi spegnerne di più, così ti davamo un premio ancora più alto. Lo stabilimento chiude in perdita, va avanti a

perder soldi. Credo che non abbia mai smesso di perdere soldi da quel luglio 2012 in poi.

La questione della distillazione del coke poi le supera tutte. A parte che – osservo io - tra decine e decine di cose fatte in quei cinque mesi e ne parleremo, si è andati a prendere una, un tassello di un mosaico enorme, ma poi la si è addirittura presa sbagliata, perché proprio Buffo invece portò la distillazione a 24 ore e una delle prove, non l'unica, sta proprio in quel documento di Bondi, del dicembre del 2013, che il Pubblico Ministero non ha letto bene, credendo di trarvi la prova che solo Bondi portò la distillazione a 24 ore un anno dopo, quando invece quel documento dice proprio il contrario. Ma lo vedremo, ve lo faccio vedere. Di tutto ciò che vi dirò porto prova documentale. La conclusione amara che dobbiamo trarre da quegli otto minuti e mezzo è quindi che Buffo diviene vittima di uno spiegato cortocircuito processuale. Prima gli si affibbia sbagliando la patente di infamia dei Riva. Poi si fa molto peggio. Si chiede una condanna a vita, perché vent'anni per un uomo di sessantacinque anni sono l'ergastolo, ma non per quello che lui ha fatto, ma per quello che lui è, o meglio sarebbe, un uomo Riva.

E questa è una impostazione che evoca una delle derive peggiori del Diritto Penale, che è relegata a 100 e passa anni fa, voi lo sapete benissimo, mi siete maestre, la colpa d'autore. Ogni tanto risbuca fuori, perché quando si è parlato dei clandestini la legislazione sui clandestini che cos'era quella aggravante? Tu rubi in un supermercato, ma se sei un clandestino il tuo furto uguale a quello di un italiano o di un europeo viene punito più gravemente. Il fatto è lo stesso, ma tu hai quella connotazione, siccome sei un disperato della terra, allora paghi di più. È una responsabilità per l'uomo intrinsecamente criminale. Arrivati, quindi, a questo punto all'imputato non resta che una possibilità di salvezza: voi, il Giudice. Il Giudice in una situazione di questo genere è la ciambella di salvataggio a cui si aggrappa l'imputato, che sta affogando. E voi siete un Giudice particolare, la Corte d'Assise per reati ambientali è un Giudice assolutamente particolare. Sapete benissimo, mi rivolgo ovviamente ai Giudici Popolari, che voi siete qui per la contestazione di reato di avvelenamento doloso, è quella che chiama in gioco la vostra presenza da cinque anni a questa parte. Per me devo dire è addirittura la terza, credo di essere – mi passerete questa piccola presunzione, che presunzione non è, è un dato oggettivo – un recordman in Italia, perché è la terza volta che faccio un reato ambientale davanti a una Corte d'Assise. Perché l'ho fatta a Chieti per la vicenda di Bussi, l'ho fatta ad Alessandria per la vicenda di Spinetta, quasi una quarta, perché anche a Santa Giulia (Milano) inizialmente contestarono l'avvelenamento doloso, poi il Pubblico Ministero lo derubricò colposo e in poi in udienza preliminare venne dichiarato su quello il fatto non sussiste.

Bene. Allora, tenete da parte questo mio sciocco e vanaglorioso riferimento ai miei precedenti, però vi posso dire una cosa: questo è un reato che non ha alcun precedente giurisprudenziale in contesti di base leciti, come sono quelli dell'esercizio dell'attività industriale. Cioè, non esiste in Italia una sentenza di condanna per il 439 nell'esercizio di attività industriale. Infatti, devo dire, mi risulta che da diversi anni a questa parte questo reato non sia mai più stato contestato dalle Procure della Repubblica.

Io ci tornerò, naturalmente, su questa storia del 439, perché una delle parti di cui mi occuperò sarà l'avvelenamento dei mitili, ma credo che lo farò domani mattina quello.

Io mi rivolgerò spesso in questo intervento ai Giudici Popolari, ho sempre fatto così in queste discussioni, perché credo di avere il dovere di farmi capire da tutti e credo questa volta di essere facilitato in questo compito dalla posizione che assisto, che credo non richieda particolari complessità tecniche per fare emergere l'innocenza dell'imputato. Vi dicevo, abbiamo voi e solo voi oramai come ciambella di salvataggio e lo sforzo che vi è chiesto è notevole ovviamente, nessuno lo può sottovalutare. Non vi invidio, ve lo devo dire con tutta la mia fragilità e franchezza. Già il vostro è un mestiere difficilissimo, poi voi vi siete trovati un processo fortemente tecnico, perché questo è un processo nel quale si è discusso di tutto, dalle questioni impiantistiche, a quelle chimiche, a quelle amministrative, a quelle epidemiologiche, a quelle tossicologiche, non è mancato niente. Pensate, si sarebbero potuti fare quanti processi diversi? Voi ne racchiudete in uno solo come se fosse dieci, dodici, con la difficoltà di dominare materie nelle quali non solo voi Giudici Popolari, ma neppure noi siamo versati, perché ci siamo laureati in un'altra cosa! Io ho cominciato a capirci qualche cosa di chimica quando ho cominciato a fare i processi. Non avrei mai pensato in vita mia di riuscire ad afferrare certi concetti, ma mi sa che invecchiando il cervello un po' di più si apre rispetto a quando si è quindicenni.

Poi avete un compito difficile per ragioni ovvie, sulle quali non sto neanche a entrare, perché non sono ragioni che mi interessano più di tanto, questo è chiaramente un processo che è caricato di tutta una serie di attese giuridiche, extragiuridiche, metagiuridiche, aspetti sociali, politici, economici, eccetera, eccetera.

Voi, e lo sapete benissimo perché i Giudici Togati ve l'ho detto, dovete giudicare solo sulla base delle prove portate dalle Parti. Se la prova del fatto non c'è, si assolve, non esiste la responsabilità per quello che si è. Esiste la responsabilità per quello che si è fatto e alla precisa condizione che quello fatto sia stato provato in maniera rigorosa. Si usa sempre dire, perché oramai sta nella nostra carta costituzionale, oltre ogni ragionevole dubbio. Allora, prima di iniziare questo percorso insieme, vi voglio rammentare le parole del Pubblico Ministero, proprio lui, che in un incredibile sdoppiamento dei ruoli ha formulato le seguenti affermazioni nel corso della sua requisitoria. Ve le ho messe tutte

nella slide numero 1. Il giorno primo di febbraio ha detto: “I valori delle emissioni crollano dopo un anno dal sequestro, anzi, prima di un anno”. Il 15 febbraio, tutti gli interventi poi - dice Buffo, sto testualmente ripetendo il registrato - che ha fatto a partire sono quelli di cui all'allegato F della sua memoria (cioè della memoria Buffo) acquisita all'udienza 11 febbraio, il giorno dell'interrogatorio, che ci dice che tutti quegli interventi erano interventi che riguardavano opere che in Ilva non erano presenti. Se noi leggiamo il documento F, che io propongo alla Corte, il Pubblico Ministero propone alla Corte il mio documento, ci sono esattamente tutti gli interventi previsti dai custodi. E via dicendo. Le RDA, l'8 febbraio, sono praticamente tutte, o quasi tutte, dopo il provvedimento di sequestro e immediatamente prima, con poche eccezioni, e il 10 febbraio si è trattato di una attività emissiva che si è protratta dal 1995 e per quanto riguarda gli imputati odierni sino al sequestro. Gli Avvocati di una volta avrebbero detto: *ex ore tuo loquor*. Parlo con le tue parole.

Iniziamo a delimitare il perimetro della contestazione adesso. Allora, sul perimetro della contestazione noi abbiamo dei riferimenti assolutamente univoci, che però ci tengo a ribadire per evitare indebite estensioni. Occorre fare riferimento al capo di imputazione, nella prima facciata quando vengono descritti gli imputati, il Pubblico Ministero ha scelto di mettere anche la qualifica. Altre volte non lo si fa, la si mette all'imputazione, stavolta ha scelto così. Benissimo. E, se voi fate il conto di quello che c'è scritto, c'è scritto che è stato nominato direttore di stabilimento alla fine di agosto del 2012 e, precisamente, - ed è questa la qualifica per la quale è chiamato qua - direttore di stabilimento dal 27 agosto 2012 al 13 febbraio 2013, il giorno delle dimissioni. Quindi, stiamo parlando, anche per una questione di precisione temporale, di cinque mesi e mezzo. Quindi non sette, come ogni tanto dice il Pubblico Ministero.

Secondo: sull'imputazione ho già fatto dei cenni prima, però siccome stiamo tracciando i confini dell'imputazione, ci tengo a ribadirveli. Buffo non è imputato di associazione a delinquere, non ha nulla a che fare con tutta la parte relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, non ha la contestazione di avvelenamento agli ovicaprini, ha solo la contestazione di avvelenamento delle cozze, perché quindici giorni prima della chiusura indagini - ed eravamo nel maggio 2013, perché questa è l'origine di quella contestazione del 439, non si era mai parlato, non c'era un foglio all'interno di tutti i quintali di atti di indagine - quindici giorni prima della misura indagini arriva un rapporto della A.S.L. che parlava della contaminazione delle cozze nel Primo Seno del Mar Piccolo. E così entra anche questa prima contestazione. Vedremo poi quali sono gli effetti dal punto di vista probatorio, perché questo è un reato che sostanzialmente non è mai stato istruito. Sotto il profilo più strettamente probatorio Buffo non è, ovviamente,

coinvolto nell'incidente probatorio, ma la questione – attenzione – non è che non è coinvolto, quindi facciamo la questione non ero parte eccetera, riguarda l'incidente probatorio tutt'altra vicenda. Cioè, fatti precedenti, tutte altre cose, avvenute prima della sua entrata in carica. Secondo, il materiale probatorio è piuttosto scarno, perché come vedremo anche dal punto di vista epidemiologico, per esempio che è la parte fondamentale nel momento in cui parliamo dell'evento di disastro, su quei cinque mesi i riscontri sono pochissimi e parziali. Comunque lo anticipo subito, tutti favorevoli alla Difesa.

Terzo, Buffo, sempre nella nostra azione preliminare di delimitazione dell'imputazione, fu direttore tecnico in un'epoca del tutto particolare, cioè quella in cui i poteri spettavano – di gestione di tutto lo stabilimento – ai custodi. Quindi, lui non ebbe, non poté avere altro ruolo che quello di raccordo tra i custodi da una parte, il Presidente Ferrante da una parte e i capiarea dall'altra ancora. Comunque anche qui in un modo particolare, perché come vedremo e abbiamo anche qui delle prove documentali, non di rado c'è un rapporto diretto Ferrante/custodi, oppure, ancora più importante, un rapporto più importante custodi/capiarea. Quindi, una figura ibrida, in un momento particolare, alla quale non possiamo ricollegare dei poteri che non ha mai avuto.

Vediamo come nasce la sua nomina. Nel verbale di primo accesso allo stabilimento, il 30 luglio 2012, viene indicata proprio questa funzione di supporto del direttore tecnico, perché i custodi scrivono: il direttore di stabilimento, nonché i predetti responsabili di area, coadiuvano il custode nell'esercizio dell'impianto e di quanto disposto nel decreto del sequestro preventivo. Quindi, è chiarissima l'iscrizione della qualifica e dei poteri ad esso collegati, cioè sono dei coadiutori dei custodi. Quindi i custodi già il 30 luglio avevano una idea chiara delle persone da indicare nelle funzioni rimaste vacanti a seguito degli arresti: l'Ingegnere Buffo come direttore tecnico di stabilimento e gli altri dirigenti superstiti – passatemi questa espressione - con i nuovi capiarea. Questo è il nuovo assetto organizzativo deciso dai custodi. Ma perché i custodi scelgono Buffo? Per due motivi molto semplici, che sono oggettivamente verificabili. Buffo era il dirigente più anziano in carica in quel momento. Si è usato un criterio militaresco. Al militare funziona così: quando viene meno il graduato più anziano, gli succede quello subito dopo in grado di anzianità. Ma poi c'è un'altra ragione, che è una ragione anche più importante, evidentemente i custodi cercavano qualcuno che non fosse stato in nessuna maniera legato alle vicende precedenti. E perché Buffo aveva queste caratteristiche, questo requisito? Perché Buffo della produzione non si è mai occupato in vita sua, lui faceva il controllo qualità, che è una funzione importantissima. Adesso ci arriviamo, perché poi naturalmente anche qua c'è la mossa e la contromossa. È come una partita a

scacchi. Peccato, che questa qua è una partita a scacchi di cui si sapeva già tutto all'inizio, perché nell'interrogatorio la Parte, cioè il Pubblico Ministero ha mosso le sue pedine e Buffo ha risposto. Ma tutte quelle risposte non sono interessate e, quindi, io adesso le devo riproporre. Buffo è il dirigente che sicuramente non aveva nessun tipo di legame con tutto quello che riguardavano le aree sequestrate. I poteri a Buffo, però, in una società – perché questa qui è un ibrido ovviamente, è una metà uomo e metà cavallo, era una società comunque privata – sotto la gestione dei custodi di nomina del G.I.P., ma restava una società privata e, quindi i poteri chi glieli potevi dare? Glieli poteva dare soltanto Ferrante come delegato del consiglio di amministrazione, e questo avviene il 27 di agosto del 2012, (documento 11 della produzione Buffo, 21 dicembre 2020). Voi ricordate che noi abbiamo fatto una parte delle produzioni il giorno dell'esame e un'altra parte il 21 di dicembre con una nota di deposito. E poi da lì sono state rilasciate, da Buffo, le deleghe a tutti i capiarea e ai numerosi altri sottoposti che non sono solo i capiarea, titolari in via derivativa di tutta una serie di responsabilità su specifiche aree e compiti dello stabilimento.

Questo è il perimetro all'interno del quale ci muoviamo e questi capisaldi noi ce li dobbiamo ricordare sempre.

Adesso iniziamo il nostro percorso partendo dalla condotta. Sulla condotta io devo proprio riprendere il punto su cui vi ho appena lasciato, cioè quale è stato il percorso professionale di Buffo prima del sequestro, di che cosa si è occupato Buffo fino alla fine di luglio del 2012. Il curriculum di Buffo, che è stato ampiamente spiegato da Buffo nel corso dell'esame, è assolutamente lineare. Da che ha iniziato a lavorare all'Italsider lui si è sempre e solo occupato di qualità di prodotto finito. Ha sempre e solo trattato gli aspetti legati al prodotto e in particolare alla progettazione metallurgica, controllo, quantità e assistenza tecnica ai clienti. In pratica, che cosa sono le funzioni principali di chi riveste quel ruolo in un siderurgico? Primo, avere rapporti diretti con i clienti per capire quali sono le loro esigenze tecniche e le specifiche richieste di materiale di cui hanno bisogno. Vi è stato spiegato che esistono tantissimi tipi di acciaio diversi, con caratteristiche diversissime. Secondo: definire con quali specifiche caratteristiche deve essere fabbricato o laminato l'acciaio che è stato richiesto, progettare il prodotto e garantire il rispetto degli standard tecnici, svolgere prove di laboratorio sui campioni del prodotto per vedere se effettivamente è corrispondente a quelle caratteristiche che sono state ordinate. Tant'è che poi, quando ci sono le contestazioni dei clienti, la prima cosa che si fa è fare le prove di laboratorio perché quello dice: no, io ti ho chiesto una mela rossa e tu mai hai dato una mela gialla. Questo è, in poche parole. Questo è il ruolo che lui ha avuto prima e dopo quella tragica parentesi di quei cinque mesi e mezzo.

Durante l'esame il Pubblico Ministero ripetutamente gli chiede – qui dicevo, è una partita a scacchi che ho già visto, so già la mossa che fa l'Accusa e voi sapete già quale è quella che fa la Difesa – gli chiede se la qualità ha a che fare con la produzione e ripetutamente Buffo spiega che non hanno nulla a che fare. Il Pubblico Ministero gli dice: “Lei, ai fini di questo controllo sul prodotto finito, in relazione alle commesse, aveva la possibilità di modificare i parametri di processo?”. E Buffo: “No, i parametri di processo sono definiti dall'impianto”. E sempre ripetutamente nel corso dell'esame – vi invito ad andarlo a verificare voi stessi – il Pubblico Ministero ma anche i Difensori di altri imputati hanno posto a Buffo una serie di domande di carattere tecnico relative alla gestione dei singoli impianti. Puntualmente Buffo ha risposto che di quei temi non sa assolutamente niente. In breve, le varie tipologie di acciaio sfornato non hanno nulla a che vedere rispetto a come viene gestito l'impianto. Tu puoi fare un acciaio ottimo emettendo poco, un acciaio pessimo emettendo poco, un acciaio ottimo emettendo tanto, un acciaio ottimo emettendo poco, non c'entrano niente! Ma proprio niente! Ma per una ragione molto semplice, se fosse così, allora, dovremmo pensare che ci sia uno standard produttivo per il quale chi fa meno emissioni ha l'acciaio migliore e, quindi, venderebbe tutti quelli che non hanno emissioni. Un discorso assolutamente illogico. Sono due cose completamente separate. E con questo credo si possa mettere definitivamente una pietra sopra anche ai riferimenti del Pubblico Ministero, che interpreto qui come solo suggestivi, perché davvero sennò mi riesce difficile dare loro una valenza giuridica che afferma che Buffo era partecipe della gestione criminale – queste sono state le parole usate – perché essendo lì da ventisei anni non poteva non sapere come andavano le cose.

Il ruolo dei custodi. Quando i custodi sono stati investiti dell'ufficio pubblico dal G.I.P., il provvedimento di sequestro – lo sapete benissimo, adesso ripercorro la storia di quelle settimane, perché il Pubblico Ministero secondo me ha trascurato completamente di riferire come andò la storia dei provvedimenti di quelle settimane, che è però decisiva e che spiega anche perché Buffo è qua alla fine, perché la vera ragione è in quei provvedimenti di quelle settimane. Ci arriviamo tra un minuto. I custodi sono destinatari di un ordine del G.I.P., che è quello di bloccare le lavorazioni e spegnere gli impianti dell'area a caldo. Questo era il compito dei custodi al 20 di luglio, quando loro per la prima volta entrano nello stabilimento. Poi c'è stata la decisione del Tribunale del Riesame, che ha modificato quel provvedimento. Non solo ha messo tra i custodi Ferrante, che ha comunque la sua valenza, ma cambia tutto e dice: “In parziale modifica del decreto di sequestro, ferma restando la nomina dei custodi, aggiungendo Ferrante al posto di Tagarelli, dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li

utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo". Quindi, c'è una differenza radicale tra il provvedimento del G.I.P. e il Riesame. Per carità, sempre fermo restando la stessa polare dell'ambientalizzazione, ma le modalità sono completamente diverse.

E il Tribunale del Riesame si pone già dei problemi, che poi sono gli stessi che si sono posti tempo dopo anche la Corte costituzionale. Io non entro minimamente nel merito di tutto questo perché a me non interessa nulla, mi limito a riferire il contenuto di provvedimenti. La questione relativa ai limiti e ai poteri dell'Autorità Giudiziaria e ai limiti e ai poteri dei custodi nel caso di sequestro preventivo di un enorme complesso stabilimento industriale, quale il siderurgico di Taranto, non è meramente tecnica e fine a sé stessa, visto che dalla sua assoluzione discendono importanti ricadute concrete che vanno a intaccare contrapposti interessi, pure costituzionalmente rilevanti, quale quello della tutela della impresa produttiva e quello della tutela dell'occupazione di manodopera e richiama il Riesame a pagina 119 una serie di sentenze di Cassazione. Il senso diventa, quindi, quello di utilizzare gli impianti in chiave della riambientalizzazione, con un caveat, che viene stabilito chiaramente, bisogna evitare di scendere al di sotto del minimo tecnico. Che cos'è il minimo tecnico? Quel livello minimo al di sotto del quale l'impianto si rovina e rovinandosi non solo compromette l'impianto, cosa che uno potrebbe dire ma chi se ne frega, tanto è dei Riva, ma rischi di procurare un danno enorme sia ai lavoratori che all'esterno. È evidente che nel momento in cui l'impianto viaggia al minimo tecnico, un po' di acciaio lo produce, non possono mettere dentro il cioccolato, non possono mettere dentro i bigné. Entrano sempre il minerale e il metallo e esce l'acciaio.

Noi vedremo di qui a poco che i custodi hanno sempre avuto il controllo diretto dell'approvvigionamento delle materie prime, che veniva da loro autorizzato specificamente settimana per settimana. Se tu hai il controllo delle materie prime, cioè di che cosa entra in quel gigantesco rotore, hai evidentemente il controllo anche dell'output, tanto entra, tanto esce. Questa impostazione è poi stata ulteriormente modificata dal Legislatore e dalla Corte Costituzionale e da qui in poi è tutto quello che il Pubblico Ministero non ci dice. Voi sapete benissimo che il 3 di dicembre del 2012 interviene il Decreto Legge 207, il cosiddetto "Salva Ilva", che è stato poi convertito nella legge 231 della vigilia di Natale, il 24 di dicembre. Con quel decreto il Parlamento ha ritenuto che lo stabilimento di Taranto fosse di interesse strategico nazionale, cioè che il Paese non possa fare a meno del siderurgico di Taranto, perché se in Italia venisse a mancare l'acciaio del siderurgico di Taranto ci sarebbero una quantità di problemi a cascata su altri settori produttivi. Può piacere, può non piacere, per carità, siamo

liberissimi tutti di pensare quello che vogliamo, ma sicuramente questo provvedimento c'è. Guardate, io non dirò in tutta questa requisitoria, prima di tutto perché sarei completamente pazzo, perché non interesserebbe minimamente alla posizione di Buffo, ma poi perché ritengo che questo processo debba essere analizzato tecnicamente, ripulendolo di tutto quello che c'è attorno, quindi io mi limito al contenuto del provvedimento. Che poi, tra l'altro, anche a Milano nelle vicende del (parola incomprensibile), eccetera eccetera, tutta la tematica dell'interesse strategico nazionale diventa una tematica fondante. Cioè, non possiamo non fare i conti con questa categoria che viene introdotta. Quindi, nel momento in cui il decreto "Salva Ilva" autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva, non è che dice, ovviamente, inquinate a tutto spiano, fate, che se ne importa, ci interessano i tubi di acciaio, i laminati. Non dice affatto questo, dice: "Bisogna assolutamente perseguire la riambientalizzazione, ma noi la produzione non la possiamo fermare".

Possiamo, quindi, fissare due punti fermi: primo, la limitata produzione derivante dal mantenimento in marcia degli impianti non è la manifestazione di una tenace volontà di produrre a tutti i costi e di perseguire il profitto di impresa, è né più e né meno che il risultato di un'attività lecita, consentita già dal Tribunale del Riesame e poi a maggior ragione dal decreto "Salva Ilva". Secondo: i successivi provvedimenti, come il decreto "Salva Ilva" e la Corte Costituzionale di cui adesso farò un cenno hanno riconfermato in maniera espressa la perfetta liceità dell'attività produttiva di Ilva in quei cinque mesi e mezzo. Quindi, sicuramente il Pubblico Ministero non può contestare a Buffo di non aver spento gli impianti. Ma perché? Perché Buffo, anche se l'avesse voluto, non avrebbe potuto, avrebbe violato la legge spegnendo gli impianti. Questo va detto chiaramente!

E qui si innesta la vicenda dei semilavorati. I semilavorati sono dei manufatti in acciaio, praticamente, pronti, che giacevano sulle banchine e che erano pronti per essere venduti. Purtroppo, quei semilavorati erano così pesanti che si sono trascinati dietro un essere umano, l'essere umano è l'Ingegnere Buffo, che è qui per causa di quei maledetti semilavorati. E sapete perché? Perché è questa poi la vera ragione per cui lui è entrato nel processo. I semilavorati erano in parte già lì sulla banchina dalle produzioni precedenti, in altra parte erano il prodotto del minimo tecnico di quelle settimane, di quei mesi. Il Pubblico Ministero ha fatto un riferimento fugace a questo, ha detto il 15 febbraio: "Siamo stati costretti addirittura a intervenire con un secondo provvedimento di sequestro sul prodotto finito". Peccato che però non ha raccontato come è finita la storia. Perché sono intervenuti su quei semilavorati? Perché la Procura della Repubblica riteneva che vendere quei semilavorati avrebbe generato cassa allo stabilimento e ha

ritenuto – ma non lo dico io, eh! Guardate, io non dico niente se non leggere i provvedimenti, lo scrive la Corte Costituzionale – c’era il deliberato fine di strozzare lo stabilimento, togliendogli la liquidità. Infatti, la Corte Costituzionale scrive: “I due provvedimenti di sequestro, quello del luglio e quello di novembre dei semilavorati, sono accumulati dalla finalità ultima esplicitamente dichiarata di provocare la chiusura dell’impianto. Con il sequestro dei materiali giacenti nell’area dello stabilimento, in particolare, si mira a far mancare le risorse indispensabili per la prosecuzione dell’attività aziendali”. È quello che voi vedete nella slide 3/1 che avete in mano. Spero che lo vediate, perché se non lo vedete vuol dire che ho sbagliato l’impaginazione, e siamo spacciati. L’avete trovata la 3/1? Che è quella che, peraltro, credo che è proiettata in questo momento. Qui c’è un passaggio che è fondamentale, e che è quello che secondo me la Procura della Repubblica di Taranto si rifiuta di riconoscere e che è all’origine di tutto l’equivoco che trasporta questo poveretto davanti a voi. La frase chiave di tutto è “poco dopo”. Va be', prima vi ho messo in neretto, giacché non avrebbe alcun senso permettere la produzione senza consentire la commercializzazione delle merci, ma quella chiave secondo me è subito dopo: distinguere tra materiale realizzato prima e dopo l’entrata in vigore del “Salva Ilva”, sarebbe in contrasto con la ratio della norma generale di quella speciale, entrambe mirate ad assicurare la continuazione dell’attività aziendale. Questo è il punto chiave. Il “Salva Ilva” e la Corte Costituzionale rendono perfettamente legittima la produzione, tanto poco che fosse prima e dopo il sequestro dei semilavorati.

Perché io parlo del sequestro dei semilavorati e vi ho detto purtroppo quei semilavorati erano così pesanti che hanno trascinato a fondo questo signore? Perché il sequestro presuppone, evidentemente, la commissione di un reato. Come fai a fare un sequestro se non contesti un reato? Non è un sequestro che potesse essere disposto già ai tempi del luglio, perché quei semilavorati sono venuti pronti strada facendo. E allora? Che cosa fai? Il reato ha bisogno di una persona e a chi lo agganci questo reato? Lo agganci al direttore di stabilimento di quel momento. Questa è l’origine di tutto. La notizia di reato di Buffo è legata a quella vicenda. Se noi non valorizziamo la fase della Corte Costituzionale, distinguere tra materiale realizzato prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge sarebbe in contrasto con la ratio della norma generale, non riconosciamo il significato di un provvedimento di legge. Ci può piacere, ripeto, ci può non piacere, non importa. Guardate, ci tengo a sottolinearlo, che la mia Difesa sta poi da tutta un’altra parte, perché adesso arriviamo, vediamo uno a uno che non c’è la condotta, non c’è l’evento, non c’è niente di niente, ma se vi domandate come mai questo signore è stato paracadutato qua dentro, questa è l’origine della storia. E poi vi ho messo lì, alla

slide 3/2, quell'altra frase della Corte Costituzionale, che è molto importante, perché dà un registro perfetto della valutazione giuridica che adesso andremo a vedere, tra un po', non subito, di che cosa significa attribuire ad un soggetto una responsabilità a titolo di concorso per un reato già consumato. Questa che dà la Corte Costituzionale è la chiave di volta: "L'aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi o la commissione di nuovi reati è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto antecedenti all'adozione del provvedimento cautelare", intendendosi quello del luglio 2012. Qui, evidentemente, sono completamente cambiate sia le condizioni di fatto, che quelle di diritto.

Adesso veniamo a parlare dei poteri dei custodi.

I custodi, secondo il provvedimento del Riesame, sono forniti nel caso di specie di veri e propri compiti di gestione e amministrazione e non solo come ordinariamente accade di mera conservazione. Citano varia Giurisprudenza relativa ad altre vicende, nelle quali i custodi hanno avuto un ruolo che è stato un ruolo di amministrazione, non solo di conservazione del bene. Il Riesame dice ancora che: "Le modalità esecutive del sequestro in concreto debbono essere individuate dagli stessi custodi amministratori e che, fermo restando l'obiettivo della ambientalizzazione, le concrete modalità operative dovranno essere decise dai detti custodi, sulla base delle migliori tecnologie disponibili". Allora, i custodi, sulla base dei poteri loro attribuiti, potevano decidere se far funzionare gli impianti, come farli funzionare, quanto farli funzionare, quanta materia prima utilizzare, come perseguire le finalità di ambientalizzazione. Su tutto questo, evidentemente, Buffo non può che far altro che adeguarsi a quello che vogliono i custodi. La stessa Corte d'Assise, cioè voi, in più di un'occasione avete dato atto di tutto questo, con la vostra ordinanza 8 ottobre 2018, perdonatemi se ve le ripeto, voi le conoscete perfettamente, ho avuto almeno il pudore di non mettervele sulle slides, voi avete scritto: "È logico dedurre dalla struttura e dalle caratteristiche tecniche dell'impianto sottoposto a sequestro che non ha subito interruzioni nella produzione dell'attività, sia da ritenersi non solo quella di meri custodi del bene sequestrato ma anche, anzi prevalentemente di amministratore dell'impianto industriale in oggetto". Parlate ancora di piena autonomia gestionale del custode amministratore, sempre in quell'ordinanza. Con un'altra ordinanza del 19 ottobre 2018 ribadite gli stessi concetti, con una terza ordinanza del 22 febbraio 2018 scrivete: "Lo stabilimento Ilva in quel momento, a ottobre 2012, era sottratto alla gestione diretta degli allora indagati e odierni imputati, essendo nella sua gestione rimessa ai custodi nominati dal G.I.P., i quali – appunto – avrebbero dovuto per ratio normativa legalizzarne la gestione e la produzione". Quindi di nuovo io mi rimetto a quello che voi avete già scritto.

Allora, vediamo brevemente, è un po' noiosa questa parte, io mi rendo conto, ma vi rendete conto che se non la faccio io chi la deve fare? È assolutamente fondamentale per capire perché poi l'Ingegnere Buffo non si capisce a che titolo venga chiamato a rispondere di questi reati. Ai custodi spettavano sostanzialmente quattro gruppi di attività, intendo come genere. Un primo gruppo hanno determinato la nuova struttura organizzativa di stabilimento individuando il responsabile tecnico e i vari capiarea. Un secondo gruppo di attività hanno impartito disposizione direttamente ai capiarea responsabili di produzione. Un terzo gruppo hanno pienamente controllato l'esercizio della produzione degli impianti, dando disposizioni relative. Un quarto gruppo hanno chiesto al direttore tecnico e direttamente ai capiarea una serie di informazioni su cui hanno tempestivamente ricevuto riscontri e risposte.

Adesso, ve lo passo in rassegna velocemente. Ci sono un po' di slides che ho messo a corredo per rendervi più facile questo percorso, più facile naturalmente con tutto il rispetto nel senso della pazienza, della sopportazione, è però importante vederlo. Allora, cominciamo dal primo gruppo, quando hanno stabilito il nuovo assetto organizzati e definito, quindi, le nuove gerarchie. Abbiamo già detto di quello che è accaduto il 30 luglio, quando entrano per la prima volta nello stabilimento e nominano sia Buffo che i capiarea.

Qui c'è un passaggio che voglio accennarvi, lo tratteremo domani mattina, la delega che il Dottor Graziano nega essere efficace, in realtà è stata sistematicamente da subito prescritta dagli stessi custodi. Cioè, sono i custodi che indicano a Buffo "tu devi nominare questi capiarea". Quell'organizzazione lì avviene in esecuzione nei giorni successivi al 27 agosto. Il 27 agosto Buffo riceve i poteri dal consiglio di amministrazione e subito dopo va dal notaio e li dà agli altri. Ma gli altri erano già stati individuati dai custodi. Nella slide 5 vi ho messo una serie di richieste, le trovate nei verbali dei custodi che avete acquisito, dei custodi, e una di queste richieste era: "Si chiede a tutti i responsabili di area..." vedete quando vi dicevo prima il rapporto diretto tra il custode e i capiarea, Buffo completamente scavalcato, ma non lo dico in senso negativo, mi sembra evidente, che cosa passa da Buffo a fare? Per creare un filtro che poi, non essendo peraltro neanche uno specialista, rischia di trasferirlo malamente. Quindi, è del tutto normale che ci sia un filo diretto tra i custodi e i capiarea. Chiedono una relazione dettagliata sull'assetto produttivo degli impianti di propria competenza, i minimi tecnici, eccetera. Quello che voi leggete lì. Tutta questa documentazione viene consegnata ai custodi il 13 di agosto. Anche di questa vi è prova documentale e l'ho segnata. I custodi hanno, altresì, disposto la trasmissione del programma di produzione settimanale. Ecco quello che vi dicevo prima, la slide 7. Ve ne abbiamo preso uno ad esempio, mi pare che

nell'esame li avevamo depositati tutti se non ricordo male, qui ve ne ho messo uno ad esempio, vedete che questo è il programma di produzione di tutta quella settimana, la trentaseiesima settimana, non mi ricordo se era di settembre o di ottobre, comunque viene dato tutto il programma. Poi i custodi hanno chiesto, hanno dato anche disposizioni circa la verifica del personale interno ed esterno che poteva operare nelle aree sottoposte a sequestro e su tutto questo, ovviamente, hanno un potere immediato. Il 20 di agosto (è la mia slide 8) Ferrante e Buffo fanno una comunicazione attraverso il portale web. Io vi ho messo questa, poi ce ne fu una in bacheca che era ancora più articolata, ma non mi ci stava nella slide, quindi per ragioni di semplicità pratica vi ho messo questa, però è molto eloquente. La leggete. Buffo in sostanza dice: "Cari signori, ci sono i sequestri, obbedite ai custodi, costi quel che costi. In questo momento particolare per la vita e per l'attività dello stabilimento – scrive Buffo - è dovere di tutti salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Lo stabilimento ha le risorse umane, tecniche e di conoscenza per affrontare con senso di responsabilità la situazione attuale. Dobbiamo oggi dare il meglio di noi stessi, essere rigorosi con noi e con gli altri". Un periodare tipico di un criminale questo, tipico di uno che si merita vent'anni! Nelle slides successive, per esempio la 9, questi sono documenti che sono stati tutti prodotti nel corso dell'esame.

Ho omesso di dirvi una cosa importante. Dopo questa discussione, tra un due o tre settimane, penso dopo Pasqua, vi depositeremo una memoria nella quale vi daremo puntualmente riferimento di tutte queste produzioni e quando comincerò finalmente a parlare di diritto, vi darò anche le indicazioni relative alle sentenze che andremo a citare. Però sono sicuro che voi mi seguirete lo stesso, perché di solito quando l'Avvocato dice al Giudice: "Darò una memoria" c'è un calo di tensione, ma sono sicuro che con voi non succede, anche perché avete retto cinque anni, quindi resisterete ancora qualche ora sicuramente.

I custodi sono stati anche prontamente informati di eventuali eventi anomali o accidentali. L'Ingegnere Buffo il 31 di agosto emette una direttiva, vedete chi sono i destinatari? Tutti i capiarea e per conoscenza la Valenzano, dove si dice: "Dovete effettuare comunicazione di ogni evento anomalo entro 24 ore e inviare un rapporto con indicazione delle cause ai vari custodi". Ovviamente, per eventi anomali, indichiamo lo slopping e tutto quello che sappiamo. Poi ci sono una serie di informazioni ricevute dai custodi relative a varie cose. Sono tutte informazioni che voi trovate nei verbali acquisiti all'udienza dell'1 marzo. C'è di tutto, dalla gestione della produzione, gestione operativa, stato di attuazione dell'attività delle disposizioni impartite dei custodi, attività dell'AIA, cioè informazioni sullo stato di attuazione di specifici progetti, eccetera,

eccetera. Ovviamente da ultimo, ma non meno importante richieste di sbarco delle materie prime. In data 9 ottobre e 16 ottobre la direzione ha comunicato lo stato di esecuzione delle disposizioni dei custodi impartite il 7 e il 17 settembre e quindi, ha informato dell'aumento del tempo di distillazione delle coke, del piano delle attività previste, perché poi queste sono state le attività svolte, e adesso velocemente poi le andremo a vedere, dallo spegnimento della cocheria allo spegnimento dell'altoforno, alla riduzione della produzione dell'acciaio eccetera, eccetera, all'installazione delle centraline di monitoraggio, che sono una attività importantissima che da quel momento entra in azione.

Allora, questo che cosa significa? Che i custodi sono stati sempre costantemente informati e messi a conoscenza delle condizioni di marcia degli impianti, delle condizioni di minimo tecnico di produzione, dei tempi di approvvigionamento e di arrivo delle materie prime, delle quantità necessarie per garantire la prosecuzione dell'esercizio degli impianti e della conseguente produzione. Adesso mi soffermo su qualcuno di questi passaggi: lo scarico delle materie prime. Vi ho già detto prima che è uno snodo cruciale, perché evidentemente da questo dipende tutta la produzione, tanto entra, tanto esce. I custodi, l'abbiamo già detto, assumono la gestione integrale e esclusiva di questa fase. Già con il verbale 5 settembre 2012, che avete ai vostri atti, i custodi avevano dato disposizione all'Ingegnere Dimastromatteo, che era capoarea degli altoforni e al signor Vozza, che è responsabile dell'ufficio programmazione materie prime, che dipendeva peraltro da Dimastromatteo, di sospendere lo scarico delle materie prime delle navi per ridurre le giacenze nei parchi e l'altezza dei cumuli, disponendo altresì che eventuali deroghe dovevano essere autorizzate dai custodi sulla base di specifiche e motivate richieste da parte dell'aria produttiva. Allora questo, per esempio, è un altro esempio di ordine dato direttamente dal custode al capoarea, in questo caso Dimastromatteo, ed è un ordine non da poco. Guardate che l'ordine del 5 settembre è un ordine che ha una portata sicuramente dirompente in quel momento, perché c'è l'ordine di sospendere lo sbarco delle materie prime. Quindi, non scendono più né il minerale, né il fossile. Viene sentito il teste Vozza all'udienza del 9 di dicembre del 2019 e Vozza dice: "L'esigenza era quella di ridurre al minimo la giacenza dei parchi minerari". Ve l'ho messo sulla slide 12, perché questo pezzo, secondo me è molto significativo per le ragioni che ora dirò. "L'esigenza era quella di ridurre al minimo la giacenza dei parchi, quindi chiedevano sostanzialmente di scaricare, di mantenere le navi a largo, a mare, e di scaricare solo il quantitativo necessario giornaliero. Poi però noi in una relazione gli chiedemmo che questo non era possibile, perché si può attraccare uno o massimo alla volta nei nostri pontili di una qualità. Quindi, scaricare solo il fabbisogno necessario di

quella giornata e di quel materiale non sufficiente per coprire la produzione, in quanto la produzione era fatta con diversi materiali che a loro volta si trovavano su altre navi e che arrivavano in periodi diversi e avevano necessità di un certo tempo per poter essere scaricati”.

Perché vi dico che questo passaggio è importante? Innanzitutto perché Vozza gli segnala un problema ai custodi: guardate che troppo poco, cioè se io non ho tutti gli ingredienti della mia miscela, si danneggiano gli impianti e, quindi facciamo un danno, perché finiamo per procurare a quel punto delle reazioni dell'impianto che hanno sull'ambiente un impatto 100 volte peggiore. E la seconda ragione per cui secondo me è interessante questo passaggio è quella dei costi. Dei costi. Ma voi avete idea di che cosa costa e che cosa è costato tenere le navi già cariche a largo? E farle entrare col contagocce! Sono state pagate in quell'epoca una valanga di soldi, di costi di nolo, di assicurazioni, l'ira di Dio! Quando si dice la storia delle 24 ore del cokeman, lo spirito era quello del profitto. Ma il profitto se n'era andato a farsi benedire totalmente! A parte il fatto che a Buffo del profitto non gli importava meno che di un fico secco, ma lasciamo stare tutto questo. Il profitto è un concetto che dal vostro sequestro in poi muore! È un'impresa gestita, innanzitutto, da un organo pubblico. È evidente che non è lì per fare profitto. Se doveva fare profitto ci stava qualcun altro. Ma poi le modalità specifiche sono tragiche per una impresa redditiva. E i custodi comprendono perfettamente questa esigenza che viene rammostrata dall'impianto, cioè da Vozza e da Dimastromatteo e autorizzano da quel momento lo sbarco con programmazione settimanale, cioè non giorno per giorno mi dai il tuo piccolo quantitativo, perché non riesco a mettere insieme tutti gli ingredienti che mi servono e, quindi, settimana per settimana. Infatti Vozzanella slide 13 dice: “Presentavamo ogni settimana il fabbisogno di materie prime da scaricare. Presentavamo questo programma. I custodi ce l'hanno sempre concesso”. Quindi, l'attracco delle navi e gli scarichi di materie prime – e ce ne sono tantissimi – sono sempre stati espressamente autorizzati dai custodi. Anche qui produzione documenti, perché sono numerose tutte queste autorizzazioni, documenti 15 produzione Buffo, 21 dicembre 2020.

Veniamo ad un'altra cosa: l'accesso al sistema informativo di stabilimento AS400. Allora, su questo devo dire è già stato detto tutto in Aula e io rimando alla memoria. Non è che uno può fare quello che gli pare, perché può essere controllato su tutto. Nel momento in cui i custodi avevano l'accesso al sistema informativo AS400 avevano la possibilità di verificare tutto. Della slide 14 vi ho messo che cosa i custodi prescrivono e dice: “I custodi prescrivono all'Ingegnere Ballerio, responsabile dei sistemi informativi, di fornire l'abilitazione e l'accesso a tutti i flussi informativi transitanti”. L'Ingegnere

Ballerio dà piena disponibilità, eccetera, eccetera. Ballerio viene sentito in Aula - ed è la slide 14 sempre - vi ho riferito il pezzo perché lui dice: “L’Ingegnere Buffo ci ha detto dategli tutto quello che vogliono. Quello che chiedono, dateglielo”. E gli danno anche la password di amministratore.

Vi ho già detto dei rapporti diretti tra i custodi e i capiarea. Adesso vi aggiungo un tassellino: i rapporti diretti fra custodi e fornitori. Quando si è trattato di mettere in atto le procedure per lo spegnimento di AFO 5, l’Ingegnere Valenzano si sceglie lei direttamente il fornitore a cui rivolgersi, che è Danieli Corus e Buffo ne dà atto nel suo interrogatorio, nel suo esame. Lui dice: “Io non ne sapevo niente, l’ho saputo a posteriori che si erano rivolti alla Danieli”. Ma Buffo non viene a sapere soltanto che i custodi si sono scelti i fornitori, viene anche a sapere che c’erano state delle riunioni in stabilimento fra i tecnici Ilva, il capoarea e i tecnici di Danieli Corus e che, su disposizione dei custodi, l’Ingegnere Dimastromatteo, che era capoarea, aveva provveduto a consegnare ai tecnici di Danieli tutta la documentazione riguardante AFO 5. Ma che direttore di stabilimento è uno così? È il giusto direttore di stabilimento in un’epoca in cui non comandava nulla.

Veniamo adesso alle prescrizioni operative gestionali e impiantistiche impartite dai custodi e alle quali Buffo si è puntualmente conformato. Sono di due generi, per l’appunto: un tipo è organizzativo/gestionale e un altro tipo è impiantistico.

Allora, cominciamo con le disposizioni di carattere organizzativo/gestionale. Già all’atto del primo accesso in stabilimento, il 30 luglio del 2012, oramai lo sappiamo, i custodi avevano chiesto al direttore una relazione sugli interventi che si sarebbero potuti attuare subito per contenere i livelli emissivi in attesa di definire un programma più dettagliato di attività e ai capiarea una serie di relazione su assetti produttivi, minimo tecnico, interventi in corso o programmati per ottemperare alle prescrizioni. Durante l’esame, Buffo ha spiegato quali erano questi interventi immediati che ha suggerito ai custodi. Presidente, è la slide numero 15. Questo è un passaggio importante, perché su questo il Pubblico Ministero formula una contestazione, alla quale io, ovviamente, adesso replicherò. Allora, il 30 luglio i custodi chiedono di poter avere un primo elenco di misure immediate per poter ridurre le emissioni. Buffo che cosa fa? Va dai capiarea perché non ci capisce niente, chiede secondo voi che cosa... e viene stilato un elenco di otto attività da svolgersi immediatamente. Tra queste voi sapete oramai, perché le conoscete benissimo, la filmatura dei cumuli, la bagnatura, riduzione della velocità dei mezzi, pratiche operative per garantire le dispersioni aeree, incremento delle attività di manutenzione, sperimentazione ai sistemi come i fog cannon, ultimazione del sistema di campionamento lungo termine sul camino E312 e ultimazione dei lavori di realizzazione della barriera frangivento. Il Pubblico Ministero dice: “Ma questi

interventi immediati non miravano alla riduzione della produzione, erano interventi che certamente avevano una finalità ambientale, ma non miravano alla riduzione della produzione”, perché Buffo, ancora animato a quello spirito diabolico rivesco (fonetico) si rifiuta di ridurre la produzione e mette lì delle cose che salvano un po’ capre e cavoli. Sono degli immediati accorgimenti che servono, effettivamente, per ridurre le emissioni, ma nulla che va a toccare la produzione. Allora, il Pubblico Ministero quando mi fa questa obiezione si dimentica di una cosa importante, fondamentale: in quel momento lì, il 30 luglio e anche quando hanno risposto Buffo ai capiarea, la produzione doveva essere azzerata. Non ha nessun senso parlare di “non ha ridotto la produzione”, perché eravamo ancora in costanza del provvedimento della Todisco. Quindi, che cosa si può fare? È quello che fanno i custodi, ti dicono: “Comincia a dirmi che cosa possiamo fare subito per ridurre le emissioni? Intanto prepariamo il cronoprogramma”. È la frase che voi vedete: “Inoltre, a seguito della richiesta dei custodi, il direttore dello stabilimento ha predisposto un elenco degli interventi strettamente necessari al contenimento dei livelli emissioni da attuare nelle more della definizione del cronoprogramma”. Cronoprogramma di che cosa? Dello spegnimento di tutto! Lo stabilimento non è come un’autovettura che giri la chiavetta. Per poter attuare lo spegnimento di tutto bisogna mettere in atto una serie di attività che portano via del tempo, che devono essere fatte con tutte le cautele possibili per evitare di creare danni. Quindi, l’obiezione in quel momento lì “non hai ridotto la produzione”, è totalmente inconsistente. La produzione andava azzerata lì.

E poi che senso ha, l’ho già detto, ma penso che sia giusto ripeterlo, ma che senso ha parlare di pervicace volontà di profitto di Ilva. Ma quale Ilva? Ma sono i custodi che comandano! Ma quale profitto? E poi, in quel momento, quello che viene chiesto sono le primissime misure. Vedremo poi qual è il giudizio che dà la Valenzano di quelle primissime misure. Ci arriviamo tra poco. Tutti questi primi interventi urgenti, peraltro, verranno riflessi nelle prime prescrizioni dei custodi del 7 settembre 2012. Quindi, i tanto criticati interventi volti a generare profitto, il 7 settembre vengono fatti propri dai custodi.

Tuttavia, già a partire dal 30 di agosto - e ve l’ho proposto alla slide 16 -Buffo si attiva nell’immediato emanando tutta una serie di disposizioni di servizio per dare delle prescrizioni, per diffondere le prescrizioni dei custodi su diverse tematiche: l’area parchi, il GRF, gli eventi anomali, lo scarico materie prime, la redazione di documenti e elaborati destinati ai custodi. Io nella slide 16 vi ho messo soltanto il primo esempio. Voi li trovate tutti nel documento E produzione Buffo dell’11 febbraio 2019. Ce ne sono tantissime di queste disposizioni che dà Buffo. Ve ne ho messe una, a mo’ di esempio, ma ne trovate tante altre. Poi ci sono le prescrizioni di carattere impiantistico, che sono

incentrate invece sugli interventi di spegnimento o adeguamento di una serie di impianti. Presidente, se si è persa mi fermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no.

AVVOCATO C. SASSI – Adesso siamo alla 17, la slide che vado a commentare di qui a poco.

Perché ve lo dico? Perché, in quel periodo, in quelle primissime settimane, ci sono tutta una serie di attività che cambiano radicalmente il volto dello stabilimento. Vengono spente, secondo una specifica temporale, prima le Batterie 3 e 4 della Cokeria, poi la 5 e 6 e questo ancora – subito dopo che Buffo uscì – la 9 e 10; poi viene spento l'AFO 1 e poi c'è l'ordine di spegnimento di AFO 5. Vengono adeguate alcune torri di raffreddamento del coke in caso di ripartenza delle batterie rifatte; vengono adeguati alcuni impianti dell'acciaieria, in particolare modo viene fatta la depolverazione secondaria in Acciaieria 1; in Acciaieria 2 la desolfurazione della ghisa; viene fatto il rifacimento della copertura del GRF ed altri adeguamenti degli AFO come i sistemi di captazione. A tutte queste prescrizioni poi, che sono direi preliminari, questo era il programma dei custodi a cui Buffo dà esecuzione, poi ci sono una serie di prescrizioni che sarebbero state incluse nel Riesame dell'AIA, che venne approvato a ottobre del 2012. Perché noi non dobbiamo dimenticarci una cosa, che l'epoca Buffo è anche l'epoca nella quale interviene l'AIA riformulata, e Buffo è stato parte di questo processo. Andò anche a Roma con i custodi per definire tutte queste nuove prescrizioni. E, quindi, copertura parchi primari, intervento di adeguamento rifacimento di alcuni impianti, nuovi livelli emissivi, copertura dei nastri trasportatori dei materiali polverulenti, poi – siccome già mi aspetto l'obiezione del Pubblico Ministero – andiamo a vedere che cosa esattamente è stato fatto per la copertura dei nastri, un complesso sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni. Qui stiamo parlando di un monitoraggio - lo vedremo meglio da qui a poco - di amplissimo spettro. Perché non era soltanto un monitoraggio sulle centraline di qualità dell'aria, ma era anche tutto un sistema di controllo del funzionamento degli impianti, ai camini, alle torce, misurazione delle diossine al camino E 312, eccetera.

Basta vedere tutta la documentazione che vi abbiamo prodotto, basta leggere le date di richieste di acquisto, gli ordini ai fornitori, gli studi di progettazione, per apprezzare che essi furono programmati e avviati prontamente. Ne dà atto lo stesso Pubblico Ministero in quella slide numero 1 che vi ho fatto vedere, quando disse nella requisitoria: “Tutti gli interventi della documentazione Buffo sono esattamente quelli che dovevano essere attuati”. Infatti io vi rimando alla documentazione allegata alla relazione dell'Ingegnere Fontana (capitolo 7, che è il capitolo relativo alla fase post sequestro), al prospetto analitico degli ordini e degli impegni di spesa attivati nel periodo di Buffo, (che è

l'allegato 7-1 della relazione Fontana) e al prospetto riepilogativo sintetico degli interventi avviati nei cinque mesi di direzione Buffo (che è il documento F, prodotto all'esame del 11 febbraio 2019).

Quando viene sentita in Aula l'Ingegnere Valenzano, ve lo dicevo prima, fa i complimenti a Buffo. La slide 18, a domanda dell'Avvocato Ippedico, viene chiesto: "Se ci fosse stata una pronta attivazione da parte di Buffo, se la vostra indicazione in termini di prescrizione e attivazione della direzione in capo a Buffo". Risposta: "Ah, rispetto alla prescrizione data da noi? Sì. In questo senso. Sì, sì, rispetto al nostro intervento, sì". Qui mi fermo un attimo e vi segnalo una cosa, rileggetevi tutte le deposizioni della Valenzano, ore e ore, non troverete una parola, che sia una, che sia stata detta contro l'Ingegnere Buffo. Per il resto rinvio alla mia memoria che vi depositeremo. Mi basta qui solo ricordare il sistema delle RDA, le richieste di acquisto predisposte da Buffo, poi mandate a Milano, perché funzionava così, era una società privata, l'ufficio acquisto stava a Milano e Buffo dice: "Non me ne hanno mai respinta una". Di questo dà atto anche la Valenzano, perché non risultano ordini respinti. Questa prospettiva, cioè la attivazione di Buffo rispetto alla richiesta ricevuta dai custodi va tenuta ben presente, perché è il paradigma con cui valutare la condotta dell'ingegnere Buffo all'indomani del sequestro. Non esiste alcuno iato temporale tra l'emissione dell'ordine e l'esecuzione dei lavori.

Adesso veniamo agli interventi avviati dalla direzione di Buffo in ottemperanza alle prescrizioni dei custodi. Qui cerco di andare il più veloce possibile. Mi fondo sulle slides, ve li ho riepilogati, non ve li sto a leggere, voi li conoscete, li vediamo solo per titoli. Ci sono due macrocategorie: la prima sono interventi di ammodernamento degli impianti per la riduzione delle emissioni e lì ci trovate dentro di tutto, dai sistemi di abbattimento delle polveri, alla fermata di AFO 1, alla chiusura dei nastri, copertura dei nastri trasportatori, eccetera, eccetera. Siccome, ripeto, l'avevo già accennato prima, so già che cosa mi obietterà il Pubblico Ministero, che la copertura dei nastri non è stata completa. Allora, Buffo sta lì cinque mesi, quindi è chiaro che non può fare in cinque mesi quello che si dovrebbe fare in un tempo molto più lungo, quindi che cosa fa? La prima cosa che fa è andare a coprire quelli che sono ad altezza d'uomo, perché sono i più semplici. Allestire tutte le strutture per andare a coprire i nastri in quota, evidentemente richiede ben più tempo e ben altre attività. Comunque Buffo ha spiegato che rispetto a tutto questo sono stati fatti, le cose che si potevano fare subito, le ha fatte subito; per quelle che, invece, richiedevano delle complessità, ha avviato qui studi per capire come intervenire in quota sicurezza sempre appesantire le strutture portanti. Questo è un esempio di come ci siano – non è l'unico – ci sono degli interventi avviati da Buffo, che hanno trovato poi la loro

conclusione nei mesi successivi. Poi ne troveremo anche qualcuno che ha trovato la sua conclusione negli anni successivi.

Slide 20. Questo invece è un altro gruppo di cose: acquisto e montaggio di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo delle emissioni. Qui ve l'ho già detto, non stiamo parlando soltanto delle centraline di qualità dell'aria, ma anche di tutta una serie di sistemi, per esempio la videosorveglianza sulle emissioni nell'area primarie, piuttosto che non la installazione di un sistema per ridurre gli eventuali fenomeni di slopping. Ci sono delle attività di controllo in automatico che incidono direttamente sul funzionamento degli impianti, cioè non è solo il controllo di che cosa esce, è anche proprio una modifica in automatico di certi parametri.

Copertura dei parchi. Allora, la copertura dei parchi è stata commissionata con la RDA 37204 e 30244. Sia la RDA che l'ordine sono di pari data, guardate che non succede quasi mai, RDA e ordini in pari data 17 settembre del 2012, a dimostrazione dell'immediata attivazione della Direzione. Tutta la documentazione di avvio dell'intervento di copertura, l'ordine era stato dato alla Paul Wurth è stato regolarmente e prontamente trasmesso ai custodi e era stato riconosciuto poi dall'Ingegnere Valenzano durante la sua deposizione. Va precisato un aspetto importante: non si trattava solo dell'affidamento di uno studio di fattibilità astratto, è stata una richiesta di valutazione tecnica in concreto, tant'è che la stessa RDA, di cui io vi ho messo nella slide 21 l'estratto, precisa che si tratta di una commessa per i necessari profili di progettazione. Quindi, immediatamente, Buffo si preoccupa non sono di dare un ordine genericamente di fattibilità, ma di dire già di come doveva essere fatto. Questo chiede. È, alla fine, il progetto che poi è stato realizzato molti anni dopo. C'è un'unica differenza tra due campate e una campata, ma l'avvio di tutto quello che voi vedete adesso l'ha dato questo signore qua, quello dei vent'anni.

La fermata di AFO 1. Il 17 settembre 2012 i custodi prescrivono di procedere in via prioritaria allo spegnimento di AFO 1. Il 28 settembre richiesta a Paul Wurth da parte della direzione di formulare offerta tecnica e economica. L'8 di dicembre, in anticipo rispetto ai tempi previsti, AFO 1 viene spento.

La fermata delle batterie della cokeria. Allora, qui noi sappiamo che le Batterie 5 e 6 sono state fermate nel dicembre del 2012; le Batterie 3 e 4 nel gennaio 2013. Tutto questo risulta, è un dato oggettivo, comunque le fonti di prova sono le deposizioni del teste Vitale e verifiche condotte da ISPRA. Le verifiche di ISPRA ve le ho messe sulla slide, quindi è la slide 22, vedete che si dà atto delle attività svolte e della relativa tempistica.

Poco dopo l'uscita di Buffo, un paio di mesi dopo, sono state fermate anche le Batterie 9 e 10. A seguito della fermata di tutte queste batterie, si è verificato il dimezzamento della

produzione del coke. Perché lo dico? E ancora una volta devo mettere l'enfasi, ma mi spiegate quale pervicace volontà di produzione e profitto doveva perseguire Buffo, che aveva i custodi che lo comandavano e che stavano dimezzando la produzione dello stabilimento? A queste condizioni lo stabilimento non rende niente! Nessun imprenditore farebbe viaggiare il siderurgico così, perché lo fai viaggiare in perdita, perdi solo una barca di soldi ogni giorno! Quindi, quando si parla di pervicace volontà di profitto, mi domando: ma a cosa ci stiamo riferendo? Ma siamo proprio sicuri che stiamo parlando di Buffo e di quei mesi lì? Anche sul sistema di monitoraggio emissioni, lo SME e la stazione anemometrica in area parchi, quello che c'è oggi è esattamente quello che prese l'avvio nei giorni di Buffo. Rinvio alla memoria che vi depositeremo e alla testimonianza di Caracciolo.

Su Caracciolo vi ho prodotto le slide 23 e 24 perché danno conto di un incontro del 12 di settembre a cui erano presenti sia Buffo che la Valenzano e Caracciolo qui in Aula lo racconta questo incontro, dice: "C'era l'Ingegnere Buffo, il Direttore, c'era Barbara Valenzano, furono affrontate alcune questioni relative alle richieste di offerte che stavano per essere emesse". E le specifica. Ve la risparmio quella lettura. Ma andiamo un attimo a quella mail, perché Caracciolo dice: "Sono tornato indietro e ho mandato subito una mail ai miei superiori" della sua azienda e scrive: "Sono stato in Ilva oggi. La nostra offerta per la videosorveglianza è presso l'ufficio acquisti e la formalizzazione dell'ordine è stata sollecitata dal direttore in persona. In data odierna sono stato messo al corrente..." di che cosa? Di altri ordini che dovevano essere fatti, tre richieste di offerta, su questo, quest'altro e quest'altro. Ve lo leggete da soli e evito di annoiarvi. Ma questo per dirvi che su tutto ci sia una prova documentale e anche in alcuni casi testimoniale riconosciuta dalla Valenzano, che è venuta e vi ha detto: "Tutto quello che abbiamo chiesto lo hanno fatto", che vi dimostra questa attivazione puntuale e tempestiva.

La conclusione di tutto questo, la conclusione è che prima di andare a vedere gli effetti di tutto quello che io vi ho riferito ora, la conclusione è che non c'è la condotta. Non c'è la condotta dei reati contestati, sia perché non era Buffo che decideva ma erano i custodi, per cui è impensabile ricavare una quota di responsabilità in capo al coadiutore, perché tale era, escludendo chi aveva in effetti gli unici poteri di comando; sia perché la condotta di Buffo è stata perfettamente ossequiente. Ossequiente, cioè pienamente rispettosa delle prescrizioni e degli ordini ricevuti. Guardate, e lo dico con una parola, ma spero che sia una parola che vi accompagni in Camera di Consiglio, è impossibile fare la santificazione dei custodi e dannare Buffo. È impossibile! Neppure attraverso i percorsi giuridici più spregiudicati si può arrivare a questo! E comunque, alla fine,

Buffo ha agito sulla base di ordini dell'Autorità e, comunque, qualunque condotta dovesse essere mai individuata a configurare qualche reato, sarebbe comunque scriminata dall'adempimento del dovere di cui al 51, Codice Penale.

Però io non ho nessun bisogno di ricorrere a scriminanti, perché – vi ripeto – qua non c'è la condotta. Vedrete tra un po' quando parliamo dell'evento, perché l'evento sortisce una quantità di scoperte non minori di quelle sull'assenza della condotta.

Adesso veniamo, per concludere questa parte sulla condotta, all'unica prescrizione asseritamente non ottemperata, cioè l'aumento dei tempi del ciclo di distillazione del coke. Anche se siamo con questo un pochino più concreti rispetto alla colpa di essere un uomo Riva, siamo comunque ancora lontanissimi da quello che interessa il diritto penale. Tecnicamente, un aumento dei tempi di cottura del coke comporta una migliore combustione e riduce le emissioni, che invece sono maggiori quando il coke è parzialmente incombusto. Detto questo, però, ai fini del diritto penale e delle responsabilità per i reati che vengono contestati a Buffo, non abbiamo detto ancora nulla, perché non basta dire “non ha ridotto i tempi di distillazione”. Mi devi dire di quanto vengono ridotte le emissioni, con una cottura a 24 ore; di quale sia la ricaduta in termini concreti sui soggetti potenzialmente esposti e di quanto questo differenziale x ignoto abbia o meno prodotto un maggior pericolo sulla pubblica incolumità. Tutte cose di cui il Pubblico Ministero non si preoccupa minimamente. L'unica cosa che a lui interessa dirvi è che non ha allungato a 24 ore i tempi di cottura. Perché? Perché – e questo lo dice il 15 di febbraio, testualmente -: “La produzione non doveva essere minimamente toccata”. Pensate voi con le navi ormeggiate là in alto mare, con le cocherie che si spegnevano, gli altoforni che si spegnevano, la produzione non doveva essere toccata perché non abbiamo portato a 24 ore i tempi di cottura del coke. Ma vedrete che non è neanche così.

Questa affermazione, infatti, è un insieme di cose illogiche, di cose sbagliate e di cose non dette. Cominciamo dalle cose illogiche. Vi ho parlato fin qui di una infinità di cose fatte da Buffo in tutti questi mesi, alcune più piccole, alcune più grandi, alcune più semplici da realizzare, altre più complesse. Vi ho riferito del pieno adempimento di Buffo a tutti gli ordini di custodia, tant'è che lo stesso Pubblico Ministero dice: “Prendete quell'elenco dei lavori”, ed era esattamente quello che bisognava fare. Io mi domando: ma fosse anche vera la storia dei tempi di cottura del coke, ma davanti a tutto questo potremmo mai dire che questo piccolo aspetto, perché è minuscolo in confronto a tutto il resto, possa mai mettere in discussione l'immensa mole di tutto quanto fatto? Mi sembrerebbe del tutto illogico, prima di tutto. Peraltro, sulle cokerie, vi sono almeno due interventi che di sicuro incidono sulla produzione. Ve li ho messi alle slide 25 e 26. Nel 2013, non

mi ricordo, forse questa è una relazione o di ISPRA o di Bondi, di ARPA, mi dice l'Avvocato Ippedico, anno 2013 – guardate - c'è scritto: “Ore di manutenzione per la regolazione di tenuta delle porte e dei forni di cocheria”. L'avete trovata? Gennaio, 3.360 ore. Dopo ne fanno di meno, febbraio/marzo, aprile, 2.520; da maggio ad oggi 1.680. Quindi, quel mese lì di gennaio, che è un mese targato Buffo, dall'1 al 31 gennaio, il numero di ore di manutenzione è il più alto in assoluto, di quel signore lì che non voleva allungare i tempi di cottura. E che cosa vuol dire che tu fai la manutenzione? Che l'impianto lo devi spegnere, perché non puoi fare la manutenzione con l'impianto acceso! O meglio, lo devi spegnere, lo devi spegnere nel senso che lo devi tenere acceso al minimo, ma non puoi produrre se stai facendo la manutenzione. La stessa cosa i piedritti della Batteria numero 9. Naturalmente, questo stralcio di relazione dell'ARPA... dell'A.S.L., perdonatemi questo piccolo errore, comunque poi è l'intestazione della slide 25 e tra l'altro infatti ve l'avevo anche scritto: “Relazione A.S.L. 23 dicembre del 2013, documento 109/A della produzione del Pubblico Ministero”. Poi, dopo, ci torniamo su queste, perché naturalmente, quando mi preoccuperò di parlarvi dell'evento, capite bene che frasi come la prima: “Durante questo semestre il valore medio di benzoapirene in via Machiavelli è stato inferiore a 0,2 mi interesseranno molto”. Comunque, adesso siamo sempre alla contestazione sui tempi di distillazione del coke. Quindi la manutenzione, questa esplosione di ore e poi il rifacimento dei piedritti della Batteria 9.

Rifacimento dei piedritti della Batteria 9, ovviamente, significa che sono stati svuotati i forni del relativo lotto da rifare, per il quale è il corso l'assegnazione e l'ordine. Stiamo parlando della 9, quindi vuole dire che quando tu fai queste cose qua la batteria non sta funzionando, non può produrre. Pensate che cosa gliene importava a Buffo di non allungare a 24 ore i tempi di distillazione davanti a tutto questo panorama di cose. Queste erano le cose illogiche. Adesso veniamo alle cose non dette, perché il Pubblico Ministero trascura una serie di atti che, invece, voi avete acquisito e che dicono proprio il contrario sulla questione di chi ha allungato a 24 ore i tempi di cottura.

La prescrizione delle 24 ore infatti era tra le richieste dei custodi del 7 di settembre del 2012. Allegato a) al verbale di accesso allo stabilimento di quel giorno. La risposta della direzione è quella che io vi ho prodotto alla slide 27, ed è una risposta che viene data il 17 di settembre. “Si precisa che il tempo di distillazione, così come anche disposto dai custodi, è già di 24 ore”. Al 17 settembre era già di 24 ore. I custodi non contestano questa risposta. Quindi, quello che oggi il Pubblico Ministero contesta a Buffo non fu mai contestato a Buffo dai custodi.

Infatti, i fogli di marcia dell'impianto lo dimostrano. Questo è un foglio di ottobre, vedete gli

orari, vedete le varie batterie, si aggirano tutte intorno alle 24 ore, qualche cosa di più, qualche cosa di meno, ma tutte intorno alle 24 ore.

Ma la cosa più importante sta alla slide 29. Questa è scritta dai custodi, queste sono istruzioni operative, allegato 2 al verbale di accesso in stabilimento del 7 settembre, a pagina 6 i custodi si pongono questo problema: una riduzione dei caricamenti, degli sfornamenti e degli spegnimenti del coke. Quindi, riduci gli sfornamenti significa teoricamente che fai uscire meno emissioni. Noi eravamo già a posto, perché avevamo già le 24 ore, ma i custodi stessi si rendono conto di un problema, se tu li riduci ulteriormente, nei giorni a elevata ventosità, così come stabilito in sede di tavolo tecnico con le Autorità, si indurrebbe una irregolarità di marcia e del regime termico delle batterie, che finirebbe per avere effetti sul medio e lungo termine più dannosi dal punto di vista ambientale rispetto a quelli eventualmente ottenibili attraverso una loro riduzione.

Infine, terminiamo con le cose sbagliate. La cosa sbagliata, o perlomeno dal mio punto di vista, poi magari il Pubblico Ministero avrà una opinione differente, è quella del documento di Bondi. Ero presente io stesso, il Pubblico Ministero dice: “Se noi andiamo a prendere la relazione di Bondi del dicembre 2013, lì c’è scritto che sono stati allungati i tempi di distillazione a 24 ore”, ma siamo nel dicembre 2013, quindi l’ha fatto Bondi quel lavoro lì, non l’ha fatto Buffo. Allora, vi ho già fatto vedere documentalmente che in realtà Buffo già al 17 settembre scrive alla Valenzano: “Guardate che è già così adesso”. Vi ho fatto vedere i fogli di marcia, adesso andiamo a vedere il documento di Bondi.

Perché ve lo faccio vedere? Perché, se voi guardate, vi ho messo in circolettato con quella freccia rossa quella frase che evidentemente ha colpito l’attenzione del Pubblico Ministero, dove c’è scritto: “Sono stati incrementati i tempi di distillazione del fossile a 24 ore” e c’è scritto di fianco: “Intervento eseguito con risorse interne di Ilva”. Lui è da lì che trae la cosa. Vedete, l’ha fatto solo adesso. Peccato, però, che se voi andate a guardare i circolettati rossi che ci sono sopra, vedete delle attività che sono state fatte pacificamente da Buffo, per esempio lo spegnimento delle Batterie 3, 4, 5 e 6, che sono esattamente classificate allo stesso modo. Cioè, sono stati fermati sei batterie di forni per la produzione di coke su dieci complessivi, intervento eseguito con risorse interne Ilva. Ma mica l’ha fatto Bondi quell’intervento lì. L’ha fatto Buffo!

Ma non è l’unico esempio, perché ve li ho circolettati tutti? Perché ci sono alcuni di quegli ordini lì che sono stati dati da Buffo e magari, siccome richiedevano tempo di esecuzione, poi realizzati o post Buffo o durante Bondi. La fase è sempre la stessa: “Intervento eseguito con risorse interne”, ma non cambia nulla. Il punto è che Bondi fa un resume di tutto quello che è avvenuto dopo il sequestro.

Quando noi parliamo di riduzione delle operazioni di sfornamento, anche lì mi domando, non è

una cosa sulla quale si sofferma il Pubblico Ministero, ma ogni tanto compare in queste diciture, ma quando tu vai a chiudere le batterie, ne chiudi la metà, sei su dieci, tra dicembre e aprile vengono chiuse sei batterie su dieci, Buffo ad aprile non c'è e, quindi, non mi prendo i meriti, anche se le aveva già disposte lui, quattro su dieci, dimezzi la produzione, ma caspita, altro che riduzione dei tempi di sfornamento. Lì hai proprio chiuso le batterie!

Adesso qualche nota, invece, sull'evento. Chiedo a voi, signori della Corte, se pensate opportuno fare cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo qualche minuto di sospensione.

AVVOCATO C. SASSI – Grazie. Anche perché la parte che arriva è più o meno come quella.

Adesso parleremo dei valori precipitati, cioè il crollo delle emissioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo cinque minuti di pausa.

AVVOCATO C. SASSI – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 17:03 e riprende alle ore 17:27.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Sassi, possiamo proseguire.

AVVOCATO C. SASSI – Grazie, Presidente. Allora, abbiamo terminato tutta questa analisi di ciò che è stato fatto da Buffo in quei cinque mesi e mezzo, per arrivare alla conclusione che manca la condotta dei reati contestati. Io potrei fermarmi qui, evidentemente, perché se manca la condotta casomai se ne andrà a chiedere conto a qualcun altro, ma a me non di sicuro. Ma ovviamente non mi basta, perché questa è un'occasione per la quale voglio giocare le mie carte tutte, fino all'ultima. E, quindi, andiamo a vedere come in realtà non ci sia neppure l'evento. In realtà non c'è nessun disastro in quei cinque mesi e mezzo che ci riguardano. Degli altri, ovviamente, non mi interessa. I colleghi hanno fatto le loro brillantissime difese, ma la mia difesa è segmentata, demarcata su questo spezzone che ha condizioni completamente da tutto il resto. Allora, io qui ho gioco facile. Ho gioco facile perché come avevamo già indicato nel corso dell'esame, io ho dalla mia parte tutti gli enti pubblici. Sono tutti con me. Ho degli alleati straordinari in questo percorso sull'assenza di evento.

Da tutti i dati degli enti pubblici, emerge il crollo dei valori emissivi e questo sin già dall'ultimo quadrimestre del 2012, quindi settembre/dicembre e poi per gli altri due mesi gennaio/febbraio. E questo riguarda sia il PM10, sia il benzoapirene, sia le diossine. Una situazione tale da rendere manifestamente insussistente l'ipotesi di disastro. Allora, cominciamo con i comunicati stampa e le relazioni dell'ARPA. Alla slide 13 voi trovate il comunicato stampa di ARPA del 19 dicembre del 2012.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Slide 31.

AVVOCATO C. SASSI – Scusatemi, 31, scusatemi.

PRESIDENTE S. ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. SASSI – Ecco, questo è un cattivo segno, perché non vorrei che la mia lucidità cominciasse ad andare a pallino. Speriamo di no. Il comunicato di ARPA prende in esame il quadrimestre settembre/dicembre 2012. E dice - queste sono parole di ARPA, non parole del difensore – “L’impressionante crollo del PM10 nelle due centraline dei Tamburi, a partire da settembre 2010, che insieme ai valori PM10 riscontrate nelle altre centraline della Città consentono di affermare che nel periodo, cioè il nostro, settembre/dicembre 2012, rispetto al PM10 Taranto è stata tra le città meno inquinate d’Italia”. Ricordatevi quando sarete in Camera di Consiglio quando vi verrà in mente il nome di Buffo, che affronterete, quando ritroverete i vent’anni, ricordatevi queste parole di ARPA: “Settembre/dicembre 2012, Taranto, una delle città meno inquinate d’Italia”.

L’improvviso e strepitoso miglioramento dell’inquinamento da PM10 potrebbe essere legato alla diversa gestione dei cumuli dei parchi minerali, adottata dai custodi giudiziari di Ilva. Questa è una ipotesi, non è solo da quello, noi sappiamo che in realtà le ragioni sono molte e molto più articolate, dopo magari le vedremo. Sulle diossine la conferma delle bassissime concentrazioni di diossine, attenzione qui fa un paragone rispetto al 2008 e dice: “Sono scese da 8 nanogrammi TEQ del febbraio 2008 a 0.1-0.2”. È inutile dire che il rapporto tra 8 e 0.1-0.2 è di 1 a 80. Quindi, sono scese di ottanta volte rispetto al febbraio del 2008. Quanto al benzoapirene 0.85 nanogrammi metro cubo inferiore all’obiettivo di qualità di un nanogrammo.

Slide 32, relazione ARPA sulla qualità dell’aria. Ecco perché ve la metto, perché questa parla specificamente di gennaio e febbraio, quindi se vogliamo completare il mio periodo ho i quattro mesi di quel comunicato lì e più gennaio e febbraio. Voi vedete per quanto riguarda gennaio e febbraio sul PM10, a gennaio abbiamo un solo superamento rispetto al limite dei 50 microgrammi metro cubo nella stazione di Taranto carcere, e a febbraio nessun superamento.

Adesso vediamo più specificamente l’area di Tamburi. Relazione tecnica sempre di ARPA, a firma dottor Giua, 8 febbraio 2013. E’ la slide 33. Anche questa prodotta nel nostro esame documento O. Allora, qui fanno una analisi dell’andamento sia delle polveri sottili, sia degli IPA totali, che del benzene, rilevati nel sito di via Machiavelli, in particolare con riferimento all’ultimo quadrimestre 2012. La conclusione, ve lo dico subito, poi andiamo a vedere i singoli parametri, la conclusione di ARPA è di un importante decremento delle concentrazioni per tutti questi inquinanti, con una

rilevanza maggiore nel quartiere Tamburi.

Vediamo la slide 34, si parla di PM10. Vedete quel vuoto totale? Settembre pochissimo, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Non ci sono superamenti rispetto al limite giornaliero dei 50 microgrammi metro cubo. La frase che vedete sopra non è mia, è dell'ARPA, "si assiste nel terzo quadrimestre 2012 al suo azzeramento". Azzeramento, il vuoto.

Nella slide 35 troviamo l'andamento delle concentrazioni. Cioè, prima abbiamo visto con riferimento al superamento del limite giornaliero, adesso vediamo il grafico delle concentrazioni, cioè sappiamo che siamo sotto i 50, ma vediamo di quanto siamo sotto. Vedete lì quelle linee? Allora, le linee colorate, lo vedete affianco, quella azzurra è di Machiavelli, quella rossa è di Archimede, quella verde di Alto Adige. Lasciamo stare adesso quella di Talsano, ma comunque stiamo sui Tamburi e vedete qual è il drastico crollo di tutti i valori di esposizione, a partire proprio da agosto. Confrontando adesso i superamenti e sono le slide 36, 37 e 38, qui c'è un confronto, sempre fatto tutto da ARPA, io ho preso soltanto i diagrammi di ARPA, c'è la tabella gennaio/agosto e poi c'è la tabella settembre/dicembre. Vi ho messo nel circolettato le vie Machiavelli e Archimede, gennaio/agosto. Vedete quelle barre rosse? Guardate nei miei quattro mesi, settembre/dicembre, vi ho messo, vedete la rossa? È la penultima, è la piccolina piccolina, quasi non la vedete più. Via Machiavelli. Infatti, commenta l'ARPA: "Si nota come nel 2012 le centraline di Taranto Tamburi assumano un comportamento simile alle stazioni meno inquinate della Regione, spostandosi dalla parte alta alla parte bassa della classifica".

Questa circostanza era stata considerata così positiva che Assennato va in giro per l'Italia a pubblicizzarla e io vi ho infatti prodotto, all'epoca dell'esame (era il documento P) delle slide che sono tratte da un convegno che viene tenuto alle Università di Torino e Milano a marzo e a maggio 2013. Vedete come quella tabella che vi ho fatto vedere prima sul fatto che non c'è nessun superamento in quel periodo lì, lui, Assennato, la ripropone? Cioè, gli stessi due diagrammi che vi ho fatto vedere io e anche quello gennaio/agosto rispetto a settembre /dicembre, vengono proposti da Assennato nella presentazione che fa al convegno di Torino. È esattamente lo stesso discorso. Poi, per carità, ci aggiunge se è l'effetto dei custodi giudiziari, ma adesso, come concluderò poi? A noi non interessa niente. È stato merito di Tizio, di Caio, di Sempronio, che ci importa? Stiamo parlando dell'evento. Se non c'è l'evento è inutile che discutiamo su chi è stato bravo. Non c'è l'evento! C'è in compenso un bel sole verde, chissà se sarebbe stata così questa faccina sorridente se avesse saputo che questi diagrammi si portavano dietro una richiesta di vent'anni di galera? Sul PM 2,5 c'è un confronto fra i dati del 2009 e quelli del 2012 e anche qui ARPA dà atto (ed è la mia slide 40) del decremento evidente delle

concentrazioni alla fine del 2012. Vedete, anche qua abbiamo le due righe, una rossa e una blu, una di Machiavelli e una di Alto Adige, quindi siamo focalizzate nelle zone più a rischio per le ricadute, e di nuovo vediamo come le curve scendano a picco.

Adesso vediamo gli IPA totali. Allora, voi sapete – perché oramai, come me, avete imparato la chimica – che gli IPA sono tantissimi. Soltanto alcuni degli IPA sono effettivamente nocivi per la salute dell'uomo e che normalmente si sceglie il benzo(a)pirene come indicatore della nocività dell'IPA, anche se l'IPA totale è una misura che dice e non dice. Io ho fatto diversi processi relativi alla industria della gomma, dove c'è un problema di IPA che si sprigionano dalle lavorazioni dello pneumatico, però anche lì bisogna sempre premettere che il valore di IPA totale è un valore relativamente indicativo, perché appunto, comprende una quantità di IPA che, in realtà, non sono assolutamente nocivi per l'uomo. Però noi lo guardiamo, perché comunque è uno degli indicatori che vengono presi in esame (la slide 41) ed anche qua vediamo una fortissima diminuzione degli IPA totali, con concentrazioni di gran lunga inferiori sia alla media generale del 2012 che rispetto allo stesso quadrimestre degli anni 2009/2011. Vedete nel raffronto, soprattutto in rosso, la media settembre/dicembre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2009, la differenza è enorme.

Veniamo al benzo(a)pirene. Ecco, peraltro poi i valori li trovate riepilogati in quella tabellina che ho messo in cima. Per quanto riguarda il benzo(a)pirene, la media annuale di tutto il 2012 si attesta a 0,76 nanogrammi metro cubo. Quindi, siamo ben al di sotto del valore obiettivo di un nanogrammo metro cubo. Guardate che – questo ci tengo a dirlo – il valore obiettivo non è il limite, eh! Il valore obiettivo è quello che in una politica di risk assessment, di prevenzione, quindi è una indicazione di carattere precauzionale, si dice: “Noi dobbiamo arrivare a quel livello lì”. Bene. Se noi prendiamo il 2012, abbiamo una media complessiva di 0,76. Devo dire, per completezza, che il valore inizia a crollare dal mese di aprile, perché già ad aprile abbiamo 0,17. Ma, comunque, nei quattro mesi che mi interessano, noi abbiamo rispetto a una media annuale 0,29, 0,25, 0,26 e 0,65. Quindi, se facciamo la media di quel quadrimestre lì, probabilmente saremo intorno allo 0,40, rispetto a un valore obiettivo di 1.

Lo stesso tipo di analisi la troviamo nella slide 43, che vi fa vedere il diagramma con l'andamento. Anche qui la striscia ovviamente che ci interessa è quella blu, che dà l'indicatore mensile, l'indicatore mensile vi fa vedere come siamo scesi rapidamente a partire dal mese di luglio in poi, con il picco più basso proprio a novembre. In ogni caso, vedete la striscia verde, che è quella di 1, siamo ben lontani da quel valore obiettivo.

Adesso vediamo la relazione sempre di ARPA Puglia sulla qualità dell'aria, anni 2012/2013.

Niente di nuovo, oramai avete capito, per il PM10 ci sono importanti differenze dei livelli di concentrazione nelle centraline di Tamburi rispetto alle altre, con un netto decremento della differenza a partire da settembre 2012. Perché mi piace farvi vedere questa tabella? Dice più o meno quello che abbiamo detto fino ad adesso, ma se voi guardate, i mesi più bassi sono quelli di Buffo. Dopo Buffo comincia a risalire un po'. Siamo sempre all'interno di valori totalmente accettabili, ma combinazione, questo signore a cui viene addebitato un concorso nel disastro, è quello che ha la paternità di quelle canne d'organo più basse in assoluto, sia rispetto al passato, che al futuro.

Adesso prendiamo sempre questa relazione sulla qualità dell'aria 2012/2013 (slide 45/A e 45/B).

La prima riguarda il 2012. Ovviamente, è un dato aggregato per tutto l'anno. Lì non riesco a suddividere i miei quattro mesi, però più o meno oramai avete capito il meccanismo. Vi ho segnato con le frecce verdi via Archimede e via Machiavelli. Vedete come già lì siamo comunque ben al di sotto del limite segnato in rosso per il PM10. Ma se andiamo a vedere la tabella relativa al 2013, noi vediamo che Machiavelli e Archimede addirittura diventano quasi invisibili.

Poi c'è una cosa, ma sarebbe curioso, lì si aprirebbero molte cose da dire, voi vedete che nella Regione Puglia c'è questo valore di Torchiarolo che è sempre nettamente più elevato di tutti. È un tema che mi ha appassionato. Sono andato a guardarmelo. Ci sono delle ragioni scientifiche per cui a Torchiarolo ci sono dei valori molto elevati, ma comunque non ci entro perché non sarebbe pertinente alla difesa che sto svolgendo.

Veniamo adesso agli IPA e al benzoapirene, sempre di via Machiavelli e via Alto Adige, sempre preso dalla relazione ARPA sulla qualità dell'aria 2012. Allora, nel 2012 siamo già molto al di sotto del valore obiettivo, nel 2013 addirittura siamo in linea con le altre località monitorate. Infatti, il valore obiettivo annuo di un nanogrammo metro cubo dice: "E' da evidenziare in particolare il calo delle concentrazioni nella stazione Taranto Machiavelli, che nell'ultimo anno ha registrato livelli confrontabili a quelli registrati nel resto della città". E li vedete lì.

Relazione ARPA qualità dell'area 2013 (slide 48 e 49). Allora, qui parliamo di nuovo del PM10.

La faccio breve, anche qui vedete nei vari colori via Archimede, via Adige e via Machiavelli. Vedete quali sono le riduzioni. Il trend delle concentrazioni, quando andiamo nell'ultima parte del 2012 e 2013 è quello che voi potete vedere. La seconda tabella è quella che parla dei superamenti rispetto al limite di legge e noi sappiamo che i superamenti si vanno sostanzialmente azzerando.

Sul benzoalpirene di nuovo siamo ben al di sotto del valore obiettivo. Vedete la strisciolina viola che è quella di un nanogrammo metro cubo e guardate i valori del 2012 e 2013.

Naturalmente 2012 è sempre e comunque un dato aggregato relativo all'anno intero, ma

comunque li potete apprezzare da voi.

La slide 51 parla, a sua volta, della centralina di via Machiavelli, valore di benzoalfapirene. Qui si invece ho la distinzione su settembre, ottobre, novembre e dicembre. Gli anni che mi interessano ovviamente sono il 2012, dove c'è il viola, il viola che scende e poi per il 2013 gennaio e febbraio, lì invece interessa l'azzurro. Mi state seguendo? Vedete, i circoletti che ho messo, sono proprio quelli dei miei sei mesi. Quindi, ultimo quadrimestre del 2012 e i primi due mesi di gennaio/febbraio. Vi accenno soltanto - qui non ho fatto slide - perché mi sembrava inutile, nel 2015 la relazione di qualità dell'aria dell'ARPA, dice: "Dalla distribuzione per provincia dei dati si nota che il trend è in diminuzione, più evidente in alcune aree. Nella Provincia di Taranto, a esempio, tutte le stazioni registrano un calo di concentrazione significativo. Questo risultato può essere messo in diretta relazione con le misure di risanamento adottate nell'area di Taranto a partire dal 2012. Questo che si scrive ancora nel 2015.

Adesso, credo che sia giusto soffermarci un attimo sulle cause di questo crollo. Ma prima una premessa. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, ve l'ho detto prima, è irrilevante che la riduzione sia effetto degli obblighi imposti dall'Autorità Giudiziaria, della competenza e solerzia dei custodi, dello scrupolo della direzione della direzione Buffo o sia il risultato dell'effetto combinato di tutti questi fattori, contano solo i dati obiettivi dell'ultimo quadrimestre del 2012 e dei primi mesi del 2013. Altro non occorre aggiungere. Si guardano quei dati e si vede che l'elemento oggettivo del reato, cioè il parametro normativo, non è integrato. Però qualche cosa la vogliamo dire sul perché succede questo.

Allora, io credo che la prima ragione per cui succede questo è che c'è una contrazione spaventosa dell'attività produttiva. Produci poco, emetti poco. Quindi, direi che è una conseguenza pressoché automatica. Ci sono gli spegnimenti di quasi metà delle batterie del coke, quindi questo si riverbera sul dimezzamento della produzione della cokeria e c'è lo spegnimento di un altoforno, c'è una riduzione drastica dell'approvvigionamento di materie prime e, quindi, dell'altezza dei cumuli dei parchi, è tutto di conseguenza.

Però poi c'è anche un contributo umano, perché questo dimezzamento della produzione è comunque accompagnato da significative variazioni nella modalità di gestione del quotidiano. Iniziamo a parlare della riduzione della produzione. Qui vado velocemente. Allora, sapete benissimo che c'è stato lo spegnimento di AFO 1- ne ha parlato tra l'altro anche Fontana - nella slide 52/1 vi faccio vedere a sinistra la riduzione del coke e a destra la riduzione della produzione dell'acciaieria, perché c'è una produzione di ghisa negli altiforni che viene pesantemente ridotta.

Di nuovo, ma veramente ora soltanto di sfuggita, vi rendete conto che davanti a dati di questo

genere, dire – come ha detto il Pubblico Ministero – che Buffo pensava soltanto a non toccare la produzione è... basta guardare i grafici. Sulla limitazione della produzione dell'acciaio, mi interessa molto farvi vedere la 52/2. Guardate che cosa succede dal settembre 2012 fino a febbraio 2013. È il momento in cui quella curva lì marrone che c'è in alto, quella specie di montagna, ha un crollo proprio. Perché? Perché entrava in vigore l'AIA 2012, che da subito imponeva che non si potesse superare il quantitativo di 8 milioni di tonnellate all'anno di acciaio. Per poter rispettare quel requisito, siccome eravamo oramai già nella seconda parte dell'anno e prima, ovviamente, i parametri erano diversi, bisogna veramente crollare con la produzione dell'acciaio. Io vi faccio vedere la tabella di ISPRA (la slide 53), che è del 2013, dove c'è la prescrizione dell'AIA, relativa proprio al fatto che non si possono superare gli 8 milioni di tonnellate all'anno, e c'è scritto di fianco, questa è una comunicazione del 27 luglio, credo già fatta in epoca Bondi, dove c'è scritto "attuata".

Guardate che per poter rientrare in quel parametro lì, io ho fatto due calcoli, significa che si sono dovute scendere a una produzione giornaliera, che se fosse stata parametrata su media annuale sarebbe stata di 6,7. Per poter stare al di sotto dell'8, calcolando quello che c'era sopra prima, è chiaro che la produzione dell'acciaio deve calare drasticamente. Veniamo alle prescrizioni organizzative. Allora, è la stessa ARPA (è la slide 54), che nella relazione tecnica analisi delle tendenze di inquinanti nel quartiere Tamburi per il 2012, relazione 8 febbraio 2013, scrive, guardate che è una cosa diversa dal comunicato, qui fa un riferimento specifico alla variazione nelle modalità di esercizio degli impianti: "Tale decremento non può non mettersi in connessione con le significative variazioni nelle modalità d'esercizio degli impianti, che a Taranto sulla base di tutti gli studi e delle evidenze sperimentali disponibili, risultano essere in modo predominante all'origine delle concentrazioni di tali inquinanti relative al quartiere Tamburi, ovvero quelle ascrivibili all'area a caldo".

Allora, io vi richiamo su questo alcune disposizioni, che sono di nuovo quelle che Buffo suggerì alla Valenzano subito, nei primissimi giorni. Quindi, filmatura, bagnamento cumuli, riduzione di velocità, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono riportate nella relazione periodica di aggiornamento ai custodi, nella quale il direttore Buffo dà una sorta di riepilogo (questa è quella del 17 settembre 2012), rispetto a tutte le attività svolte. Ed ecco che nella slide 55 trovate un riepilogo di alcune di queste prime attività che poi ARPA definisce "Modalità di gestione", che sono risultate predominanti ai fini della riduzione delle emissioni.

Nella 56 vi ho riassunto le disposizioni di servizio emesse dalla direzione di stabilimento proprio con riferimento a vari di questi passaggi organizzativi gestionali attuati subito da Buffo,

quindi la gestione delle centraline di rilevamento ambientale, quindi l'irroramento con impianto fisso, quindi la velocità massima consentita ai veicoli, eccetera, eccetera. La spiegazione, qui torno a quello che vi dicevo prima, quando la Valenzano interrogata disse subito: "Hanno sempre fatto quello che gli ho chiesto". Qui torniamo anche al fraintendimento che l'Accusa fa di quell'elenco lì. Dicendo "ma non ci hanno messo niente di produttivo". Vi ricordo che eravamo nel momento in cui bisognava spegnere tutto, quindi parlare di produzione non aveva nessun senso. Ma la Valenzano rende giustizia di tutto questo e dice, perché la spiega la storia: "In attesa di poter gestire in maniera più compiuta, quindi tramite un sistema più controllato, una copertura, quindi in attesa di una introduzione di una BAT di settore dedicata era necessario gestire questa fase transitoria e, quindi, abbiamo chiesto di valutare la possibilità di coprire o, comunque, delocalizzare, quindi ridurre i cumuli. Quindi, abbiamo impartito questa disposizione di servizio, eccetera, eccetera, sul dimezzamento dei cumuli e quant'altro. Queste due prescrizioni gestionali, perché alla fine non avevamo altri metodi per potere intervenire, ma ovviamente stiamo parlando dei primi giorni, hanno di fatto, fatto registrare al sistema di controllo di monitoraggio dell'ARPA, che gestisce appunto le centraline, l'abbattimento notevole ed il rientro dal superamento dei valori da PM10, quindi delle polveri nel quartiere Tamburi".

Conclusione: i risultati sono un dato oggettivo di quel periodo e come tale giovano a tutti, piaccia o no, è impossibile scindere i custodi da Buffo.

Per finire, affrontiamo un po' di dati epidemiologici. Allora, qua di nuovo occorre tracciare in premessa un paio di limiti, perché innanzitutto voi sapete benissimo che la perizia Forastiere/Biggeri non si occupa di quest'epoca, quindi noi non abbiamo dati epidemiologici che vengano dall'incidente probatorio. In effetti, devo dirvi che all'interno di questa enorme massa di carta che voi dovrete in qualche maniera governare, dati epidemiologici su quel periodo lì ce ne sono pochissimi. I pochi che ci sono ve li sono andati a tirare fuori. Comunque, devo dire che anche se mi sono favorevoli, van sempre visti con molta cautela, perché andare a sezionare, voi sapete benissimo che l'epidemiologia è una materia complessissima, al di là del generale discredito popolare di cui adesso godono gli epidemiologi, l'epidemiologia è una scienza che nasce, innanzitutto è una disciplina di sanità pubblica e ha la finalità di andare a individuare dei rischi su popolazioni per il futuro. Quindi, qual è la finalità principale? Siccome le risorse economiche sono per definizione insufficienti, la sanità pubblica si preoccupa di allocare le risorse sulla base di quello che ritiene saranno dei pericoli sulle popolazioni rispetto a certe malattie e rispetto ad altre. Comunque è una scienza che cerca di prevedere quali possono essere gli impatti sanitari futuri di certi

fenomeni. Ne parleremo un attimo, perché per esempio nelle valutazioni di danno sanitario, che non sono documenti di carattere epidemiologico, si fa riferimento al riskassessment, che è molto interessante, perché dà un'idea di che cosa fanno questi signori che lavorano nella sanità pubblica. Nel diritto penale, per tantissime ragioni che adesso non sto a discutere, è stata spesso utilizzata come disciplina che deve cercare di capire se si può stabilire la legge di copertura generale, la legge scientifica di copertura di causalità generale rispetto a fenomeni avvenuti nel passato. Quindi, già una operazione non semplice. Comunque, tutto questo, perché ve l'ho detto? Semplicemente per dirvi che non è semplice andare a individuare dei dati epidemiologici di una frazione temporale così ridotta. Noi abbiamo tirato fuori quello che siamo riusciti a tirare fuori. Poco o tanto che sia.

Allora, ovviamente non ci sono studi epidemiologici specifici. Allora io ho preso lo studio di coorte dell'agosto del 2016. Questo studio voi lo vedrete, tanto per cominciare riguarda una coorte, un gruppo esaminato che è fermo al 2008, dal 1998 al 2008, poi fanno un aggiornamento, quello che loro chiamano il follow up, che riguarda anche l'ultimo segmento, che è 2008/2014. Però, capite che mi sto già arrampicando sui vetri, perché come faccio io a dirvi quali sono i dati epidemiologici quando il segmento mi comprende sei anni, dove c'è dentro di tutto, perché è chiaro che le condizioni di fine 2012 o primi del 2013 non sono paragonabili a quelle di tre anni prima, ma forse neanche a quelle del 2014. Quindi, è un dato così grezzo, così accorpato che ci dice poco. L'unica cosa che mi è sembrata interessante, perché per fortuna quella come diceva un noto Magistrato ci azzecca, è quella che vi ho messo nella slide 58. Perché quello studio di coorte mette in relazione la diffusione del PM10 con i dati di mortalità. E se voi vedete, in questa slide noi abbiamo da una parte la riduzione della produttività, nella colonna di sinistra è la riduzione della produttività, vedete che fine 2012 e fine 2013 tocchiamo il picco più basso, sulla produttività e sotto il PM10, che quello crolla proprio. Lo mettiamo in relazione ai tassi di mortalità, voi vedete che per quanto riguarda Tamburi e Borgo, che sono i due quartieri più impattati, abbiamo una radicale discesa. Infatti, sia la linea nera che a maggior ragione quella rossa vanno giù tantissimo. Ovviamente dovete apprezzare in entrambi i casi la riduzione rispetto al precedente, perché la linea nera di Tamburi era molto più alta e, quindi, scende tantissimo. La stessa cosa, quella di Borgo, ma siccome partiva da valori un po' più bassi, scende ancora di più. Lo zero è quello della variazione percentuale, quindi noi abbiamo sostanzialmente una riduzione percentuale molto significativa.

Scrivo lo studio di coorte ed è quello che vi ho indicato sopra i diagrammi, dice: "La figura 23 mostra in alto la produttività Ilva nel periodo oggetto di studi, in basso concentrazione

di PM10. Dal grafico si può notare un andamento della produttività simile per tutti i processi Ilva con un decremento importante nel 2009 – lo sappiamo, ci fu la crisi economica – un incremento fino al 2012 in cui si registra un picco e una riduzione nel 2013 dovuta alla chiusura di alcuni degli impianti a seguito del provvedimento della Procura di Taranto”.

Questa è l'unica cosa che c'è, l'unica cosa che ho trovato che si potesse in qualche maniera legale a quel periodo.

Dopodiché ci sono le valutazioni di danno sanitario. Le valutazioni di danno sanitario, bisogna innanzitutto dire, non sono studi epidemiologici, sono elaborazioni che vengono fatte sulla base di modelli, modelli matematici. Ora, come tutti i modelli matematici, sono opinabili, perché sapete benissimo gli studiosi, anzi, spesso litigano su quelli che sono i modelli più adatti e dicono: “Questo modello è quello che fitta di più”. Quando mi parlarono così le prime volte, gli avrei messo – come diceva Nanni Moretti - due dita negli occhi, dicendo le parole sono importanti, ma in realtà fittare vuol dire “si adatta meglio”, perché loro sono stati tra i primi che hanno cominciato a distorcere l'inglese italianizzandolo. Quando noi parliamo di questi modelli, noi dobbiamo dire – come dicevo prima – che si tratta di scenari di rischio per il futuro, quindi non ci danno naturalmente nessun tipo di indicazione sulle cause, ma assolvono a quelle finalità di policy sanitaria che vi ho detto prima. Infatti nella slide 59 vi ho indicato che cosa precisano queste valutazioni di danno sanitario, che sono fondate su un riskassessment, che è un processo per la stima che serve proprio per prendere delle decisioni in condizioni di incertezza. Quindi, riconosce che il presupposto stesso è quello dell'incertezza che non può essere eliminata. Naturalmente ci spiega quali sono i fattori di incertezza, che sono sostanzialmente tre, siccome sono studi macro, non hanno una indicazione precisa sulle emissioni; c'è l'incertezza derivante dal fatto che si tratta di modelli; c'è l'incertezza sui coefficienti di tossicità. Ciò nondimeno, stando alla nostra valutazione di danno sanitario, noi qui purtroppo possiamo dire che fa riferimento a dati che non ci sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma di che documento si tratta?

AVVOCATO C. SASSI – Stiamo parlando della valutazione di danno sanitario del maggio del 2013. Vi darò poi il riferimento di quale udienza è stato prodotto precisamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo. Sono tutti documenti già prodotti, chiaramente?

AVVOCATO C. SASSI – Assolutamente sì. Sono le valutazioni di danno sanitario. Adesso vi sto parlando di quella del 2012. Poi vi parlerò di quella del 2014 e poi, credo, quella del 2016.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Abbiamo compreso. Grazie.

AVVOCATO C. SASSI – Comunque sono tutti prodotti agli atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutti già prodotti. Va bene.

AVVOCATO C. SASSI – Allora, la valutazione di danno sanitario, purtroppo, questa qua del 2013 fa riferimento a dei dati che non sono adattabili a noi. Cioè fa riferimento ai dati del Progetto Sentieri” che era del 2010 e fa riferimento allo studio di coorte del 2012 di Mataloni, che però essendo uno studio del 2012 faceva riferimento a dati di vari anni prima. Quindi, noi non abbiamo da parte di questa valutazione di danno sanitario dei dati realmente utili. Sono dati relativi al periodo 1998/2008 con un follow up, al massimo fino al 2010.

Per quanto riguarda la valutazione di danno sanitario del dicembre 2014, anche questa non tratta di dati relativi alla fase successiva al sequestro. L'unica cosa che dice, dice questo, nella parte finale conclude dicendo che le misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse per il rischio inalatorio non superano per l'anno considerato i livelli fissati dalle norme. Ma, ovviamente, è una conclusione che ci interessa pochissimo.

C'è però un dato che mette dentro, che sono andato a estrapolare, cioè quello che poi vi ho messo nella slide 60. Allora, questo studio prende in esame dei gruppi di anni, cioè li prende a bienni, 2006 e 2008, 2009 e 2011, 2012 e 2013. Ora, è chiaro che ancora una volta io non posso dirvi che cos'è il risultato di quei cinque mesi, perché, comunque sono come minimo gravato dagli otto mesi precedenti del 2012. Però c'è anche un altro problema, che questo studio, questa modellizzazione è stata fatta utilizzando un intervallo di confidenza del 90%. Voi sapete che quando si fanno questi tipi di studi l'intervallo di confidenza del 90% è ritenuto un po' basso, perché quello che dà veramente l'attendibilità è il 95, però l'intervallo di confidenza è esattamente come quando noi vediamo le proiezioni elettorali che c'è la forchetta. Se tu dai 90%, vuol dire che dai una forchetta troppo ampia, quindi c'è un range che non ti dà un'affidabilità reale, te ne dà una, ma non è il massimo, bisogna aspirare al 95%. Quindi, questo ha questo limite. Però, quello che noi siamo riusciti a trarre è questo. C'è una analisi delle malattie dell'apparato respiratorio. Questa è stata fatta sui dati di ospedalizzazione. I dati di ospedalizzazione voi li vedete con riferimento alle malattie dell'apparato respiratorio, sono drasticamente in calo. Le due tabelle sono una per i maschi e l'altra per le femmine. Vi ho messo sopra la legenda, in modo tale che voi possiate apprezzare. Anche in questo caso, devo dire, che vi è una riduzione delle ospedalizzazioni continua, che parte dal 2006 e è sempre in discesa, ma voi vedete che nel periodo di nostro interesse questa discesa viene drasticamente confermata.

Infatti, anche nelle valutazioni successive, qui prendo le valutazioni di danno sanitario del

dicembre 2017, si scrive a pagina 81: “Si osserva che i valori relativi alle patologie individuate dallo Studio Sentieri, come associate all’inquinamento ambientale del SIN appaiono tutti in decremento”. Ed analogamente, nelle conclusioni dice: “L’esame dell’andamento temporale dell’ospedalizzazione evidenzia che i valori relativi alle cause di ricovero individuate dallo Studio Sentieri come associati all’inquinamento del SIN, sono tutte in decremento”. Se voi prendete queste due tabelle che vi ho messo nella slide successiva, allora queste sono abbastanza interessanti, perché vi parlano dell’ospedalizzazione. Anche qui, una è relativa all’area di Taranto per il periodo 2013/2016, l’altra stesso periodo i comuni del sito di interesse nazionale. Voi cosa vedete? Innanzitutto vedete le due colonne: maschi e femmine. La cosa interessante sono la differenza tra osservati e attesi. Attesi sono quelli che ci si aspetterebbe. Se sono più degli attesi, vuol dire che la situazione è peggio dell’atteso; se sono di meno, la situazione è meglio o molto meglio dell’atteso. Ora, se voi guardate con riferimento, per esempio, alla prima tabella che sono i comuni del tarantino, le malattie dell’apparato respiratorio e le infezioni acute delle vie respiratorie sono largamente al di sotto dell’atteso. Scusate, le prime sono un po’ al di sotto; le seconde sono largamente al di sotto. Lo trovate al rapporto SHR, che vuole dire rapporto standardizzato. Quindi, quando sei sotto all’uno, vuol dire che le cose stanno andando bene. Poi ci sono per esempio le malattie polmonari croniche ostruttive, che invece sono ben superiori, ma quelle sappiamo benissimo che sono dovute a una quantità di cause completamente variegata e diverse, per cui ci può stare dentro di tutto. La stessa cosa la vedete con riferimento ai comuni del SIN, anche lì per entrambe le patologie, malattie dell’apparato respiratorio e infezioni acute, siamo significativamente al di sotto dell’uno, nel secondo caso, e abbastanza al di sotto dell’uno nel primo caso.

Se prendiamo e siamo ancora a grafici presi dalla valutazione di danno sanitario del 2017, infatti vedete che l’ultimo gruppo è 2013/2016, quindi qui stiamo parlando della valutazione di danno sanitario 2017, voi vedete che i tassi di ospedalizzazione sia per maschi che per femmine sono drasticamente in riduzione per tutto il periodo che ci interessa. Naturalmente, e lo ripeto ancora una volta e poi basta, non ho i dati di quei cinque mesi. Ho dei dati aggregati, però le tendenze sono quelle che voi vedete.

C’è un’ultima tabella, che è quella relativa ai bambini, cioè maschi e femmine 0/14 anni, e l’ospedalizzazione derivante da ragazzini che stanno nel SIN di Taranto. Anche qui noi abbiamo una significativa riduzione per il periodo 2013 e 2016, seppur sempre con intervallo di confidenza del 90%, rispetto alle malattie dell’apparato respiratorio, in generale per la verità anche a tutte le cause naturali. Quindi, abbiamo dei rapporti standardizzati per tutte le cause di 0.84 e per le malattie dell’apparato respiratorio di

0.82, addirittura per le infezioni acute delle vie respiratorie, polmoniti e influenza dello 0.59.

Conclusione, per le malattie dell'apparato respiratorio, in ipotesi collegate all'esposizione a breve termine vi sono dati epidemiologici favorevoli, che primo, si traducono addirittura in una diminuzione dei casi osservati rispetto a quelli attesi; secondo, sono in linea con i dati regionali. Quindi, in definitiva, non consentono affatto di ipotizzare, anzi smentiscono la realizzazione dell'evento di pericolo o anche solo il suo aggravamento.

Adesso, ultimo passaggio lo faccio sulla tossicologia, perché naturalmente noi ci dobbiamo anche porre il problema rispetto ai limiti individuati dalle agenzie internazionali come limiti superati i quali si entra in un rischio effettivo per la salute del singolo. Mi dite voi se volete proseguire o se volete fermarvi. Io ne avrò ancora per un quarto d'ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ancora un dieci minuti, poi alle sei e mezza, sei e trentacinque vorremmo chiudere. Se vuole trattare qualche breve argomento, e poi interrompiamo.

AVVOCATO C. SASSI – Questo. Questa parte della tossicologia non mi prende più di un quarto d'ora e finisco la parte del pericolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, io vi volevo avvisare per correttezza, io ero in viaggio per Crotona ma ho ricevuto la chiamata che la Dottoressa Marchetto, Presidente del Collegio, ha rinviato il processo perché uno degli imputati ha il Covid. Non cambia nulla, naturalmente nel programma dei colleghi, però mi sembrava corretto avvisarvi che domani mattina sono a disposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si affaccia verso l'una, le due.

AVVOCATO L. LANUCARA – Certo, certo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi vi mettete d'accordo.

AVVOCATO L. LANUCARA - Invece di portarvi le fotografie di Crotona, porterei la prova, Presidente, che ci sono stato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siamo contenti per lei, perché domani si prospettava una giornata un po' pesante. Grazie, buona serata.

AVVOCATO C. SASSI – Quindi, Presidente e signori Giudici, termino sulla parte della tossicologia, così poi domani tirerò le somme dal punto di vista giuridico sul reato di disastro. Vi dico subito che domani mi occuperò delle conclusioni in diritto sul disastro e poi affronterò l'argomento che occuperà la maggior parte della mia trattazione di domani mattina, che è quello dell'avvelenamento. Finirò parlandovi del dolo e della delega, ma lì molto più brevemente.

Allora, noi non possiamo fare un discorso sul pericolo per l'incolumità pubblica, e questo poi è un discorso che tale e quale ripeterò quando parlerò del pericolo per la salute pubblica a

proposito dell'avvelenamento. Sono, come sapete due categorie giuridiche che non sono perfettamente sovrapponibili, incolumità pubblica e salute pubblica, però hanno numerosi profili di contingente similitudine. Noi non possiamo affrontare un tema come quello del pericolo per la salute se non analizziamo anche gli aspetti di carattere tossicologico.

Allora, gli aspetti di carattere tossicologico, credo che vi siano già stati prospettati dall'Avvocato Centonze nella sua discussione, io infatti andrò abbastanza velocemente solo per dirvi come vengono stabiliti, ve lo rammento almeno molto a volo d'uccello, come vengono stabiliti i parametri rispetto alla tossicità per l'essere umano. Ci sono tutta una serie di procedure, che sono standardizzate secondo gli organismi internazionali, volte ad individuare le caratteristiche degli effetti di ciascuna sostanza sotto il profilo della cancerogenicità, della genotossicità, della neurotossicità, eccetera. Dopodiché, che cosa si fa? Si comincia facendo le prove sull'animale. Si capisce a quali livelli l'animale comincia ad avere delle reazioni avverse. Sono i cosiddetti studi dose e risposta, a seconda poi ci sono mille modalità, dall'inalazione all'iniezione - adesso ci risparmiamo tutte queste cose - e arriviamo a individuare attraverso questi studi il cosiddetto noael. Il noael, in acronimo, in inglese significa no observed adverse effect level, cioè quel livello rispetto al quale noi non abbiamo un effetto, una reazione tossica. Arrivo al massimo possibile senza reazione, quello è il noael. Dopodiché che cosa faccio? Applico tutta una serie di fattori demoltiplicativi per trasferire quel limite sull'animale all'uomo, perché ovviamente ci sono i fattori sicurezza, i fattori di incertezza eccetera, eccetera. Siamo nell'ambito comunque di normative precauzionali, quindi io devo cercare di ridurre il più possibile, fino a che posso dire "a questi livelli mi sento tranquillo". Il limite, quindi, esprime già una tolleranza e una cautela rispetto agli effetti misurati sull'essere umano. Quindi, quando noi facciamo una demoltiplicazione di questo genere noi arriviamo a fissare da parte delle agenzie internazionali dei limiti che sono già ipercautelativi. Vediamo rispetto ai nostri contaminanti quali sono i valori che possiamo andare ad individuare. Naturalmente anche qui non ci aiuta la perizia Forastiere, perché si occupa di un periodo diverso. Noi abbiamo - ve l'ho già detto prima - rispetto al limite di un nanogrammo metro cubo per il benzoalfapirene noi abbiamo nel 2012 alla stazione di Machiavelli 0,76 e nelle stazioni Alto Adige e Talsano 0,24. Sono le slide 62, sono ancora quelle di prima, ma per ribadire quale sia la distanza tra questi numeri e il valore obiettivo di uno. ARPA rappresenta così la situazione, ve l'ho fatta già vedere prima, è la slide 63, che è relativa al benzoalfapirene in tutti i siti di Tamburi. Se noi prendiamo il limite TLV, quindi è stabilito dalle agenzie internazionali, invece per gli IPA totali, il limite per IPA totali è 200 microgrammi metro cubo, ovviamente molto

più alto di quello del benzoalfapirene per le ragioni che vi ho detto, che dentro gli IPA totali ci sono dentro anche una quantità di contaminanti che in realtà all'uomo non fanno nulla. Però, ricordatevi che 200 microgrammi metro cubo sono pari a 200 mila nanogrammi metro cubo. Allora, l'ARPA fa le misurazioni alla stazione di Machiavelli e il valore medio degli IPA totali dell'ultimo quadrimestre è 15,3 nanogrammi metro cubo. Vedete quella slide 64? Media settembre/dicembre 15 nanogrammi metro cubo. Ripeto, il TLV. Nanogrammi metro cubo. Se il limite è 200 microgrammi metro cubo, il TLV, vuol dire che in nanogrammi sono 200 mila nanogrammi, quindi noi stiamo raffrontando 15 con un limite di 200 mila. È chiaro questo discorso? Stiamo parlando di nanogrammi. Il TLV è in microgrammi. Come vi avevo già fatto vedere, si tratta di valori dimezzati rispetto all'analogo periodo precedente del 2009/2011. Su questa parte io vi richiamo quanto ha detto il Professor Moretto, perché evidentemente per poter avere sull'uomo degli effetti avversi noi parliamo di quantitativi che sono enormemente superiori.

Per quanto riguarda il PM10 e il PM2,5 c'è la slide 65. Anche qui torno ai valori stabiliti dalle agenzie che vi dicevo prima. C'è un limite di 40 microgrammi metro cubo e noi abbiamo dei valori compresi da 20 e 25 microgrammi metro cubo, quindi siamo all'incirca alla metà del limite annuale.

Se ci sono dei dubbi sulla slide precedente, io ci posso tornare, perché è la stessa slide che peraltro avevo proiettato già prima, dove naturalmente l'ARPA fornisce la media degli IPA totali in nanogrammi metro cubo facendo vedere, con i commenti che vi avevo fatto vedere prima, cioè parlando dei grossi risultati raggiunti. Quindi, queste sono le concentrazioni che noi abbiamo. Ho una media generale del 2012 e se voi prendete la media del settembre/dicembre 2012, vedete che è già bene inferiore a quella generale, perché evidentemente si scontano i primi otto mesi, che subendo una fortissima riduzione all'ultimo quadrimestre, portano alla differenza che noi vediamo lì tra 20 e 15, perché poi il 15,3 è il risultato della media che mi dà l'ARPA stessa di IPA totali. Poi, se facciamo il raffronto tra il quadrimestre mio e l'equivalente quadrimestre lo vedrete da soli qual è il risultato. Sul PM10 e PM2,5 (è la slide successiva, la 65) e vi dicevo, questo ormai lo sapete perfettamente, abbiamo un limite che è quello di 40 microgrammi metro cubo, e qua siamo a 20/25; sul PM2,5 anche qui siamo intorno alla metà del limite. 25 è il limite e qui si oscilla tra 11/12. Sulle diossine me la cavo velocissimamente, ve l'avevo già detto all'origine di questo percorso sul pericolo, queste sono tutte frasi dell'ARPA ovviamente, bassissime concentrazioni di diossine, l'espressione "crollate" la usa la stessa ARPA, da 8 a 0,1 nell'ottobre del 2012 rispetto, certamente, a un raffronto che non è di sei mesi prima, è di parecchi anni prima, ma

comunque i numeri sono lì che parlano. Il rapporto è di 1 a 80. È inutile che io a queste concentrazioni di diossina mi metta a parlarvi di effetti a breve o a lungo termine, pensiamo quali sono stati, purtroppo su da noi, gli effetti di Seveso e quelli che erano i quantitativi diffusi nell'area e ci rendiamo conto che rispetto a questo 0,1/0,2 nanogrammi siamo sideralmente lontani.

Io avrei terminato qua e domani mattina riprenderei proprio da questo punto. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci vediamo domani alle 9:30.

